movimento sociale italiano

la carta del lavoro

21 aprile 1927 - 21 aprile 1967

Arturo Michelini

Validità di un documento

Considero un privilegio che spetti a me, quale Segretario Nazionale del Movimento Sociale Italiano, aprire le celebrazioni del XL annuale della « Carta del Lavoro ».

Questo documento, di cui fu subito percepita la storica importanza sia in Italia sia all'estero, costituì la direttrice del monumentale corpo di leggi sociali che onorò l'Italia dagli anni venti agli anni quaranta, dando al lavoro tutela morale prima ancora che giuridica, creando i grandi istituti assicurativi diretti a garantire e ad estendere a tutti i collaboratori della produzione i mezzi di sostentamento per la vecchiaia o in caso di disoccupazione e quelli di cura in caso di malattia, attribuendo alla responsabile capacità contrattuale delle associazioni sindacali la stipulazione dei patti di lavoro, ridando al lavoro sicurezza e serenità mediante l'eliminazione di quel rudimentale residuato del « farsi giustizia da sè » che era lo sciopero, reso inutile dall'istituzione di apposita magistratura nel caso che le vertenze non si concludessero per l'incapacità delle parti.

Ma l'odierno richiamo alla « Carta del Lavoro » costituirebbe poco più che un doveroso omaggio ad un fatto storico, se non fossimo convinti che essa contiene in sè indicazioni di mirabile vitalità e di concreta validità, idonee a risolvere i problemi determinati dalla profonda crisi della società moderna.

La parità dei fattori della produzione di fronte allo Stato, la produzione concepita come un fatto unitario, la giustizia e l'equità nei rapporti di lavoro scaturenti dalla volontà delle parti nell'ambito di un superiore interesse, le corporazioni autogovernantisi, la preminenza morale della Nazione e cioè della collettività sugli individui che peraltro in essa e per essa vivono, rappresentano conquiste sociali che solo l'odio e, più che l'odio, il criminoso disegno di

abbattere ogni barriera per facilitare l'elemento della sovversione, potevano concepire di cancellare.

Se al Movimento Sociale Italiano non spettasse alcun merito se non quello di aver sollevato, per il bene comune, la bandiera che per vent'anni segnò le conquiste più gloriose del mondo del lavoro, ebbene io penso che ciò basterebbe a riempirci di giustificato orgoglio. In questo mondo in crisi che oscilla tra sistemi che talvolta si richiamano ai principî liberistici e talaltra a pratiche di stile socialista, senza avere il coraggio di scegliere tra libertà e socialismo, in questo mondo che si lascia trascinare, sotto la spinta della logica marxista, nelle spire soffocanti della lotta di classe e del materialismo dissolvitore, l'attuale richiamo alla « Carta del Lavoro » costituisce un raggio di speranza.

Alla democrazia partitocratica opponiamo la rappresentanza organica delle effettive volontà delle vive forze della Nazione, cioè dei produttori (imprenditori e prestatori d'opera) e delle categorie morali; ai piani di sviluppo ed alle programmazioni a sfondo politico, anzi partitico, frutto di coazione legislativa, opponiamo l'unità produttiva quale può liberamente formarsi, nel quadro dei supremi interessi della Nazione, per la volontà delle corporazioni che si autogovernano, realizzando in tal modo il più elevato modello di democrazia moderna; alla lotta di classe, apportatrice di odio, opponiamo la collaborazione di tutte le categorie; all'estraneità dei lavoratori dal processo produttivo opponiamo adeguate forme di compartecipazione che di volta in volta le condizioni storiche e di ambiente suggeriranno come le più opportune ed idonee; alla materialistica visione di interessi particolari opponiamo le superiori esigenze di una collettività responsabile e consapevole della propria missione tra gli altri popoli.

Facciamo di tali principî, che ci portano ad essere movimento di avanguardia che dal passato trae elementi di vita da proiettare nel futuro, le regole della nostra battaglia: solo così operando, con costante impegno, noi celebreremo degnamente la « Carta del Lavoro ».

Augusto De Marsanich

Modernità della idea corporativa

Parte Prima

Capitolo Primo

1 — La Carta del lavoro fu promossa il 6 gennaio 1927 con un ordine del giorno del Gran Consiglio del fascismo, fu quindi elaborata dagli elementi responsabili del sistema economico, mediante un comitato composto di esperti e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, e fu infine deliberata dal medesimo Gran Consiglio il 21 aprile 1927. Non fu dunque un atto del potere esecutivo cui il potere legislativo diede la sua adesione, cioè non fu un semplice atto di governo accettato poi dal Parlamento e quindi estraneo alla volontà di coloro i quali dovevano riceverla come quel « Piano di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 » comunemente conosciuto col nome di programmazione economica, che è stato approvato dalla Camera dei Deputati nel marzo 1967 ma preparato dalla burocrazia del Ministero del Bilancio, *inaudita altera parte,* vale a dire il mondo della produzione e del lavoro, rimasto assente.

Dal 1927 al 1942 la Carta del Lavoro ispirò tutta la legislazione dello Stato e tutta la politica del governo, finchè appunto nel 1942 essa fu assunta a premessa e prefazione del codice civile, a fastigio di tutto l'edificio giuridico e politico dello Stato.

Forse non sono molti gli italiani odierni che ne abbiano letto le sue trenta dichiarazioni e che ne possano esattamente valutare il suo valore e la sua portata politica, ma è tuttavia diffuso dovunque un vivo rispetto per questo documento dal nome solenne, che sembra

riassumere in sé il complesso delle grandi questioni morali e sociali della convivenza civile.

Del resto, durante il periodo dello Stato monarchico-parlamentare anteriore al fascismo, assai pochi erano i cittadini che avevano letto lo Statuto albertino, mentre in questo ventennio di repubblica partitocratica sono forse ancora in minor numero coloro che hanno letto la Costituzione repubblicana, la quale è assai più lunga e prolissa degli altri due precedenti documenti costituzionali.

Fra la Carta del lavoro e la Costituzione vigente vi sono però assai maggiori caratteri di affinità politica di quanti non ne siano mai esistiti fra la Carta del lavoro e lo Statuto albertino. Nei confronti dello Statuto, infatti, la Carta rappresenta un grado logico di sviluppo storico, mentre fra la Carta e la Costituzione vigente esiste un rapporto di ereditarietà politica, poichè la Costituzione è colma, anzi infarcita, di concetti ripresi dalla Carta del lavoro dei quali si è ritenuto, con meccanico semplicismo, di poter rovesciare il significato e il valore morale.

Nel 1927 il Gran Consiglio non era ancora divenuto organo costituzionale, il che fu fatto con legge del 1928, e perciò si aprì fra i giuristi una viva discussione per stabilire se la Carta avesse nella sua origine, oltre che natura di atto dello Stato, anche valore formale di legge. Si trattava di stabilire se le trenta dichiarazioni della Carta dovessero essere considerate come superiori norme di direttiva programmatica e non avessero quindi valore giuridico positivo, come lo hanno tutte le leggi rivolte direttamente ai soggetti dell'ordinamento giuridico per costituire fra di essi diretti rapporti obbligatori. La maggioranza degli studiosi concordò nella conclusione che le dichiarazioni della Carta del lavoro, più che norme formali vincolanti per i singoli cittadini, avessero carattere sostanziale di norme giuridiche, nella forma di principi generali del diritto.

E' chiaro che la discussione che allora si accese sul valore giuridico della Carta del lavoro non fu un'oziosa disputa fra giuristi, mai pervenuti ad un accordo definitivo, perchè la materia giuridica è in se stessa largamente opinabile, ma portò a conclusioni di alto valore politico, essendosi convenuto che la Carta del lavoro doveva

essere la nuova fonte della legislazione dello Stato, assumendo cioè valore di costituzione sostanziale o materiale dello Stato, e restando lo Statuto albertino la costituzione formale.

Nell'ordine del giorno col quale il Gran Consiglio aveva deliberato la Carta del lavoro era stato affermato: « la Carta del lavoro è un documento fondamentale della rivoluzione fascista, in quanto stabilisce i diritti e i doveri di tutte le forze della produzione...; con questo atto di volontà e di fede il regime dimostra che le forze della produzione sono naturalmente conciliabili fra di loro e che solo a questa condizione esse sono feconde ». Con tali parole si proclamavano i principî della solidarietà e della collaborazione delle categorie sociali, in contrapposto ai principî della lotta di classe proclamati dal materialismo storico di Carlo Marx.

La Carta del lavoro era diretta a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, persone fisiche e giuridiche, individui e gruppi, enti e organi compresi gli organi dello Stato, a cominciare dall'organo legislativo il quale nell'elaborazione e nella formazione concreta della volontà normativa dello Stato nella forma positiva della legge, avrebbe dovuto uniformarsi ai principî direttivi della Carta del lavoro riassunti ed accentrati nella sua prima dichiarazione, la quale ha il duplice carattere di formula politica e di principio ideologico, sì da potere ispirare e caratterizzare la struttura fondamentale dello Stato italiano. Anche lo Statuto era indirizzato, naturalmente, a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico, ma esso ignorava tutta una parte del mondo, forse la maggior parte del mondo, che i sistemi costituzionali ispirati ai principî della rivoluzione francese avevano ignorato o negato, vale a dire tutto il mondo della produzione e del lavoro.

Ogni carta costituzionale contiene un principio direttivo fondamentale di natura politica accettato da una parte sempre più vasta dell'opinione pubblica, e perciò tali principî hanno già un valore giuridico prima che ciò sia espressamente affermato dal diritto formale dello Stato. Lo Statuto albertino aveva il fine politico dello Stato rappresentativo, la Carta del lavoro l'ordinamento corporativo, la Costituzione repubblicana il regime partitocratico.

La Carta del lavoro elimina ogni possibilità di contraddizione fra il principio politico ispiratore e l'azione pratica del governo, che caratterizza sempre, da quando esiste lo Stato di diritto o Stato costituzionale, la vita della società moderna, anzi la Carta del lavoro crea l'unità logica fra i principî e l'azione dello Stato. Con ciò si eliminava anche il problema della convivenza fra lo Statuto e la Carta del lavoro, in quanto la prima dichiarazione della Carta del lavoro si poneva come la legge delle leggi, la *causa causarum* di tutta la legislazione ulteriore, la quale doveva con essa armonizzarsi e ad essa uniformarsi. Poteva forse diventare un giorno opportuno, se l'Italia non avesse perduto la seconda guerra mondiale e lo Stato corporativo non fosse crollato, promulgare una nuova costituzione in luogo dello Statuto albertino, ma la base di questa eventuale costituzione nuova sarebbe pur restata sempre la prima dichiarazione della Carta del lavoro che come scrisse Sergio Panunzio: « *è l'annunciazione* dello Stato corporativo fascista ».

Nel concetto di Stato si riassume tutto lo sviluppo della civiltà. Esiste un principio che dirige lo svolgimento della storia e guida lo sviluppo della vita umana. Forse la sostanza del mondo consiste in un moto di antagonismo dualistico che sbocca in una contemporanea mediazione perenne degli elementi contrastanti.

Questo che vorremmo definire il « processo storico di dualismo e di mediazione » rappresenta l'elemento dinamico della vita universale. Il dualismo è la fase originaria che anima l'elemento vitale, la mediazione è il verso della fase apparente e si risolve nella sintesi delle forze umane.

Nella storia del pensiero il dualismo è registrato, per esempio, dalle filosofie orientali nell'antitesi del principio del bene e del principio del male, e nelle filosofie occidentali nell'antitesi fra la realtà e l'idea. Dovunque il dualismo è visibile fra la libertà e l'autorità, fra il diritto e il dovere, fra l'individuo e lo Stato. L'unica soluzione del dualismo è il tempo; in oriente sembra essere la contemplazione, in occidente è invece la volontà di azione, perchè solo la volontà umana può trasformare e modificare la realtà e ottenere l'unità fra la realtà ideale e la realtà di fatto. « *Verum est factum* » ha scritto Giovan Battista Vico.

L'evoluzione contemporanea della forza originaria del dualismo e della forza integratrice della mediazione, su cui si fonda l'unità della vita, è particolarmente visibile nella storia moderna, nella sutura pratica fra pensiero e azione, in quanto solo quando si attua l'incontro fra pensiero e azione la cronaca della vita porta i suoi elementi essenziali alla formazione della civiltà. Così si comprende perchè tutte le rivoluzioni del mondo moderno abbiano fatto naufragio sulla sponda opposta a quella in cui volevano approdare. La prima causa di questo fallimento è la fondamentale sproporzione tra l'entità modesta del pensiero che diede l'impulso rivoluzionario e l'entità enorme dell'azione svolta per attuarlo, onde accade che l'esasperato impulso dualistico venga dominato da una mediazione imperativa, idonea a riportare l'equilibrio spezzato.

Infatti la rivoluzione francese del giusnaturalismo liberale ha avuto bisogno del grande « tiranno » Napoleone, per entrare nella storia e non essere soffocata e degradare a un fatto locale di cui oggi nessuno ragionerebbe più, mentre, anche se ugualitaria e livellatrice, si è conclusa nel privilegio dell'individualismo capitalistico. La rivoluzione bolscevica, che doveva creare una società di uguali con uguali poteri politici ed economici, si è conclusa nella servitù del popolo e nella formazione di tre classi: i dirigenti di partito, l'esercito, il proletariato urbano e contadino, il che riproduce lo stesso schema triadico delle antiche comunità orientali costituite nelle tre classi dei sacerdoti, dei guerrieri e della plebe. Marx ed Engels avevano detto « lo Stato è l'oppressione » e avevano indicato l'obiettivo finale del socialismo nella « società senza Stato ». Ora il marxismo viene ribattezzato come marxismo-leninismo sulla base del libro di Lenin « Stato e rivoluzione » in cui si teorizza, invece, uno Stato strumento di attuazione della società socialista, il che smentisce tutta la teoria di Marx sullo scopo finale del socialismo. Qui appare chiara la rozzezza del pensiero marxista, che del resto qualche filosofo ha definito una sotto filosofia, proprio per la sua incapacità di elaborare e sistemare una sua propria teoria dello Stato.

E' la stessa vicenda che Trotzski ha descritto nel suo libro « La rivoluzione tradita » in quanto essa si attuava rinnegando i suoi originari principî, per colpa e responsabilità di capi che non seppero

percorrere una strada rettilinea, da un punto cardinale ad un altro. Non come Cristoforo Colombo che scopre un nuovo mondo cercando l'oriente dal passaggio di occidente, ma come chi arriva al suo proprio contrario, alla sua propria contraddizione. Ecco la massima forma di alienazione cui sono soggette in modo congenito tutte le dottrine di origine giusnaturalistica, e particolarmente la teoria del materialismo storico. Il marxismo contiene in sè la contraddizione interna che esso attribuisce al capitalismo, e che si può definire il dualismo senza mediazione fra ciò che l'uomo aspira ad essere e ciò che l'uomo può essere ed è nella realtà della vita. In questo senso il socialismo non può rappresentare il punto di arrivo di questo periodo storico, ma va sempre più avverandosi la definizione che ne ha dato, in termini di arte e di poesia, un romanziere ungherese « il comunismo è il cadavere della guerra mondiale ». Oggi è il doppio cadavere di due guerre mondiali, considerando il comunismo cinese.

A cinquant'anni di distanza dalla rivoluzione bolscevica il suo risultato più evidente è la soppressione della libertà, intendendo per libertà quella che si può attuare solo nel quadro giuridico dello Stato.

La rivoluzione sociale moderna, per restare nel quadro della civiltà, non si può più fare sopprimendo gli avversari, ma si può fare soltanto con una nuova sistemazione della libertà politica delle persone e delle categorie. Il socialismo marxista è un'astrazione inattuabile, come è comprovato dall'esperimento russo, ma può diventare facilmente un dispotismo oligarchico che sopprime tutte le libertà, dietro il paravento di una egemonia della classe proletaria.

Fra l'idea politica che ispira l'azione e la norma formale del diritto in cui la volontà politica deve ad un certo momento concretarsi vi è sempre disarmonia e contraddizione. La verità resta nell'idea e non può trasferirsi nella norma giuridica, perchè solo l'idea può essere vera, anche se l'idea non è che un'utopia. Questa è la massima concessione etica che può farsi alla idea socialista.

2 — Per lunghissimo tempo lo sviluppo della civiltà si identificò con lo sviluppo del pensiero e, in linea subordinata, per quanto indispensabile, con un sempre più vasto progresso materiale delle forme di vita degli esseri umani. Perciò per lunghissimo tempo la filosofia era stata la bandiera morale della civiltà e anche quando Francesco Petrarca in pieno Rinascimento lamentava che « povera e nuda » andasse la filosofia, era pur sempre la filosofia ad indicare i principî generali della vita, a elaborare i rapporti e i diritti degli individui, dell'autorità civile e dell'organizzazione ecclesiastica. Quando nel Seicento sorsero le dottrine giusnaturalistiche, le discipline giuridiche incominciarono a sostituirsi alla filosofia nella elaborazione della dottrina dello Stato. Il punto fondamentale dell'interesse individuale sembrò quello di stabilire un controllo sugli atti dei poteri pubblici, attraverso tribunali di diverso ordine, per garantire che l'atto dell'autorità fosse sempre conforme alla lettera della norma giuridica e solo in tal caso potesse ritenersi legittimo, a prescindere dall'equità, dal buon senso e dall'interesse pubblico.

L'interesse pubblico aveva sempre avuto il sopravvento in base al principio universalmente accettato « salus patriae suprema lex », che si poteva attuare secondo un altro principio anche esso universalmente accettato della « ragione di Stato » che, se non doveva proprio sottomettere la « ragione di diritto », non doveva tuttavia mai essere obliterato, poichè la ragione di Stato era la ragione dei fatti, la ragione della realtà.

La formulazione della dottrina dello Stato non si giovò di questo prevalere del diritto sulla filosofia, poichè l'esame dei rapporti fra i cittadini e lo Stato, cioè i limiti tra la autorità e la libertà sembrano più attinenti alla filosofia che non al diritto, pur ammettendo una filosofia del diritto. Certo nei sistemi filosofici moderni, da Kant a Hegel a Gentile, si trovano le idee e le valutazioni più convincenti sulla teoria dello Stato, che non si trovino nelle indagini dei giuristi anche se lo Stato moderno è definito Stato di diritto. Questa definizione, che potrebbe anche essere sostituita da quella di Stato costituzionale, è giusta, perché lo Stato, essendo la più alta

fonte di diritto e la più alta, e anzi l'unica garanzia del diritto medesimo, non può vivere e operare se non nell'ambito di norme giuridiche formali, ma si deve riconoscere che oltre il diritto positivo vi sono alcuni principî, come la ragion di Stato, l'interesse generale e il senso di opportunità, i quali anche se non attuati in norme di diritto positivo, debbono concorrere a guidare la vita dello Stato e la azione del governo. Del resto la legge non regola né tutte le situazioni né tutti i casi e lascia sempre un margine al criterio dell'opportunità.

In Italia prevale oggi il formalismo giuridico e ciò ha messo in condizioni di paralisi le forze vitali dello Stato. Il maggior teorico della scuola del diritto puro o della giurisprudenza normativa, Hans Kelsen, ritiene che il diritto deve essere considerato come un corpo di norme non influenzabili da alcun concetto che non sia strettamente attinente con le norme medesime. Lo Stato è così ridotto al mero diritto positivo e diventa un semplice ordinamento normativo, privo di qualsiasi altro elemento, quale la volontà e l'autorità. Dunque la nozione dello Stato non può essere data solo dal diritto e vi sono, anzi, fra i giuristi coloro che negano la personalità giuridica dello Stato.

Ma lo Stato non è soltanto forma, anzi è soprattutto spirito e l'essenza ideale dello Stato può essere soltanto riconosciuta e definita dalla filosofia, pur se il diritto resta lo strumento massimo dello Stato per il conseguimento dei suoi fini pratici. Secondo la scuola del diritto puro la norma si distacca dal suo soggetto, e coloro che debbono imporla e coloro che debbono riceverla non hanno alcun valore per questi giuristi, purché la norma si attui fino a rompere il nesso fra morale e diritto, per mantenere l'imperatività della norma anche sul principio morale. Su queste premesse è difficile fondare una teoria della sovranità e dell'autorità dello Stato; ma non è il diritto che crea lo Stato, è proprio lo Stato che crea il diritto quale strumento della sua volontà.

Nello Stato moderno si possono identificare diversi soggetti dello Stato, cioè l'individuo, il popolo, la nazione, ma lo Stato ha una sua personalità obiettiva che trascende e sovrasta tutti questi suoi soggetti; lo Stato è realtà spirituale e storica perenne, e mediante l'esercizio pratico della sua autorità dà attuazione giuridica al di-

ritto naturale per realizzare la libertà e la giustizia. L'individuo fuori dello Stato è un'astrazione, ma lo Stato acquista un valore e un senso reale in quanto riconosce e organizza l'individuo nei corpi sociali intermedi della famiglia, delle categorie produttrici e infine nella nazione, per la tutela e lo sviluppo del mondo umano, nella sfera morale e nella sfera economica.

Il nuovo concetto dello Stato definito dalla Carta del lavoro rompe con le due posizioni tradizionali del pensiero politico moderno: il giusnaturalismo liberale e il socialismo. Il primo presuppone la supremazia dell'individuo e pone i suoi diritti al disopra dello Stato che ne deve esser soltanto il custode e il garante.

In Francia, con la ben nota attitudine dei francesi a chiarire e a volgarizzare tutti i concetti difficili, questa dottrina liberale era stata semplificata, fino a riassumere tutta la teoria dello Stato in una formula di estrema semplicità « veilleur de nuit », cioè il guardiano notturno che garantisce il sonno del beato possidente. Per il socialismo lo Stato rappresenta l'oppressione da distruggere, un semplice strumento del capitalismo; in un primo tempo, il tempo della dittatura del proletariato, che, tra parentesi, potrebbe durare anche alcuni secoli, deve servire come un'organizzazione a fini puramente utilitari, quale detentore dei mezzi di produzione, fino a svanire in un giorno ipotetico imprecisabile nella società priva di Stato, che è un concetto inintelligibile in cui si disperde nel nulla dell'irrazionale tutta la pseudo filosofia di Marx. Il dualismo tra autorità e libertà fra diritto e giustizia, resta integro in entrambe le dottrine del liberalismo e del socialismo, senza poter attingere la seconda fase della mediazione, perchè la composizione di tale dualismo nella mediazione storica diventa possibile solo organizzando l'individuo in una serie di corpi intermedi, vale a dire nella famiglia, nella categoria economica, nella nazione in cui l'individuo viene incorporato nella società, in una continua mediazione fra individuo e Stato. Con la restaurazione liberal-democratica decaduta in partitocrazia, il processo storico si è fermato in una paralisi involutiva da cui non si può uscire se non a condizione di sorpassare l'antitesi fra l'ordinamento individualistico e l'ordinamento collettivistico, ridando vita all'unica sintesi possibile, che è quella dello Stato corporativo.

Sembrano di difficile comprensione sia il termine corporato sia la definizione di Stato corporativo, ma in linea filologica corporato e corporativo sono vari termini per definire il fatto associativo che si esprime nei vari modi di associato, aggregato, corporato. I termini corporato e corporare, scorporato e scorporare sono usati, per esempio, nell'agricoltura per indicare la formazione della giusta estensione della proprietà terriera; si dice scorporare o corporare per diminuire o aumentare le dimensioni dell'azienda. Corporativo significa formare corpo, unirsi ad altri e perciò corporativo è il nome proprio del vivere in società, nella completa solidarietà sociale.

L'integrazione corporativa si svolge dall'individuo allo Stato in una progressiva forma di incremento civile che investe la società in tutti i campi morali ed economici, nel diritto, nell'arte, nella politica, vale a dire in tutte le manifestazioni della vita. Se il giusnaturalismo aveva considerato la vita come una perenne affermazione della personalità individuale, e se il socialismo aveva considerato le manifestazioni della vita come semplici derivati dell'immanente conflitto di classe fra venditori e compratori della forza di lavoro, il principio corporativo considera e intende la vita umana come un permanente innalzamento degli individui e dei gruppi fino all'unità finale dello Stato corporativo, che pertanto riassume e tutela tutte le forme morali e materiali della vita e interpreta tutte le aspirazioni e tutte le esigenze del popolo e della nazione.

Nella integrazione corporativa l'individuo viene innalzato dal suo particolarismo egoistico e dalla sua sostanziale impotenza pratica fino all'attuazione della propria personalità, mediante la difesa reale dei propri diritti e la partecipazione effettiva alla direzione della comunità sociale. Il principio corporativo è una filosofia della storia di cui interpreta i modi di sviluppo e le finalità provvidenziali. Esso appare oggi sempre più vivo e vitale, e di ciò la cronaca di questo ventennale periodo di sterile restaurazione fornisce le più ampie e convincenti prove di fatto, considerando innanzi tutto la incapacità della vigente Carta costituzionale a fornire le basi dell'ordinamento politico presente.

La Costituzione entrata in vigore il primo gennaio 1948 è formata di 139 articoli e di un corpo separato di 18 norme transito-

rie e finali. Tra gli articoli e le norme transitorie vi è una profonda contraddizione politica e giuridica che getta un'ombra di ambiguità e di dubbio sulla legittimità della stessa Costituzione. Gli articoli dettano una serie di principî generali di natura giusnaturalistica noti e accettati, logorati e restaurati durante un secolo e tre quarti di storia in tutti gli Stati del mondo; poi una serie di diritti e doveri dei cittadini anche essi in circolazione dallo stesso periodo di tempo; e infine le norme dell'ordinamento amministrativo dello Stato, in cui di nuovo e di notevole non vi è che la nefasta istituzione regionalistica, che è una bomba per far saltare l'unità nazionale e un mezzo di restaurazione dell'Italia del 1848, quando essa era divisa appunto in Stati e staterelli regionali. Le norme transitorie che stanno a coronare il documento smentiscono invece tutti i principî generali del sistema e rinnegano tutti i diritti e i poteri dei cittadini, con la conseguenza di instaurare in Italia un doppio regime politico-giuridico, uno per i presunti fautori della partitocrazia e uno per coloro i quali sono e si dichiarano o sono presunti fautori del fascismo.

Ciò dimostra che la restaurazione democratica si è in realtà attuata con la instaurazione della partitocrazia, e perciò il nocciolo sostanziale della Costituzione repubblicana è rappresentato dall'articolo 49 che è l'unica norma originale di essa. L'articolo 49 dispone: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale ». Il partito è dunque il protagonista del vigente ordine costituzionale, perchè solo attraverso il partito l'individuo può partecipare alla politica nazionale, non avendo le categorie economiche alcuna rilevanza e alcuna personalità giuridica. L'ordinamento statuale italiano senza il partito crollerebbe. In questo consiste il punto di minore resistenza, anzi il punto di crisi organica dello Stato italiano in quanto il partito è in se stesso un ente instabile, mutevole e contraddittorio. La prospettiva politica odierna è, per esempio, del tutto diversa in confronto a quella di pochi anni or sono. La Democrazia cristiana, sorta come diga anticomunista, non ha più nulla in comune, oltre il nome, con la stessa Democrazia cristiana che si è alleata con il partito socialista, mentre il partito socialista ha anche esso trasformato la sua fisionomia cessando di essere il fautore di una

politica delle masse operaie e contadine, per diventare collaboratore del governo della deplorata borghesia, pur restando mandatario dell'Unione Sovietica per insidiare la solidarietà dell'occidente e il disegno dell'unità politica dell'Europa.

L'articolo 49 della Costituzione, inoltre, sbarra la strada agli altri articoli della Costituzione stessa che riguardano i rapporti sociali ed economici. Lo Statuto albertino ignorava tutta questa parte del mondo e della vita a cui la Carta del lavoro aveva dato coscienza e cittadinanza politica nella tessitura giuridica dello Stato. La Costituzione repubblicana riconosce questa realtà e la considera con gli stessi criteri della Carta del lavoro, mutuandone i principî quasi con le stesse parole, ma poi rinunzia a farne elementi portanti del proprio ordine statuale, lanciando il partito armato dell'articolo 49 a decapitare i sindacati della loro funzione e impedisce perciò lo sviluppo della dialettica sociale che sbocca logicamente nell'ordinamento corporativo.

I grandi feudatari e le baronie, che dopo la caduta dell'Impero romano hanno conteso e usurpato al potere centrale la concreta autorità di governo, ostacolando in tutti i paesi d'Europa, e impedendo in Italia, la formazione delle grandi monarchie nazionali come in Francia, in Inghilterra, in Spagna, in Germania, non hanno mai cessato di esistere e il loro potere non è stato spezzato dalla rivoluzione francese, in quanto ai feudatari e ai baroni nello Stato costituzionale creato sui principî dell'ottantanove sono succeduti i partiti, e il particolarismo dei partiti è più potente di quello feudalistico, tanto che in Italia con l'avvento repubblicano è riuscito a consacrare e a codificare il principio della partitocrazia costituzionale. E' in questa visuale che si definisce la vitalità storica, l'attualità sociale della Carta del lavoro e dell'idea corporativa.

La Costituzione repubblicana ha tentato di inserire nella legalità statuale tanto il problema del rapporto fra capitale e lavoro quanto il problema della disciplina giuridica della produzione. Da questo punto di vista la parte più moderna e più importante di essa è il titolo terzo della parte seconda che tratta dei « rapporti economici » e comprende gli articoli dal 35 al 47. Questo titolo avrebbe più ragionevolmente dovuto denominarsi « dei rapporti econo-

mici e sociali », visto che il precedente titolo secondo, che contiene gli articoli dal 29 al 34 e che si chiama dei « rapporti etico-sociali », ha indubbiamente più valore etico e morale che non valore sociale, intendendo per sociale un elemento inscindibile dall'elemento economico.

Gli interessi della comunità nazionale hanno, certo, diretta attinenza col diritto di famiglia, la tutela sanitaria e con l'ordinamento della scuola, di cui il titolo secondo si occupa, ma i rapporti sociali tipici, e anzitutto la tutela del lavoro, richiedono altri e diversi interventi. Comunque sia il titolo secondo sia il titolo terzo, nei quali si tracciano le linee di un ordinamento e quindi anche di una politica dello Stato nella materia dei rapporti sociali ed economici, cioè nella materia della vita in società in cui deve vivere l'individuo associato, aggregato, corporato nello Stato, sono la ripetizione pura e semplice delle dichiarazioni della Carta del lavoro rese poi inattuabili mediante l'articolo 49.

Inoltre la Costituzione non è mai stata applicata, se non in misura e in modo del tutto parziali.

In verità le norme legislative che avrebbero dovuto dare esecuzione alle diverse dichiarazioni e ai diversi principi esageratamente numerosi e a volte contraddittori della Costituzione, non sono state mai emanate dal Parlamento, per ciascuno dei titoli costitutivi delle parti organiche di cui la Costituzione medesima si compone.

Ecco soltanto i vuoti legislativi più gravi che rendono assolutamente lacunosa e inoperante la Costituzione dello Stato. Anzitutto nel capitolo dedicato ai « principi fondamentali » vi è l'articolo 4 che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e afferma il dovere della Repubblica di promuovere le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Nessuna legge esecutiva esiste sull'argomento e ciò, in un paese permanentemente colpito dalla malattia della disoccupazione, rappresenta veramente una beffa alla miseria e una superflua dimostrazione di impotenza della pubblica autorità.

Circa il titolo primo della parte prima, dedicato ai rapporti civili, non esiste una chiara legge di attuazione dell'articolo 18 ri-

guardante il diritto di associazione, per cui oggi non si sa come vietare o arginare l'attività antistatale del partito comunista.

Nel titolo terzo della stessa parte prima, dedicato ai rapporti economici, mancano le leggi esecutive degli articoli 39 e 40 riguardanti la posizione giuridica dei sindacati e il diritto di sciopero, il che tiene il mondo del lavoro fuori dello Stato e addirittura contro lo Stato.

E sarebbe superfluo proseguire negli esempi.

La mancata applicazione della Costituzione del 1947 non rappresenta soltanto una omissione legislativa, la quale potrebbe essere riparata mediante una appropriata attività parlamentare. Essa è invece un fatto politico di estrema importanza, in quanto mancando l'ordinamento giuridico costituzionale in Italia non esiste lo Stato, esiste soltanto un governo.

Le ragioni che non hanno consentito l'applicazione della Carta costituzionale sono di due specie. La prima specie si può definire dell'assurdità, e riguarda le norme nate morte, e cioè non disposte « *a priori* » ad essere tradotte in leggi dello Stato. Tali sono quelle contenute negli articoli 39 e 40, le quali prefigurano un mondo del lavoro ipotetico e inesistente; e tali sono quelle contenute nel titolo quinto della parte seconda, sulle quali si dovrebbe costituire un ordinamento regionale anacronistico, senza riscontri fra gli altri popoli, privo di qualsiasi elemento vitale.

Le ragioni della seconda specie si possono riassumere nella incapacità politica di questa restaurazione non democratica, ma solo partitocratica, a definire un sistema dello Stato e a delineare un metodo di governo. La Democrazia cristiana e i partiti sovversivi non si potevano incontrare e non si sono idealmente incontrati nella Costituente, la quale pertanto ha mancato la preziosa occasione di dare al nostro Paese un assetto moderno e genuinamente italiano. La necessità di smussare il contrasto di fondo fra Democrazia cristiana e partiti sovversivi ha prodotto, invece, un ordinamento costituzionale distaccato dalla realtà vivente, a carattere più enunciativo che normativo, che sarebbe stato più adatto alle aspirazioni della vecchia società lombarda ed emiliana della Repubblica cisalpina fondata da Napoleone nel 1797, che non alle esigenze e

alle inclinazioni economiche e politiche dello Stato e dell'uomo del nostro tempo.

A prescindere dalle istituzioni monarchica e repubblicana, lo Statuto albertino sarebbe più vivo e più attuale oggi della Costituzione del 1947.

Non si può credere che la Carta costituzionale debba finalmente ricevere la sua applicazione, poiché per sua natura essa non è capace di essere la sorgente politica e giuridica dell'ordinamento sistematico di uno Stato moderno.

Anche se fosse possibile completare in tutte le sue parti il sistema contenuto nella Costituzione del 1947, mediante la legislazione ordinaria elaborata dalle assemblee parlamentari, è del tutto certo che un tale ordinamento non avrebbe una piena ed organica rispondenza con le necessità e con le aspirazioni più urgenti e più diffuse di tutte le categorie del popolo italiano, a cominciare dalle categorie lavoratrici.

E' necessario rendersi conto che la crisi da cui è travagliato e indebolito lo Stato moderno deriva specialmente dal distacco e dall'ostilità che oggi esiste fra gli istituti dello Stato e le masse del lavoro. Sarebbe vana illusione proporsi di dare all'autorità dello Stato un nuovo fondamento morale, una efficiente capacità politica e una viva funzione sociale, senza assicurare e garantire la partecipazione del mondo del lavoro alla compagine giuridica e alla attività politica dello Stato.

Non aver saputo assicurare la partecipazione e l'adesione alla vita dello Stato di queste forze sociali che hanno ormai assunto la funzione di protagonisti della società moderna, è il massimo e non superabile vizio organico della Costituzione partitocratica del 1947.

Pertanto, non la tardiva applicazione, in realtà impossibile della Costituzione, è da ritenersi indispensabile, ma solo ed invece la revisione totale, sia nelle più vaste parti non applicate e sia nelle minori parti già tradotte in leggi.

Dovrebbe essere una revisione profonda, un aggiornamento perfetto alle circostanze storiche, secondo le richieste della coscienza politica di tutto il popolo italiano; cioè una trasformazione costitu-

zionale completa e definitiva, per quanto possa essere definitivo un atto politico, che consenta in sostanza la ricostruzione dell'ordinamento corporativo.

3 — E' necessario raccogliere tutti gli elementi morali, economici e politici necessari per riportare l'idea corporativa alla dignità di dottrina filosofica e politica, rivendicata dal Movimento Sociale Italiano nel suo primo congresso nazionale.

Filosofi diversi e di differente levatura hanno offerto le premesse di pensiero ai grandi movimenti politici del mondo contemporaneo.

Ma i movimenti politici non sono creati dalle dottrine filosofiche, poiché, se l'uomo è un animale politico, come lo definì Aristotele, è certo che la politica preesiste alla filosofia.

E' però vero che il pensiero di questo o di quel filosofo influisce sulla coscienza e sulla formazione mentale degli uomini più volitivi che danno vita ai movimenti politici. Così accade che quel fatto umano, essenzialmente passionale e irrazionale che è un movimento politico, si possa classificare come una attuazione di un determinato sistema o pensiero filosofico, di cui non ebbero alcuna notizia coloro che lo concepirono come un atto di volontà e come ideale della propria coscienza. Tutto incomincia dall'uomo e tutto ad esso ritorna e perciò il fulcro dell'universo sta sempre nella realtà della persona umana.

L'individuo ha una morale propria che tende ad attuarsi in una forma sempre più alta di eticità collettiva, e quindi la società nuova potrà sorgere solo dopo una completa trasformazione dei rapporti umani, nella duplice sfera economica e politica.

In questo senso, bisogna ricercare nella persona umana la ragione e l'origine della storia.

Questa idea della personalità si deve intendere nel senso che esistono accanto alla individuale personalità anche altre personalità naturali e sociali, cioè la famiglia, la categoria produttrice e la nazione, quali elementi organici costitutivi del sistema dell'umanità.

E' evidente che tale principio, come respinge il sacrificio dell'individuo di fronte allo Stato imposto dal comunismo, così respinge il dominio di una personalità umana su di un'altra che è proprio delle forme liberali. Da ciò sorge l'idea politica della conciliazione tra il principio sociale e il principio di nazione, l'idea dello Stato nazionale corporativo, che nell'ambito del M.S.I. viene anche denominato Stato nazionale del lavoro.

Per Stato nazionale del lavoro si intende l'idea corporativa, l'idea della sintesi politica delle forze morali ed economiche degli individui e dei gruppi sociali che fanno la storia, la quale non sembra condizionata né dal libero contrasto degli individui, né dall'automatico e fatale urto delle classi.

Non è più sostenibile né che i fatti della storia siano causati esclusivamente dai rapporti produttivi, né che il dato economico non sia influente nella vita collettiva dell'umanità.

La sintesi corporativa non solo non presuppone la solidarietà universale, ma anzi riconosce e presuppone un preesistente contrasto di forze umane, continuamente creato dalle imperfette e ingiuste forme della società costituita e continuamente superato verso forme sempre più alte e meno imperfette. Questa non è l'idea dell'indefinito progresso in cui hanno creduto i liberali dell'89 e in cui credono i social-comunisti di oggi.

Quelli credevano nell'evoluzione della materia, parallela a quella dello spirito, questi sono convinti che lo spirito non esiste e che l'uomo è semplice materia in movimento, non rendendosi conto che tale concetto non ha alcun significato intelligibile.

Entrambi erano e sono esaltati dalla convinzione della progressiva evoluzione sociale. Ma da qualche tempo, di fronte all'innegabile decadenza morale dell'individuo e della società che si sono rivelate dopo le due guerre mondiali di questo secolo, si è potuto accertare che di evoluzione ce ne è soltanto una ed è quella scientifica la quale, però, si attua soltanto nel progresso tecnico, con la utilizzazione e l'applicazione sempre più estesa delle leggi delle scienze fisiche, sia ai fini costruttivi sia ai fini distruttivi.

Le leggi dell'evoluzione sociale avevano la stessa consistenza delle leggi economiche, nessuno le ha mai viste in funzione propria,

nessun governo le ha mai accolte nel diritto positivo degli Stati e dunque esse non esistono, se non in quella ipotesi che mai diviene realtà.

Perciò tutto cade e tutto ritorna nel corso dei secoli. Ma l'idea corporativa è indipendente dal principio o, meglio, dalla illusione dell'indefinito progresso.

La sintesi armonica in cui sbocca la lotta umana, di cui il contrasto sociale è uno degli aspetti dominanti, è la condizione di ciascun periodo storico, sia esso di progresso, sia esso di involuzione.

Non è possibile e non ha quindi alcuna importanza stabilire una graduazione di valore tra i diversi periodi della storia umana. Il concetto di bene e il concetto di male sono propri di ciascun periodo della storia e ciascuno di questi periodi ha una sua propria morale, la quale, nella fase storica in cui domina, è sempre il massimo valore obiettivo, non riducibile a termine di paragone.

L'economia antica era fondata sulla schiavitù del lavoro manuale, ma la schiavitù dell'evo moderno, specie quell'orrenda schiavitù che nel secolo diciassettesimo ha importato in America oltre due milioni di schiavi negri, fu assai più vasta e crudele di quella del mondo greco-romano. Eppure nessuno si potrebbe azzardare a dedurne che la morale cristiana del seicento fosse inferiore alla morale pagana.

Ora si può affermare che è in corso un grave momento di degradazione, come è dimostrato dallo scarsissimo valore che in questi anni ha avuto la vita umana, e la crudeltà con cui il vincitore ha trattato il vinto, dopo la resa delle armi.

Siamo di fronte ad una crudeltà degli individui e degli Stati che davvero non fu mai eguagliata nel passato, ma questi brevi anni non bastano per caratterizzare un periodo storico che ha avuto forme recenti di grandiosità ed altre potrebbe averne prossimamente.

Il tempo dell'individuo dominatore, pioniere, capitano di industria sembra trascorso anche negli Stati Uniti d'America.

Il principio che di fronte alla fatica della produzione e di fronte al godimento dei beni economici vi sia una eguaglianza di diritti e doveri non è più discutibile, come non è più discutibile

il principio che tutti abbiano il diritto di ricevere il frutto integrale del proprio lavoro.

Così tutti i problemi politici odierni sboccano in un unico problema sociale.

Tutto il mondo contemporaneo è dominato dalla questione sociale, che riempie il contrasto fra Oriente ed Occidente e che domina, specialmente in Italia, tutti i movimenti politici.

Le posizioni assunte dai partiti di fronte alla questione sociale non sono sempre precise, anzi sono quasi sempre ambigue e reticenti. Per chiarire le posizioni e quindi le responsabilità politiche occorre rifarsi alle origini della presente crisi.

Il 25 luglio 1943 fu riesumato in Italia il sistema economico liberista. Nelle province settentrionali governate dalla Repubblica Sociale Italiana la difficile operazione fu impedita fino al 25 aprile 1945, ma resta storicamente stabilito che la caduta del governo fascista segnò l'avvento di una restaurazione politica ed economica di natura reazionaria.

Non fu la volontà responsabile del popolo italiano, ma la volontà del nefasto governo Badoglio del 25 luglio e dell'8 settembre che, approfittando di certa generica e irresponsabile aspirazione generale al far da sé, ad abolire i vincoli, a cominciare dalla tessera annonaria, accolse le ingiunzioni e i consigli che gli venivano dall'interno e dall'estero, decise, con crassa inettitudine, l'inconsulta abolizione in blocco, senza sceverare e senza distinguere, di tutti gli istituti e di tutte le norme dell'ordinamento corporativo.

Così gli organi di difesa e di rappresentanza sociale furono distrutti, il lavoro restò senza tutele giuridiche, abbandonato alla scarsa abilità demagogica dei suoi organizzatori, e il disordine nella produzione successe alla preesistente disciplina, e l'economia del paese, già sana e vigorosa, rimase indebolita e sconvolta, incapace di concorrenza internazionale.

La distruzione dell'ordinamento corporativo fu la premessa della restaurazione capitalistica, non un atto rivoluzionario. A questa restaurazione il partito social-comunista ha dato la sua adesione, senza potere determinare l'accettazione di nessuno dei propri postulati.

Siamo così oggi all'assurdo che le confederazioni sindacali operaie possono disporre di uno strumento valido di difesa del lavoro solo in quanto rivendicano l'efficacia obbligatoria del contratto collettivo di lavoro, che è appunto una delle pietre angolari del sistema giuridico corporativo soppresso.

In questa Repubblica, che si definisce fondata sul lavoro, l'economia e la politica hanno fatto divorzio poiché manca nella direzione dello Stato la rappresentanza, la volontà e la competenza delle categorie economiche. Ecco la conseguenza dell'alleanza fra i due gruppi di forze organizzate che tengono oggi il campo politico, polarizzate intorno alla Democrazia cristiana e al partito socialista, che è succubo del partito comunista, le quali richiedono, rispettivamente, di mettere la produzione a servizio dei partiti o di fare dello Stato un semplice dato economico.

Non si può dunque uscire dal dilemma: collettivismo o individualismo?

Tutto il processo storico di questo secolo comprova che ne siamo usciti già da tempo. Il contrasto delle forze politiche e delle dottrine avverse si svolgeva, infatti, e tuttora si svolge, mentre si andava compiendo una profonda trasformazione del sistema sociale e si configurava quella terza alternativa di cui si è tornato a discutere nel secondo dopoguerra come di cosa nuova, sia in fatto, sia in dottrina.

Ma in Italia vi è stata quell'esperienza politica di sintesi reale ed umana tra la tesi liberale e l'antitesi collettivistica dell'organizzazione sociale, che si chiama l'ordinamento corporativo. La terza alternativa è dunque da tempo storicamente definita.

Ora questa esperienza va filtrata attraverso le nuove esigenze di questi anni convulsi e dunque aggiornata e sviluppata, ma deve restare la sorgente e la motrice del programma futuro.

Il dato riassuntivo della società del nostro tempo è il carattere economico assunto dallo Stato moderno, che nessuna forza politica varrà ormai più a mettere fuori dal sistema produttivo.

L'economia non è più un fatto dell'individuo, né è inevitabile che diventi un fatto dello Stato. Ma l'intervento dello Stato nell'economia non può più essere frammentario ed occasionale, ma ne-

cessario e sistematico. Lo Stato nel secolo XX è divenuto la maggiore azienda d'affari e la più grande impresa di lavoro della Nazione. Esso infatti è il maggiore esattore e pagatore di denaro; ha alle sue dipendenze il più gran numero di dirigenti, di impiegati e di operai; in Italia è il maggiore impresario di costruzioni e di impianti civili e militari; possiede e controlla le comunicazioni, le banche, i trasporti terrestri e marittimi e gran parte dell'industria siderurgica e meccanica. Inoltre lo Stato determina con il sistema tributario e con la politica doganale l'indirizzo generale e i programmi tecnici di tutte le imprese produttrici e condiziona perciò tutta l'attività economica, la quale solo parzialmente rimane affidata, nella parte meramente esecutiva, alla competenza ed alla iniziativa dei privati individui.

Si può dunque legittimamente affermare che il capitalismo moderno, e non solo in Italia, ma dovunque e specie in Inghilterra, non dispone più di una volontà autonoma e che pertanto non esiste più un vero e proprio capitalismo, ma una forma di economia incerta in cui i compiti dell'iniziativa individuale e quelli dello Stato attendono soltanto di essere tradotti in più precisi termini giuridici e in una più realistica dottrina economica.

Oggi di fronte alla tesi dello Stato imprenditore o dello Stato che lascia ai partiti il dominio delle forze del lavoro e della produzione, rimane il principio corporativo. Da esso prende l'impulso politico il Movimento Sociale Italiano col programma della socializzazione che tende a trasformare il rapporto di scambio fra capitale e lavoro in rapporto associativo, per liberare l'uomo dalla soggezione ad altri uomini e per riportare il capitale alla sua naturale funzione di strumento economico.

Il dato nazionale è dunque la premessa della politica, sia essa volta a promuovere e a tutelare le forze economiche, sia essa volta ad assumere la difesa delle forze morali di un popolo. Lo Stato nazionale corporativo non è una latente ostilità nazionalistica verso le altre nazioni. E' invece la « forza di lavoro » che riempie di sé lo Stato, è l'ascesa delle categorie lavoratrici alla direzione politica ed economica della loro casa naturale, che è la Nazione.

4 — Tutta la storia dell'umanità si presenta fortemente influenzata dalla tendenza all'associazione, in tutti i campi, da quello religioso a quello politico a quello economico. L'individuo isolato, separato dal resto dei suoi simili non è mai esistito. E quando la rivoluzione francese, per affermare il trionfo della libertà personale contro ogni privilegio e ogni vincolo, abolì le corporazioni di mestiere e poi giunse a proibire per legge la spontanea formazione di qualsiasi organizzazione professionale, essa praticamente tolse all'individuo la capacità di difendersi, di tutelarsi, d'esser ancora qualcuno nel settore più importante del mondo nel quale viveva e operava.

Poi quando i lavoratori hanno cominciato ad organizzarsi spontaneamente, per un necessario inderogabile bisogno di assistenza e di mutua difesa degli interessi particolari e generali del proprio settore di lavoro, lo stato liberale ha considerato queste associazioni come una proiezione, come un aspetto del riconosciuto diritto di associazione, non quindi come cellule originali di una nuova società in formazione.

Era avvenuto intanto che lo stesso liberalismo, favorendo lo sviluppo del regime capitalistico, cioè l'economia organizzata sulla base dei grandi capitali e dei grandi impianti industriali, aveva anche provocato il concentramento delle masse lavoratrici. La grande fabbrica presuppone anche la grande maestranza, la grande maestranza porta con sè l'associazione, perchè la rivoluzione liberale nel dichiarare la parità dell'individuo di fronte alla legge, aveva fatto sì una grande dichiarazione di carattere ideologico e astratto, ma lo Stato non aveva fornito alcun mezzo, alcuna possibilità, per rendere effettivo questo principio. Quali potevano essere infatti i mezzi di difesa, di tutela, di affermazione dei propri diritti da parte del lavoratore nell'ambito del suo lavoro, quando ad un certo momento fra lui e il mondo esterno calava la saracinesca della disciplina della fabbrica o l'isolamento del fondo agricolo? Come poteva agire tra datori di lavoro e lavoratori la parità di fronte alla legge, data la differente posizione economica e politica in cui

essi erano e quali le concrete armi di difesa, che la legge dava ai lavoratori privi di forze di resistenza di fronte alla grande industria nascente, che dimostrava di voler trascurare pur di affermarsi, qualsiasi principio di equità sociale?

In sostanza l'unica arma di difesa che il singolo lavoratore poteva trovare non era se non l'organizzazione sindacale.

Tutta la seconda metà del secolo diciannovesimo è caratterizzata da questo lento moto delle masse operaie, che si schierano quasi sempre contro la legge e l'ordine costituito per raggiungere attraverso lentissime conquiste, il riconoscimento delle loro aspirazioni. L'organizzazione sindacale è dunque una creazione della civiltà borghese del diciannovesimo secolo, un antidoto sociale al senso esasperatamente individualistico che agiva come un acido dissolvente nelle strutture politiche e nella coscienza morale della comunità sociale. Per lunghi anni, lo Stato liberale e liberista ha subìto malvolentieri l'organizzazione operaia.

I governi più intelligenti e più sensibili non andavano oltre al principio che le nuove associazioni sindacali potevano tollerarsi poichè lo Stato possedeva in linea giuridica e in linea pratica il mezzo per farle rientrare di forza nell'ambito della legge al momento opportuno. Considerare questa grande forza storica, il sindacalismo, come un fenomeno morboso da arginare con i mezzi di polizia costituiva di per sè la dimostrazione che lo Stato liberale era incapace di comprendere e di assimilare il nuovo elemento sociale il cui sviluppo aveva in un primo tempo coinciso col suo.

In Italia l'organizzazione sindacale è sorta un po' più tardi che non in Francia, in Inghilterra e in Germania, appunto perchè l'Italia è stata l'ultima, nei confronti di questi paesi, ad avere una grande organizzazione industriale. Ultima in ordine di tempo, tuttavia anche da noi l'organizzazione sindacale nell'ultimo decennio del secolo scorso e nei primi anni di questo secolo sino alla prima guerra mondiale ha avuto un forte sviluppo, che qualche volta si è anche manifestato in forme violente.

L'organizzazione sindacale è stata la forza più viva di tutto il periodo liberale, la forza più operante e più nuova, mentre lo Sta-

to si attardava su se stesso, incapace di vasti sviluppi ideali e incapace di rinnovare i propri istituti.

Il primo dopoguerra si trovò fin dal 1919 di fronte al dilatarsi del fenomeno sindacale, in vaste e diverse associazioni operaie. Respingerle, ignorarle, avrebbe significato mettersi nella stessa situazione del liberalismo, ripetendone gli stessi errori. Ma ci fu un nuovo movimento politico il quale comprese subito che il sindacalismo era il protagonista della vita economica moderna e quindi gli mosse incontro per assorbirlo e farne una forza propria. Nel 1920, quando nella Valle Padana, le cooperative e le leghe socialiste e comuniste strapparono le bandiere rosse e le sostituirono con la bandiera tricolore, si iniziò un nuovo grande periodo nella nostra storia, perchè si effettuava il ritorno ideale delle masse lavoratrici dentro la Nazione e dentro la Patria.

Pertanto la posizione politica della dottrina corporativa, allora in formazione nei confronti del sindacalismo, si precisava così: riconoscere l'associazione sindacale o associazione di mestiere come un fenomeno costante, insopprimibile nella vita economica, considerare il divieto della rivoluzione francese come una parentesi negativa e immettere l'organizzazione sindacale nella legge, facendo di questa forza, che era stata fino ad allora una catapulta da lanciare al momento opportuno contro lo Stato per distruggerlo, la nuova base, il nuovo principio organico su cui lo Stato si sarebbe organizzato, per avere il diritto di considerarsi uno Stato nazionale, lo Stato del popolo italiano.

Per giungere a questo occorreva innanzi tutto affermare che la lotta di classe, la quale ispirò tutta la vecchia organizzazione sindacale socialista, era un principio e un sistema arbitrario e insufficiente. Il socialismo ha concepito la società come un binario ferroviario: da una parte il lavoro, dall'altra il capitale; su questo binario doveva marciare fatalmente il treno della lotta di classe. Ora la realtà che tutti vedono, dimostra che non ci sono due classi, ma che le classi sono molteplici e che si intrecciano l'una con l'altra. Sarebbe anzi difficile oggi, secondo la dottrina socialista, poter trovare la discriminante fra chi comanda e chi obbedisce, fra chi sfrutta e chi è sfruttato. Esistono invece le categorie produttrici,

molte categorie produttrici dentro un sistema di gerarchie e di responsabilità che costituiscono e garantiscono la reale, effettiva connessione di tutti gli elementi di cui è composta la società nazionale.

D'altra parte il concetto della lotta di classe, intesa come unica dinamica della storia, come un destino dell'umanità, era da respingere, perchè esso si ispira a una visione materialistica e arbitraria del mondo e della vita. A questo logoro principio se ne deve contrapporre un altro. L'economia è anch'essa una zona, una manifestazione dell'attività umana e pertanto anche essa è determinata dalla volontà e dallo spirito umano. Quindi non la lotta di classe origina e giustifica il movimento operaio, ma piuttosto il riconoscimento, nei confini della nazione, delle necessità e dei principî che spingevano le masse lavoratrici a chiedere un più alto livello di vita morale e materiale, una maggiore ed effettiva partecipazione all'attività politica dello Stato.

Avvenuta la fusione morale e politica dei lavoratori nell'ambito ideale della nazione, si apriva la seconda fase dell'evoluzione sindacale: dare a ciascuna categoria un proprio istituto di rappresentanza economica e politica nel sindacato riconosciuto dallo Stato quale organo di diritto pubblico, a cui è demandato il compito di stipulare contratti collettivi di lavoro valevoli per tutti i componenti la categoria che ciascun sindacato rappresenta. Il sindacato giuridico è il fulcro di tutto il sistema corporativo. La lotta di classe si svolgeva come una guerra guerreggiata: si concludeva con la vittoria o con la sconfitta dell'uno o dell'altro contendente, ma sempre con un danno per la società, in quanto provocava dispersione di ricchezze materiali, e soprattutto aggravava i malintesi e le divisioni interne fra cittadini dello stesso Stato e della stessa Patria.

I contrasti di interessi che con lo sciopero e la serrata ad un certo momento si concludevano con un concordato che lasciava scontenti gli uni e gli altri, non si possono sopprimere, ma solo conciliare attraverso l'opera dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro i quali insieme regolano le condizioni e le norme dei patti collettivi, nei quali si può trovare lo sbocco permanente di tutti i molteplici contrasti di interessi inerenti alla distribuzione

della ricchezza, e che il socialismo chiama impropriamente lotta di classe.

Attribuito al sindacato il compito di stipulare il contratto collettivo di lavoro con valore di legge, tutti i rapporti sociali e tutta l'attività economica della nazione vengono ad essere sottoposti ad una norma morale, mentre secondo la vecchia scienza tra economia ed etica sembrava che ci fosse un abisso incolmabile. Si riteneva che le leggi economiche fossero insopprimibili, inviolabili e che non fosse possibile sottomettere il criterio del tornaconto ad un qualsiasi principio morale. L'economia, si affermava, non può essere buona o cattiva in linea morale, essa non ha attributi, è quella che è. Ma non c'è nessuna azione economica che non abbia ripercussione nel campo politico, come non c'è nessuna azione politica che non abbia ripercussione nel campo economico, per cui non c'è antitesi o lotta tra economia e politica, le quali si debbono considerare sempre come interdipendenti.

Tutto l'ordinamento organico dello Stato corporativo si ispira a questi principî i quali non vogliono essere una negazione dei diritti e delle possibilità individuali. L'individuo esiste, è la prima entità materiale e morale nella vita dello Stato, ma non lo si può concepire disgiunto dal suo ambiente naturale e sociale e dalla sua attività professionale.

La rivoluzione francese ha dichiarato i diritti dell'individuo e nessuno può respingere questa formidabile conquista, ma occorre andare più avanti affinchè questi diritti possano realizzarsi, non restino nella sfera delle enunciazioni di principio. Del resto se ci rifacciamo un poco alla storia del secolo diciannovesimo, noi vediamo che l'individuo isolato non ha mai agito e che ha sentito sempre il bisogno di associarsi. Le organizzazioni operaie sono state importanti zone di influenza dei vari partiti e in Italia abbiamo per questo vari sindacalismi: socialista, cattolico, nazionale; prova evidente della indissolubilità fra economia e politica.

E' una frase fatta ricordare che il popolo riconosce lo Stato soltanto sotto la specie del carabiniere e dell'esattore delle imposte.

Nonostante i conclamati diritti di libertà, oggi è assai difficile per l'isolato individuo esercitare la propria volontà, dire la

sua parola ed affermare i suoi diritti reali in questo regime di partitocrazia caotica e praticamente liberticida.

La crisi degli Stati moderni è crisi di ideali, ma anche di istituzioni. Se si pensa che il liberalismo è nato in Inghilterra quando essa aveva otto milioni di abitanti, mentre adesso ne ha cinquantacinque, si vede come questa idea sia nata in un periodo storico nel quale i problemi economici e sociali che oggi ci assillano, non esistevano. Organizzare un popolo di otto milioni di abitanti è un problema; organizzarne uno di cinquantacinque milioni è un altro. D'altra parte l'idea di una società integralmente collettivizzata, che arrivi fino alle estreme conseguenze di una società integralmente libera e antitetica a se stessa, cioè una società senza Stato, sembra a noi occidentali un'idea aberrante. Se prima fu il regno dell'individuo che nel suo egoismo schiaccia gli individui più deboli, dopo sarebbe il dominio brutale della collettività senza volto e senza nome, che distrugge la nostra individualità spirituale. Sembrava impossibile trovare la terza alternativa fra queste due idee che sono l'una decaduta, l'altra ripugnante. L'idea corporativa rappresenta questa terza alternativa, che si potrebbe, nell'ambito concettuale, così riassumere: l'antagonismo dualistico fra il liberalismo e il comunismo si risolve nella mediazione corporativa, che non è una sintesi dialettica per annullare verbalmente e il termine di comunismo e il termine liberalismo, ma è la realtà della creazione nuova e totalmente originale dell'ordinamento corporativo.

Non più il dominio dell'uomo sugli uomini che si celava in realtà sotto la maschera del liberalismo. Il vero regime della giustizia è quello corporativo, perchè fornisce all'individuo nel sindacato un istituto in cui esso può far sentire la propria voce, i propri bisogni, le proprie aspirazioni.

Non è giusto enunziare i diritti astratti che non abbiano una concreta portata. Tutto il dramma del liberalismo è questo: una eguaglianza e una libertà che non esiste, pur essendo dati dalla legge: quindi la dimostrazione precisa che questa legge è in contrasto con la realtà.

Pertanto il principio corporativo è una rivoluzione sociale più

avanzata della rivoluzione francese. Nella storia infatti, come nella natura non ci sono salti, non si torna indietro.

La storia è una corrente, è un fiume che va avanti e la rivoluzione francese è dietro di noi, è rimasta ad un punto ove si è fermata per incapacità di chiarire, per incapacità di realizzare i propri principî. Noi l'abbiamo sorpassata. La disciplina corporativa impone e riconosce a tutti gli individui la stessa legge e gli stessi diritti. Si debbono immettere nell'ambito del diritto sia le masse lavoratrici, sia i detentori del capitale, dando così allo Stato le possibilità di controllare l'attività economica perché non avvenga, come spesso è avvenuto, che questa agisca contro gli interessi generali della società.

Il sindacato giuridicamente riconosciuto è la pietra angolare dell'ordinamento corporativo perché soltanto il sindacato giuridico possiede il duplice aspetto di essere una spontanea formazione di categoria e di essere anche un organo dello Stato. In tutto il mondo, in Europa, in Asia, in Australia, in America, oggi lo Stato è dominato dal duplice fenomeno dei partiti e dei sindacati. Se si vuole trovare uno sbocco alla crisi degli Stati moderni bisogna trovarlo attraverso una alleanza, noi diciamo una sintesi, tra lo Stato e il fenomeno sindacale per arginare la tirannia dei partiti che oggi prevalgono. Ma ci troviamo di fronte in tutto il mondo all'affermarsi anche della forza delle organizzazioni sindacali o di categoria le quali non intendono più essere respinte dallo Stato, ma intendono conquistarlo superando la partitocrazia.

La virtù vitale dell'ordinamento corporativo consiste nella capacità di inserire i sindacati delle categorie produttrici nello Stato, lasciando però allo Stato il comando politico e ritemprando le sue vene di linfa nuova, delle intatte energie che il popolo ha sempre conservato, sì che lo Stato non sia più soltanto una formazione burocratica, un complesso di leggi, ma la sintesi giuridica di tutte le forze umane operanti della nazione, nella sfera economica e nella sfera morale.

Al sindacato giuridico sono affidati non soltanto compiti materiali, ma anche il compito di formazione di coscienze perchè il sindacato non stipula soltanto i patti collettivi di lavoro, ma abitua

i lavoratori e i datori di lavoro a considerarsi parti integranti del complesso della nazione, ed a considerare i problemi economici non come episodi particolari, ma come aspetti dell'interesse generale.

Il nocciolo dell'ordinamento corporativo è dunque di natura spirituale perché attraverso il riconoscimento dei diritti economici, attraverso la parità concreta delle varie categorie, si costituisce l'unità morale del popolo e l'efficienza politica dello Stato.

Ma non si tratta di voler ripetere domani l'esatto ordinamento corporativo di ieri, che una guerra finita nella disfatta ha distrutto nella realtà politica e nella tessitura giuridica dello Stato. Si tratta invece di riprendere l'idea e gli istituti corporativi e di attuarli in aderenza alle esigenze attuali.

E una differenza profonda vi dovrà comunque essere. Infatti l'esperimento corporativo si è compiuto durante la dittatura di Mussolini e certo senza tale dittatura l'esperimento non si sarebbe potuto fare, perché non si sarebbero potute vincere le forze che lo contrastavano. Pertanto il nuovo ordinamento corporativo si dovrà attuare col metodo elettorale dal basso verso l'alto, nella piena libertà personale di decisione e di iniziativa. E i dati che l'esperienza del ventennio fascista ci ha tramandato sono tali da assicurare che proprio con il metodo democratico l'ordinamento corporativo dello Stato può avere la sua piena e completa attuazione giuridica e politica.

Capitolo Secondo

L'ESPERIMENTO POLITICO

1 — Il sistema corporativo fu messo alla prova dei fatti in un momento di profonda e straordinaria crisi dell'economia europea e americana che si protrasse dal 1929 al 1934 e che colpì l'Italia in modo assai grave.

Per dimostrare la validità e la vitalità della dottrina e degli istituti corporativi, è necessario pertanto analizzare le condizioni, i caratteri e i risultati economici e sociali del ventennio di regime corporativo.

La Carta del lavoro definisce i principî ideali e traccia i lineamenti politici del nuovo Stato moderno, poichè la legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non sarebbe bastata a inserire nell'ambito del diritto i grandi problemi dell'organizzazione economica i quali precisano e rivelano l'intima necessità di un intervento superiore, solo quando siano spostati sul piano politico. La Carta del lavoro ha fatto la sintesi pratica tra la politica e l'economia e ha dato inizio a una fase essenzialmente nuova dello Stato moderno.

Questo sostanziale carattere politico si riscontra in tutte le dichiarazioni della Carta del lavoro e prevale sugli altri suoi aspetti economici, i quali sussistono come corollari secondari ma non esteriori alla vera natura del documento. Pertanto si possono attingere alla Carta del lavoro tutti gli elementi giuridici e tecnici necessari a dar vita sistematica ed organica all'ordinamento corpo-

rativo, in tutte le sue parti e a tracciare le discriminanti ideologiche tra liberalismo, corporativismo e comunismo.

Una simile valutazione della Carta del lavoro diventa particolarmente importante quando si esamini la nuova concezione corporativa del salario. Prima della legge 3 aprile 1926 perdurava la lotta impari fra la domanda e l'offerta di lavoro nella quale ogni singolo imprenditore costituiva per se stesso, secondo Adamo Smith, teorico massimo del liberalismo economico, una « coalizione contro l'isolato lavoratore ». Alla inferiorità naturale del lavoro cui aveva in parte tentato di provvedere il sindacato operaio, a cominciare da quello a tipo riformista delle *Trades Unions* inglesi, sorto e tollerato legalmente dopo lunghi decenni di lotte con lo Stato, ha posto fine in Italia la legge 3 aprile 1926, che ha messo sullo stesso piano le due coalizioni degli imprenditori e dei lavoratori giuridicamente dotati della stessa capacità politica, degli stessi poteri giuridici.

Per effetto di questa legge ha termine la concorrenza iniqua e intestina tra i singoli lavoratori per la ricerca del lavoro e la conquista di un qualsiasi salario e si stabiliscono le basi dell'organizzazione unitaria delle masse lavoratrici. Anche se si tiene conto soltanto dell'aspetto giuridico formale del contratto collettivo, risulta evidente che in Italia la figura del lavoratore salariato fu allora mutata nella sua sostanza.

Oltre a tutelare le diverse fasi della vita dei lavoratori in quanto essa dipenda dall'impresa economica, dentro e fuori dell'azienda, e a sostituirsi quindi al patto leonino in cui quasi sempre si conclude la contrattazione privata fra chi offre e chi ricerca il lavoro, il contratto collettivo cancellò definitivamente il vecchio contratto di locazione d'opera, la locatio operarum, superandola in diritto e in fatto, nel suo concetto e nei suoi effetti.

Ma la norma giuridica non è mai sufficiente per riassumere e rappresentare una fase di elaborazione di nuovi orientamenti sociali e la legge 3 aprile 1926, nella sua nuda lettera, resta al di sotto di ciò che essa stessa annunzia e prepara. Inoltre, se si considera la Carta del lavoro, come si diceva più sopra, per quello che era nella realtà politica di allora, non sarà difficile dimostrare che

il rapporto di lavoro in Italia aveva già cambiato natura e carattere e che non si trattava ormai più di una semplice intesa tra il lavoratore e l'imprenditore, ma si trattava invece di un nuovo collegamento di natura triangolare, di un nuovo nesso politico ed economico insieme, fra il lavoratore e il complesso dell'azienda economica nazionale, sotto la garanzia dello Stato. Dal punto di vista giuridico questo principio va inteso così come si può intendere un problema posto nei suoi termini obiettivi, non ancora sviluppati nei loro particolari aspetti e riflessi, vale a dire come una premessa a una teoria, non una completa teoria.

Vediamo qual è stato lo sviluppo del rapporto di lavoro e del suo contenuto più importante, che è evidentemente il salario, durante il regime capitalistico prima dell'esperimento corporativo. La storia di tale sviluppo è la storia medesima del movimento sindacale, perchè in sostanza il sindacalismo, sia riformista o cattolico o socialista, non ha fatto altro che perseguire il miglioramento delle varie fasi del contratto di locazione di opera, cominciando col fissare un orario di lavoro per arrivare infine alla determinazione di un salario che fosse il più alto possibile.

L'altro sindacalismo, quello anti-statale, rivoluzionario, sorto esclusivamente in Francia ed in Italia e che ebbe il suo filosofo in Sorel, pur dovendo qualche cosa anche allo influsso energetico di Nietzsche, non fu mai uno stato d'animo delle masse lavoratrici, ma solo di minoranze politiche e intellettuali. Esso ebbe una grande importanza politica, specialmente in Italia, ma non ebbe nè da noi nè all'estero influenza apprezzabile nel campo economico. L'organizzazione proletaria, il movimento operaio a sfondo economico, dopo aver ottenuto il diritto o la tolleranza di esistere, ha agito per circa un secolo sul piano del salario, sul presupposto più implicito che esplicito della lotta di classe. I suoi successi sembrano innegabili, se si pensi che le condizioni e il livello generale di vita dei lavoratori non hanno fatto che crescere e migliorare durante tutto un secolo.

Ma guardando in fondo alle cose il giudizio cambia e si arriva a concludere che di questo miglioramento, soltanto assai parzialmente il merito può essere dato al movimento sindacale socia-

lista. E' noto che il sindacalismo, se non è proprio nato insieme col capitalismo, tuttavia si è sviluppato insieme con il progresso tecnico del grande capitalismo e della scienza applicata alla produzione.

La macchina a vapore, l'elettricità, il motore a scoppio, la produzione in serie, ecc., hanno generato i bassi costi e i vasti consumi, l'accumulazione di nuovi capitali e quindi l'attivazione di nuovi mezzi economici e l'aumento del volume del lavoro.

Il sindacalismo ha favorito questo movimento eccitando con la sua pressione il miglioramento tecnico e organizzativo delle aziende, ma senza l'aiuto della scienza i profitti delle imprese non avrebbero potuto crescere in misura tale da lasciare un margine sufficiente per l'aumento progressivo del salario. Un'altra fondamentale condizione ha regolato il ritmo dell'attività sindacale e cioè la perfetta stabilità delle monete in tutto il mondo, stabilità che garantiva l'efficacia concreta dell'aumento graduale del salario in rapporto al suo proprio potere di acquisto.

In sostanza furono lo sviluppo tecnico e razionale della produzione e il perfetto equilibrio finanziario della società capitalista, le due cause prime del miglioramento generale del livello di vita e del benessere a carattere estensivo negli strati più profondi della società moderna.

Le fortune del capitalismo e quelle del movimento operaio sono state inscindibili e questo merito deve essere riconosciuto al liberismo economico, del quale il sindacalismo di classe costituì un corollario, una conseguenza riflessa. L'opera maggiore del sindacalismo socialista bisogna ricercarla da un altro angolo visuale, considerando che le masse lavoratrici hanno spesso conquistato a prezzo di sangue il diritto di organizzarsi e considerando, inoltre, che fu opera del sindacalismo l'aver posto di fronte alla coscienza del mondo il grande problema politico di una più equa organizzazione della società.

Ma la lotta di classe doveva dare infine la prova tangibile di tutta la sua semplicistica irrazionalità, di fronte alle condizioni create dalle conseguenze della prima guerra mondiale.

A un certo momento il valore reale, cioè il potere di acquisto delle varie monete nazionali cadde l'uno dopo l'altro con ritmo pro-

gressivo, annullando a volta a volta tutti gli sbalzi in avanti del salario, che non riuscì più a ristabilire l'equilibrio col valore instabile della moneta.

Intanto era sopraggiunto l'arresto delle grandi scoperte scientifiche e quindi l'arresto dello sviluppo di nuovi mezzi di produzione e di occupazione operaia, il tutto aggravato dall'eccesso delle barriere doganali e dei contingenti di esportazione, che provocarono l'intasamento dei canali di circolazione degli uomini, delle merci e dei capitali che deve caratterizzare la libera attività economica.

La disoccupazione segue come portato ultimo di questa fase economica del mondo civile il quale sembrava aver raggiunto, per un tempo che nessuno avrebbe potuto determinare, il massimo rendimento delle sue possibilità produttive.

In sostanza a un certo punto l'aumento costante del reddito economico complessivo di ciascuna nazione si era arrestato. Finchè il reddito nazionale era in aumento erano aumentati tutti i redditi, sia quello del capitale, sia quelli della terra e della impresa, sia infine il salario; ma quando il reddito nazionale si stabilizza a un determinato livello e, peggio, quando tende a diminuire, il salario non ha più capacità di ripresa. Allora il sindacalismo di classe, che ha beneficiato del periodo ascensionale del progresso moderno, diventa sterile, giunge al punto morto.

Infatti il capitale disponibile, arrestato nel suo accumularsi dall'arresto del progresso economico e incapace di sostenere la pressione salariale del sindacalismo di classe, deve ridurre il numero delle imprese, diminuendo il campo dell'occupazione operaia. Così se la quota del reddito nazionale che si può riservare al salario non è più sufficiente alle richieste sindacali, allora sarà la disoccupazione a ristabilire l'equilibrio dei redditi tra i diversi fattori della produzione, ma l'interesse, il profitto e il salario resteranno immutati nelle loro rispettive proporzioni.

Resistono qua e là, come sporadi, alcuni alti salari, i quali si potrebbero definire salari di zona e di gruppo, ma il livello generale del salario è caduto dovunque, sì che in tutti i paesi ove una tale rilevazione è possibile, si osserva che il salario reale, il guada-

gno operaio odierno, non solo non è mai superiore ma è quasi sempre inferiore a quello del 1914, all'inizio della prima guerra mondiale, con in più un altissimo contingente di disoccupazione che ha ripristinato l'antica concorrenza nell'interno della classe lavoratrice.

La disoccupazione tecnologica è logicamente spiegabile e sopportabile, ma da un'indagine compiuta nel 1933 è emerso che da molti anni ce ne era un'altra di natura permanente, che costituisce la faccia più sinistra del sistema capitalistico. Le sue miserie materiali e morali si accompagnano spesso al benessere circostante come una palude intristisce non lontana da dove prosperano le coltivazioni. Nell'allora ricca Inghilterra, nel paese del Galles del Sud, l'ex re Edoardo VIII incontrò nel 1936 torme di minatori abbrutiti dagli stenti e da una invincibile anemia morale, i quali erano disoccupati fin dal 1921. Quale partito socialista poteva dire di rappresentare legittimamente una classe lavoratrice spezzata in due parti, quella dei detentori dell'occupazione e quella degli esclusi dal circolo sanguigno della vita sociale?

La Carta del lavoro nel suo senso squisitamente politico ha unificato il problema del salario con quello della occupazione operaia. Il salario deve corrispondere secondo la dichiarazione XII della Carta del lavoro « alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro »; ma inoltre, secondo la dichiarazione XXII « lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro ». Il principio si precisa e si dilata nel discorso di Mussolini agli operai di Milano del 1934, nel quale egli chiarisce che la più alta giustizia sociale « significa il lavoro garantito, il salario equo... ». Il sindacalismo corporativo non ripete l'errore del sindacalismo socialista: non la lotta di classe, ma la solidarietà nazionale, e anzitutto il salario stabile.

Qui si delinea il nuovo rapporto corporativo di lavoro in confronto al vecchio contratto di prestazione d'opera al quale non fu dato, nonostante la secolare azione del sindacalismo, di poter

togliere al lavoro la sua qualità di merce, che si può comprare nel così detto mercato della mano d'opera.

Il nuovo elemento per la trasformazione del salario capitalistico in una nuova forma di retribuzione del lavoro è l'istituzione dell'aggiunta di famiglia che realizza d'un tratto l'integrazione del singolo lavoratore nella famiglia, nella categoria economica e nello Stato.

Inoltre, in regime corporativo, a instaurare un nuovo rapporto sociale fra capitale e lavoro è intervenuto lo Stato, il quale regola direttamente mediante tutti i suoi organi fiscali e corporativi, la distribuzione del reddito nazionale tra le varie forme della produzione, in modo che una equa parte di questo reddito sia sempre riservata al lavoro.

Ecco la diretta partecipazione del lavoratore al reddito generale della nazione sotto la garanzia dello Stato, rappresentante responsabile di tutti gli elementi e di tutte le forze della società costituita.

Non si tratta solo di dichiarazioni, di direttive, di tendenza, ma si tratta di fatti già avverati in larga misura. Una parte rilevante della pressione fiscale è da tempo destinata a creare, attraverso i lavori di interesse pubblico, nuove possibilità di occupazione operaia, mentre una vigilanza continua di ogni giorno assicura che le imprese economiche non ripieghino su se stesse e il capitale non ripeta l'operazione già fatta nei confronti del sindacalismo di classe, di ridurre, cioè, il totale dei lavoratori occupati per ridurre l'ammontare del capitale salari.

Alla luce di questi concetti si può concludere che in regime liberista il sindacalismo socialista di classe ha seguito il criterio del salario intensivo senza prevedere (e non lo avrebbe potuto, perché nessuno poteva prevedere e tanto meno indicare il punto massimo dello sviluppo scientifico applicato alla produzione) che a un determinato momento larghi strati delle masse lavoratrici sarebbero rimasti senza salario, preda all'avvilimento della disoccupazione.

A questa calamità si è ritenuto di poter provvedere col sussidio di Stato; tuttavia il problema non si risolve in pratica o in misura assai limitata, mentre lo Stato liberale non può pretendere

di poter riscattare il passivo morale della disoccupazione con un semplice sussidio.

In regime corporativo, invece, il sindacalismo giuridico segue la politica del salario estensivo, mentre lo Stato crea esso stesso le condizioni nelle quali questa politica si possa realizzare. C'è dunque un collegamento politico diretto fra l'impresa economica, i lavoratori e lo Stato, insieme col rapporto di natura giuridica fra il lavoratore e l'imprenditore, donde risulta un vero e proprio rapporto triangolare tra lo Stato, l'impresa e i lavoratori, con triplice aspetto, giuridico, politico ed economico, nel quale non è più possibile riscontrare i caratteri di quella specie di fatto personale fra chi chiede e chi offre il lavoro, qual è la locazione d'opera.

Insomma lo Stato imponeva la sua disciplina alle forze sociali della produzione e dava in corrispettivo la garanzia del lavoro alle imprese produttrici e alle categorie lavoratrici.

Qui è il nocciolo della trasformazione sociale che si andava attuando e solo muovendo da questa premessa si poteva delineare una teoria sistematica dell'economia e dello Stato corporativo.

2. — Le dichiarazioni XII e XIII della Carta del lavoro, hanno delineato un'idea nuova del salario, che resta al di fuori di tutte le teorie enunziate dalle diverse dottrine economiche su questo grande problema, nel quale si sono riassunti i dati e i motivi della secolare questione sociale. Per tale nuova idea, il salario si solleva dal suo piano di istituto economico e assume anch'esso un contenuto e un fine morale, diviene, cioè, lo strumento più idoneo per realizzare la solidarietà e la collaborazione di classe.

Infatti, quando la dichiarazione XII prescrive che il salario deve corrispondere alle esigenze normali di vita, alle necessità della produzione e al rendimento del lavoro e quando, per determinarne la misura, la dichiarazione XIII chiama in causa gli organi dello Stato affinché forniscano alle parti contraenti i dati relativi al costo della vita, alla situazione complessiva dei redditi industriali e alla capacità di acquisto della moneta, all'elemento economico si è ag-

giunto un fattore politico con cui il concetto stesso di salario si trasforma, si libera definitivamente dall'oscuro automatismo cui l'avevano condannato le teorie materialistiche.

Le dichiarazioni XII e XIII della Carta del lavoro contengono insieme con le proposizioni di principio anche le norme di carattere regolamentare, creando un solido nesso fra le ragioni dell'equità e le esigenze pratiche dell'organismo economico, ed esse pertanto rappresentano un indirizzo morale e giuridico nuovo in materia di paghe operaie, ma non pongono le basi di una teoria e tanto meno di un'ennesima legge del salario.

In un regime corporativo si tende a determinare un tipo mobile di salario reale, nel quale si manifesti materialmente il legame permanente che intercorre fra gli interessi dei lavoratori e gli interessi complessivi della produzione, fra la causa del lavoro e quella della Nazione. Per questo le caratteristiche di cui deve essere dotato il salario vengono riassunte in formule late e generiche le quali restano vastamente opinabili o, meglio, adattabili alle situazioni, ai fatti, ai bisogni della vita quotidiana.

« Le esigenze normali di vita » cui il salario deve anzitutto corrispondere, possono, anzi sono, nei confini medesimi di una nazione, nettamente diverse tra regione e regione perché esse vanno connesse all'ambiente fisico, meteorologico. Ciò che è necessario a Torino, sia dal lato alimentare, sia da quello dell'alloggio, diventa superfluo e forse anche dannoso, per esempio, a Palermo. Anche il criterio delle « possibilità della produzione » non può funzionare se non parzialmente e solo nei riguardi dei grandi rami di attività produttrice, ma non in quelli delle singole categorie rappresentate dai sindacati cui spetta di stipulare il contratto di lavoro, se non si vuole ammettere che nei momenti di grave crisi economica e quindi di mancati profitti, anzi di perdita da parte del capitale investito nell'impresa, il salario possa essere ridotto a zero.

Più preciso è il rapporto stabilito fra il salario e il « rendimento del lavoro », il quale rapporto agisce costantemente sia sugli individui e sia sulle categorie, riaffermando i diritti dell'intelligenza e della volontà e creando le condizioni per la necessaria selezione dei migliori. Ciascuna delle norme e degli enunciati salariali della

Carta del lavoro non ha consistenza isolata e tutti si completano a vicenda e acquistano nel loro insieme una funzione rinnovatrice e rigeneratrice dei diritti e dei doveri del lavoro.

Quindi il salario, su tali presupposti, non ha limiti di minimo e di massimo, sfugge alle formule precostituite della teoria, non ha leggi proprie e si forma secondo l'andamento generale della vita della Nazione, su cui agiscono irrazionalmente innumerevoli fattori e su cui interferiscono visibili e invisibili forme dirette e riflesse, che vanno dalla capacità tecnica delle classi dirigenti economiche alle vicissitudini delle stagioni; dalle ripercussioni di un fatto o di uno stato d'animo politico, alle conseguenze di una operazione finanziaria eseguita all'interno e all'estero, ecc.

Nelle condizioni di fermezza concettuale e di empirismo nel metodo, nella fase di assoluta instabilità economica di quegli anni, la Carta del lavoro ha soprattutto una funzione ideale e costituzionale, quale solenne manifestazione della volontà politica di un regime fondato da una rivoluzione popolare.

Bene al di là della scienza economica liberista, intanto gli studiosi fascisti di economia che si erano dedicati alla formazione di una teoria del salario nell'ordinamento corporativo, percorrevano molta strada fra la dottrina di ieri e la realtà di quel periodo.

E' indubbio che la definizione da essi consacrata di « salario corporativo » sia espressiva e originale.

E per dare a questa definizione un senso concreto, in cui si manifesti la nuova realtà dei rapporti sociali fra le classi creata dal regime corporativo, bisognava ricercarne i dati al di fuori dei principî della vecchia scienza economica, perché altrimenti in base a tali principî tra il sostantivo salario e l'attributo corporativo ci sarebbe piena contraddizione in termini.

Il salario secondo la cinica formula di David Ricardo è « il prezzo naturale del lavoro », altro non è stato e non sarebbe mai stato; perciò i soli attributi che esso sopporta, sono tutti di carattere materiale, quantitativo.

Molto prima che nascesse la moderna scienza economica, anche i filosofi della Chiesa hanno trattato della giusta remunerazione del lavoro, ma essi si riferirono naturalmente alla giusta mercede,

perché allora il salario in senso capitalistico non esisteva. Poi Leone XIII nell'enciclica « Rerum Novarum » ha affermato che « il salario non dovrebbe essere insufficiente a fornire i mezzi di sussistenza all'operaio sobrio e onesto », intuendo la difficoltà di modificare i termini di un istituto economico così completo e inalterabile qual è il salario con attributi di carattere etico.

Doveva essere la rivoluzione corporativa, che ha proclamato l'unità fra economia e politica e il diritto dello Stato di dare un orientamento morale alle forze della produzione, a spezzare la ferrea dialettica del vecchio rapporto fra capitale e lavoro. La nuova concezione corporativa del salario è sostanzialmente politica e non potrà appartenere alla scienza economica se non quando questa sarà riformata sui nuovi dati della dottrina politica e dell'esperienza economica dell'ordinamento corporativo.

E sarebbe utile che i teorici trovassero un nome nuovo per il giusto compenso del lavoro in questo tempo. Si potrebbe suggerire quello di retribuzione. La mercede è stato il compenso del lavoro artigianale e servile del medio evo, il salario quello del capitalismo, la retribuzione potrebbe essere quello del sistema corporativo. Comunque, la politica del giusto compenso del lavoro in regime corporativo non ha ancora rivelato tutte le sue caratteristiche e tutti i suoi fini, onde è da prevedere che gli studi fatti con intenti sistematici per una teoria del salario corporativo avranno necessariamente bisogno di essere riveduti il giorno, che noi riteniamo immancabile, in cui si darà nuovamente vita ad un ordinamento corporativo dello Stato.

Forse il carattere sostanziale della retribuzione del lavoro in regime corporativo è che qui, sul piano non astratto, ma assolutamente concreto del salario, si sia gettato senza scosse il ponte di passaggio fra i problemi della produzione, risolvere i quali fu benemerenza del regime liberista e il problema della distribuzione, che fu il massimo argomento della critica socialista.

Le due fasi di produzione e distribuzione sono indissolubili; un'ottima produzione non giova in pieno alla società nazionale se non è accompagnata da un'ottima distribuzione.

Questa è la più alta giustizia sociale.

Si tratta di determinare praticamente una più equa parte del reddito nazionale da corrispondere ai lavoratori e una altrettanto equa parte da corrispondere al profitto dell'impresa e all'interesse del capitale, che possono essere entrambi di pertinenza privata e pubblica insieme.

Per riconoscere e misurare la portata reale di questa sintesi fra produzione e distribuzione, occorre anzitutto allacciare il problema del salario a quello della occupazione operaia, tenendo presente che in tutto il mondo, all'infuori dell'Italia e della Germania, politica salariale e politica della disoccupazione erano condotte indipendentemente l'una dall'altra.

Questo criterio di interdipendenza fra occupazione e salario era una delle manifestazioni documentali dell'indirizzo sociale del regime, che Mussolini aveva quindi definito nel suo discorso agli operai di Milano del 1934 e che si riassumeva nel nuovo grande principio del « diritto al lavoro » ripreso platonicamente dalla Costituzione vigente. Allora ciò significava « il salario permanente », commisurato ai reali bisogni dell'uomo civile e alle reali possibilità dei vari momenti della situazione economica. In regime liberista è chiaro che nei momenti di contrazione dei traffici e di minore domanda delle materie prime fondamentali, il reddito economico discende e anche la occupazione operaia diminuisce, così come tende a risalire, nei momenti di maggiore volume degli scambi e dei consumi. Pertanto nel mondo economico esiste ormai stabilmente una vasta zona paludosa che il liberalismo non riesce a bonificare: la zona della disoccupazione. Nell'ordinamento corporativo si sono trovati i mezzi per colmare questa triste palude della civiltà attuale e i mezzi li forniscono insieme il profitto, l'interesse ed eccezionalmente il salario medesimo.

Per restare nell'ambito del salario esso concorre a volte a questa grande impresa di bonifica sociale, sacrificando parte del proprio aumento all'aumento del totale dei lavoratori occupati nei singoli rami di produzione.

E non veniva meno per questo la pressione sindacale verso il rialzo delle paghe operaie, che fu e sarà sempre uno dei fattori principali per il miglioramento dei sistemi tecnici della organizzazione

aziendale, con conseguente diminuzione dei costi e maggior rendimento della produzione.

Ma altri mezzi occorrono oggi, in questo periodo di quasi perfezione tecnica, se si vogliono fare gli interessi delle masse lavoratrici, e il migliore tra tutti sarà la pressione sindacale per l'aumento dell'occupazione operaia in tutti i settori, in tutte le aziende. In sostanza occorre mettere l'accento, così come le organizzazioni sindacali di allora hanno fatto, oltre che sulla quantità, soprattutto sulla continuità del salario.

Pertanto sembra lecito pensare che per delineare una figura corporativa del salario, non si debba ricorrere soltanto alla dottrina economica, ma anche alla dottrina politica, tracciando anzitutto una linea tra questi due punti: da un lato il principio morale del diritto al lavoro, dall'altro l'istituto del contratto collettivo.

Col primo punto si va al di là delle leggi automatiche del salario tutte basate sul presupposto della merce lavoro e si rifiuta, quindi, il dato egoistico della disoccupazione insopprimibile, riscattata socialmente dal sussidio statale di disoccupazione. Col contratto collettivo si potranno poi determinare i salari in rapporto all'impiego qualitativo e quantitativo dei lavoratori a seconda dell'entità delle aziende, sino a raggiungere il massimo equilibrio possibile tra i mezzi di produzione e l'andamento dello sviluppo demografico nazionale. In linea astratta tanto maggiore sarà la pressione per l'occupazione dei lavoratori, quasi altrettanto minore sarà il livello del salario. Ma l'Italia che si apprestava a fare del suo impero d'Africa una terra di razza bianca nel giro di pochi decenni, l'Italia che si preparava a estendere vastamente la sua espansione economica, era certa che la pressione per l'occupazione operaia si dovesse rallentare e che le prospettive del salario dovevano essere considerate buone anche per un prossimo avvenire.

3 — L'organo esecutivo della politica economica era la corporazione, tipico istituto nuovo in cui si incontrano i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dell'amministrazione dello Stato, in piena parità giuridica.

Le corporazioni debbono predisporre i programmi generali di attività in ciascuno dei diversi settori della produzione, per ciascuno dei quali era istituita una apposita corporazione di categoria o di prodotto economico.

Lo scopo finale dell'ordinamento corporativo era un sistema economico nuovo, diverso sia da quello costituito dal liberalismo, sia da quello enunziato dalla critica socialista e parzialmente realizzato in Russia, annullando queste due ipoteche ideali poste sulla civiltà del mondo.

E' da notare anzitutto che si è potuto procedere alla costituzione delle corporazioni perché avevamo dietro di noi molti anni di sindacalismo a carattere nazionale e unitario giuridicamente riconosciuto, che avevano già posto le condizioni e le basi morali e sociali della economia corporativa.

La corporazione è sempre stata un presupposto del sindacato giuridico e tutta la politica salariale dei patti di lavoro, allora completa in tutti i campi della produzione, costituisce la prima grande fase dell'economia corporativa.

Pertanto non si trattava di passare dalla fase sociale alla fase economica. Una simile distinzione concepita come un'antitesi, è arbitraria, essendo proprio una profonda trasformazione sociale, cioè morale ed economica, quella che si doveva portare fino in fondo.

E per compiere questa trasformazione, già in corso sin dagli albori politici del fascismo, non ci si poteva affidare a visioni del tutto economistiche della vita, né bisognava credere di potersi servire a priori di uno schema teorico e rigido di corporazione buono per tutti i campi della produzione. Il metodo dialettico delle enunciazioni teoriche da cui si traggono le deduzioni pratiche spesso inumane non poteva essere seguito. Vale a dire che la corporazione di categoria doveva rispondere ad un solo criterio e ad una sola

idea animatrice, ma doveva realizzarsi in modo diverso a seconda dei diversi campi economici in cui doveva operare.

Il panorama completo di una economia moderna si presenta suddiviso in tre grandi settori. Il primo si può definire il settore naturale e di attività diretta della vita economica, ed è l'agricoltura; il secondo, invece, è il settore meccanico e di attività riflessa ed è l'industria; il terzo, infine, di attività a un tempo sussidiaria e autonoma nei confronti degli altri ed è il settore del commercio e dei servizi, in cui si comprendono la banca e i trasporti. Si deve, inoltre, rilevare il settore della professione e delle arti.

Vediamo i caratteri particolari di queste attività di fronte al problema corporativo.

Nell'agricoltura non vi sono categorie economiche autonome cui corrisponda l'impresa agricola; vi dominano invece le posizioni sociali e tecniche, cioè i proprietari e gli affittuari, i mezzadri e i coloni, i coltivatori diretti e i braccianti, ecc.; mentre nell'azienda agricola moderna vi è sempre la molteplicità e l'avvicendamento delle colture.

In agricoltura, quindi, la categoria intesa come elemento tecnico della produzione è irrilevante e non poteva costituire la ragione d'essere della corporazione.

Non si potevano fare evidentemente le corporazioni dei proprietari terrieri, del bracciantato, della mezzadria, eccetera.

Non restava pertanto che fermarsi alla realtà delle produzioni agrarie e fare quindi le corporazioni dei cereali, della zootecnica, del legno, delle fibre tessili, ecc., tenendo conto che i prodotti agricoli fondamentali sono pochi, sette od otto in tutto, e precostituiti dalla natura, cioè non moltiplicabili per volontà della scienza e del lavoro umano.

Profondamente diversa si presentava la situazione dell'industria. Qui vi sono le categorie economiche costituite in perfetta rispondenza ai vari rami della produzione, mentre l'impresa è unitaria, cioè provvede alla produzione di un solo tipo di beni economici. In uno stesso podere si possono avere tutte le colture agricole fondamentali, nello stabilimento metallurgico, invece non si possono produrre, per esempio, anche le materie chimiche.

Inoltre il concetto di prodotto nell'industria ha un suo proprio valore in quanto esso può svilupparsi parallelamente allo sviluppo della scienza e dei bisogni dell'uomo, sviluppo che è di per se stesso indefinito e illimitabile.

Se si fosse voluto costituire le corporazioni per prodotto industriale, sarebbe stato necessario riferirsi ad un criterio piattamente merceologico del tutto esteriore alla realtà sociale. La corporazione di categoria apparve quindi l'unica soluzione logica perché la categoria economica è nell'industria comprensiva dei fattori tecnici e sociali di ciascun ramo della produzione. Industrie tessili, meccaniche, chimiche, edilizie, elettriche, siderurgiche, dell'alimentazione, eccetera, costituiscono ciascuna una corporazione di categoria. Nell'attività del commercio e dei servizi si possono riconoscere due momenti: uno nel quale il servizio agisce in modo autonomo e uno nel quale esso agisce nello stesso tempo dell'attività propriamente produttiva dell'agricoltura e dell'industria. Il credito, il commercio e il trasporto, sono sempre condizioni necessarie all'attività produttrice e come tali esse debbono quindi partecipare con forze proporzionali a tutte le corporazioni agricole di prodotto e a tutte le corporazioni industriali di categoria.

Ma nell'economia moderna così complessa e specializzata, i servizi economici o attività terziarie hanno anche fasi proprie di compiti e di funzioni.

Esse si dovevano quindi raggruppare nelle corporazioni del turismo e dell'ospitalità, della banca e delle assicurazioni, della navigazione marittima e aerea, dei trasporti terrestri, eccetera.

Le professioni e le arti, oltre a costituire una corporazione dello stesso nome, partecipano come elemento costitutivo a tutte le altre corporazioni.

La corporazione doveva essere un organo di direzione e di coordinamento economico e non soltanto il punto di incontro fra datori e prestatori d'opera a lato del sindacato e della magistratura del lavoro, mentre le controversie collettive di carattere contrattuale vanno sparendo avendo perduto qualsiasi carattere di drammaticità.

Si doveva dunque risolvere anzitutto il problema di che cosa

sarebbe stata la corporazione nell'ordine giuridico del regime. Se, cioè, la corporazione doveva restare un organo dell'amministrazione dello Stato senza responsabilità ed iniziativa propria, o doveva essere invece lo sbocco politico e ideale del sindacalismo, assumendo la figura di organo costituzionale del sistema costituito.

Indubbiamente la risposta si presentava diversa a seconda che si considerava il problema dal punto di vista dell'economia agricola o dal punto di vista industriale e commerciale, nell'intesa e nella convinzione che la corporazione è l'organo nuovo creato dalla rivoluzione fascista per eliminare i danni e le deficienze del capitalismo e per essere quindi l'alternativa sociale della tesi comunista.

E allora è equo riconoscere che i concentramenti capitalistici, la lotta di classe, le società anonime, le vessazioni dei monopoli e le speculazioni monetarie sono tutti fenomeni dell'industria e della finanza. La civiltà e la scienza moderna hanno trasformato il mondo in profondità attraverso grandi operazioni industriali, coinvolgendo l'agricoltura solo al momento della crisi di queste immense operazioni.

L'agricoltura infatti ha continuato la sua strada resistendo su posizioni millenarie. La mezzadria, che in qualche regione è un modello di organizzazione sociale, era praticata alle porte di Roma fin dal V secolo dai Benedettini, grandi custodi della cultura latina. La piccola proprietà è sempre esistita in agricoltura, così come il latifondo, che è ricorrente nelle vicende della storia.

I grandi problemi dell'agricoltura italiana, quali una razionale politica di redenzione rurale e la bonifica integrale, sono i problemi stessi del regime e non specifici di un settore economico.

Restano quindi quelli della metodica divisione del latifondo con la conseguente « sproletarizzazione » del bracciantato e la disciplina delle colture.

L'iniziativa privata in agricoltura non ha fatto fallimento, e di questo si deve prendere atto, ma nell'industria essa è in discredito e deve essere rivalutata mediante l'intervento dell'iniziativa pubblica concentrata nella organizzazione sindacale e nella amministrazione dello Stato.

E' in questo campo che maggiormente la corporazione deve operare. Essa deve predisporre i programmi di produzione per ogni ramo dell'economia, eliminando e contraendo le attività esistenti o favorendone delle nuove; controllare i consorzi di produzione e la indisciplinata concorrenza, formare i contratti economici collettivi tra le categorie produttrici che forniscono, trasformano e consumano le materie prime e i prodotti. Per far tutto questo occorre intervenire in tutti i vecchi rapporti giuridici ed economici ed era quindi necessario costituire una corporazione che dettasse norme cui dovevano sottomettersi gli individui e le imprese; perciò le corporazioni dovevano essere organi permanenti investiti del potere normativo, mentre al Comitato corporativo centrale spettava l'indirizzo e il coordinamento generale.

Potere normativo solo in materia economica e non anche in materia di rapporti di lavoro, perché questi debbono essere lasciati integralmente al sindacato.

Ma la parola normativo suona come prefazione di legislativo e poichè non si può spezzare l'unità legislativa, inevitabilmente il Consiglio nazionale delle corporazioni doveva fondersi con la Camera dei deputati e costituire la nuova assemblea legislativa della rappresentanza nazionale.

Non è questa la sede per valutare la soluzione data a tale problema con l'istituzione della Camera dei fasci e delle corporazioni, in luogo dell'abolita Camera dei deputati nell'anno 1939.

In proposito pubblichiamo parte di ciò che l'autore scrisse sullo stesso argomento in un suo libro del 1958.

« La rappresentanza sindacale era stata attuata nel Consiglio Nazionale delle corporazioni, ma i dirigenti del Partito fascista non erano rappresentanti, erano capi, gerarchi. Perciò la Camera dei fasci e delle corporazioni risultava eterogenea e inorganica e soprattutto non rappresentativa di un sistema politico unitario, in quanto prescindeva dalla sovranità nazionale.

« Fu un errore sopprimere l'elemento elettorale, perché si oppresse la partecipazione diretta dell'individuo all'organo legislativo. Il fondamento della rappresentanza, come il fondamento del-

l'autorità deve restare nell'uomo, affinchè la rappresentanza sia autentica e la sovranità sia legittima.

« E' lecito affermare che la Camera dei fasci e delle corporazioni fu solo un esperimento collegato con le esigenze della guerra imminente, e che se il regime fascista non fosse stato travolto nella sconfitta della guerra tradita, sarebbe stato ripristinato il diritto elettorale su base organica e si sarebbe potuto creare l'assemblea legislativa tipica e originale della rappresentanza corporativa ».

Comunque nella Camera dei fasci e delle corporazioni vi erano i rappresentanti degli interessi per legiferare in materia economica ed i rappresentanti delle forze morali per legiferare in materia politica ed etica in senso lato; ma l'assemblea doveva essere unica perchè legislazione economica e legislazione politica sono una cosa sola nella unità morale dello Stato.

L'ordinamento corporativo così costituito avrebbe avuto ulteriori sviluppi sul piano sociale, realizzando nell'industria ciò che l'agricoltura ha già fatto da tempo immemorabile, vale a dire la compartecipazione del lavoro al profitto dell'impresa economica e alla direzione dell'attività produttrice dell'azienda, il che significa la sostanziale abolizione del salario e la fine della figura sociale del proletario.

Del resto affermare la necessità di abolire il salariato non è nemmeno una cosa straordinaria, se il conte di Cavour era giunto alle stesse conclusioni oltre cento anni or sono; occupandosi della sua azienda risicola nel vercellese, egli aveva compreso che il salariato, almeno in agricoltura, era una figura transitoria dell'economia moderna.

4 — Il valore politico essenziale dell'ordinamento corporativo consiste in questo: che esso risolve il dualismo degli elementi produttivi della società e concilia quindi il contrasto, che rode tutti gli Stati moderni, fra i pubblici poteri e l'organizzazione economica della società.

Sorpassato il gioco dei partiti, intesi anche come portatori degli interessi dei vari gruppi economici, le corporazioni ereditano il compito di assumere la tutela e la rappresentanza di tali gruppi, favorendone l'evoluzione trasformatrice diretta a mitigarne progressivamente gli squilibri e i dislivelli reciproci.

La legge che le ha istituite attribuisce alle corporazioni il potere di dettare le norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi e per la disciplina unitaria della produzione. Evidentemente la legge non voleva precisare nè restringere i limiti di attività della corporazione, la quale appunto per questa vastità generica della dizione che ne stabilisce i poteri, appare come l'organo diretto della trasformazione sociale che intanto si stava svolgendo sotto i nostri occhi, e inoltre la legge ha voluto essere generica per non commettere l'errore di tentar di cristallizzare in una formula giuridica il cangiante e qualche volta contraddittorio dinamismo di una trasformazione rivoluzionaria, animata e guidata dal mito e dal principio dello Stato di popolo.

Poichè si affida alla corporazione la disciplina unitaria della produzione, le si affida anche il compito di esercitare il controllo sull'attività di ciascun settore economico e di stabilire un solido legame fra il privato interesse delle imprese e l'interesse pubblico, mediante una coordinazione e una direzione collettiva di tutta l'attività economica. Per orientarsi nel momento drammatico del 1929-1934, alcuni hanno osservato che le crisi economiche moderne non sono in definitiva che gli effetti della sproporzione fra produzione e consumo per eccesso di produzione, di cui la macchina e non più l'uomo sarebbe diventata la dominatrice irresponsabile. Ne consegue che se fino al declinare del secolo diciottesimo, cioè fino alla nascita del capitalismo industriale, si rischiava, e a volte anche di morire di fame per colpa delle carestie, oggi si corrono gli stessi pericoli per colpa dell'abbondanza. Questa teoria se non è un gioco di parole appare tuttavia monca e assai poco convincente. Non si tratta probabilmente di eccesso di produzione, ma piuttosto di mancanza di intese e di relazioni coordinate fra produzione e consumo.

In verità, perché mai, dato e non concesso che sovraprodu-

zione vi sia stata, la sovraproduzione dovrebbe deprimere il consumo? Se i bisogni umani, nelle zone più civili, sono certamente infiniti, non si comprende perché tali bisogni avrebbero cessato di farsi sentire di fronte alla aumentata potenza produttrice della macchina. E del resto, si potevano allora rovesciare i termini e presentare quest'altra formula: dal punto di vista economico la crisi è la risultante di una improvvisa e impreveduta diminuzione generale dei consumi e di abbassamento del livello di vita di tutti i popoli del mondo, di cui non si conoscono le cause che sono forse esclusivamente di carattere morale e politico.

La produzione in serie e la grande accusata, che è la macchina, sarebbero fuori causa, perchè la crisi dovrebbe essere definita invece come una crisi di sottoconsumi. Questa formula può essere vera almeno quanto la prima ed è meno semplicistica.

Infatti, il peso dei fattori morali e politici nell'economia moderna è immenso, quantunque non risulti che i cultori di economia pura abbiano tentato di valutarne l'andamento e gli effetti. Per esempio, non si è mai pensato di fare un calcolo del sottoconsumo mondiale rappresentato dalla scomparsa del consumatore russo, che era costituito allora di 190 milioni di persone, da tutte le produzioni agricole e industriali di qualità superiore. Lo stesso può dirsi del sottoconsumo di tutti i prodotti tessili, intimamente legati ad alcune fondamentali colture agricole, provocato dal movimento indiano di parziale ostracismo alle merci dell'Inghilterra e dell'Europa in genere. E così dicasi del sottoconsumo provocato dall'enorme disordine della Cina, come di quello costituito dal super-dumping del Giappone, ove un popolo di 80 milioni di produttori si era imposto con entusiasmo di natura quasi religiosa, il carico di lavorare e produrre forse a vuoto e certo in perdita, allo scopo evidente di elevare la civiltà del paese del sol levante, ad un grado più alto di quella occidentale.

Tutti questi fenomeni, esclusivamente morali e politici, hanno spinto al sottoconsumo circa 1000 milioni di uomini, fra cinesi, russi, indiani e giapponesi, i quali si sono volontariamente — per scopi non economici — votati ad un più basso livello materiale di vita. Tutto ciò potrebbe essere corredato da una elencazione impo-

nente di fatti e di cifre con che si potrebbe senz'altro costituire la teoria del sottoconsumo in opposizione a quella corrente della sopraproduzione come causa di tutte le crisi economiche. Su questi elementi e su queste esigenze si possono ricercare e reperire i motivi contingenti che hanno consigliato per un certo periodo la politica italiana dell'autarchia economica, la quale non è tuttavia un elemento intrinseco della dottrina corporativa.

Sia che il disagio del mondo contemporaneo fosse causato dalla sovraproduzione sia dal sottoconsumo, resta il fatto di uno squilibrio profondo e di un'evidente mancanza di contatti e di collegamenti razionali fra produzione e consumo, o se si vuole, fra la domanda e l'offerta. In questo squilibrio, nella zona deserta che separa produzione e consumo, c'è una zona di attività, un campo importante per l'intervento della corporazione, perchè certo, se la produzione cresce e potenzialmente potrebbe crescere ancora in misura incalcolabile, il difetto è nel modo di produrre e nella distribuzione della ricchezza.

Coordinare e disciplinare quindi le direttive e gli organi della produzione, deve essere il compito dello Stato corporativo. Non più interventi parziali e manovrati in questo o quel settore, ma una politica economica che si impadronisca fino in fondo delle necessità nazionali e concateni tutte le forze produttrici ai fini di queste necessità.

In sostanza, la corporazione deve ricercare e precisare gli obiettivi più utili e meno costosi della nostra attività economica, in ciascun ramo di produzione, per evitare gli sperperi di ricchezza e gli inutili sforzi.

Così ciascun ramo di produzione si perfeziona spontaneamente e diminuisce sempre più i suoi costi, favorendo il progressivo aumento dei consumi interni, dopo di che acquista i titoli e le possibilità per conquistare i consumatori esteri.

Ci fu in quegli anni anche il fenomeno dell'ingorgo mondiale dei prodotti perchè la produzione era ancora quasi dovunque all'estero sul piano del privato tornaconto speculativo e non su quello della solidarietà intesa sia nel senso sociale sia nel senso pratico. Si preferiscono, per esempio, colture estensive, quando sarebbero

necessarie colture intensive, si producono materie prime quando sarebbero necessari i manufatti e viceversa, non si rinnovano gli impianti tecnici per non svalutare i capitali investiti, si fabbricano cose inutili e non richieste, mentre non si fabbricano quelle di cui c'è penuria; insomma si produce in modo irrazionale e inorganico, senza tener conto della possibilità contingente dello smercio dei prodotti, avendo di mira il solo interesse immediato del gruppo economico di ciascun settore di produzione, senza contatto con gli altri settori, senza una visione generale dei propri medesimi interessi, prescindendo dagli interessi generali.

Il carattere moderno dell'industrialismo è infatti quello di essere isolato. La grande fabbrica sorta dai concentramenti suggeriti dal costoso impiego della forza motrice, ha le sue esigenze, la sua dialettica inesorabile del tutto materiale e meccanica che non può tenere rapido e tempestivo conto delle fluttuazioni dei mercati, né si può sottomettere volontariamente a un vago principio di interesse generale che d'altronde nei suoi propri, specifici confronti, nessuno ha mai definito. La grande fabbrica, una volta in funzione, deve produrre e soltanto produrre, perchè fermarsi sarebbe la rovina. In questo senso la macchina si impadronisce dell'uomo, lo supera, diventa essa stessa una individualità sociale. Il commissario agli esteri della Russia, Molotoff, individuò benissimo i termini della situazione tanto nei paesi capitalistici quanto nel paese dei sovietici dicendo: « In regime liberale ogni fabbrica ha un piano di attività, ma fuori della fabbrica c'è dappertutto l'anarchia; in regime comunista c'è un piano generale economico, ma dentro ogni fabbrica c'è l'anarchia ».

Anche nella sfera economica, qualcuno che stia più in alto di tutte le imprese di produzione, e questo qualcuno non può essere che lo Stato, deve dare alla produzione le direttive e le norme. Lo Stato non può essere più soltanto una tessitura giuridica, ma deve avere un contenuto, una volontà economica. La discriminante fra il secolo XIX e il secolo XX è costituita anche da questa evoluzione della dottrina dello Stato che ormai tutti sentono debba essere munito dei poteri per dominare le strutture e le energie economiche del paese e sia pertanto la manifestazione unitaria degli in-

teressi materiali e morali del popolo. Per definire questo tipo di Stato, che è lo Stato corporativo, non basta riferirsi al concetto dell'intervento dei pubblici poteri nell'economia, in quanto l'intervento può avere carattere di eccezionalità e non di sistema. Si tratta, invece, di riconoscere come permanente e naturale dello Stato, la funzione di dirigere l'economia della nazione, attraverso gli organi medesimi dell'attività economica, che debbono essi stessi fornire i quadri dirigenti e responsabili dell'andamento della produzione.

La corporazione rappresenta lo stato maggiore di ciascun ramo di produzione.

Oltre alle sue funzioni sociali, vasti orizzonti di lavoro si aprono dinanzi alla corporazione. La trasformazione agraria, progressiva ma rapida del latifondo di pari passo con la bonifica integrale; la disciplina delle colture agricole, la quale deve essere stabilita al più presto per evitare i disastri delle monocolture che hanno impoverito nel giro di pochi anni intere regioni, e per avviare l'Italia ad alcune coltivazioni che essa dovrebbe avere e non ha, considerando che l'agricoltura, lontana dai centri meccanici e dalle correnti vive dei mercati, con le sue sole forze può anche meno dell'industria coordinare la propria attività ai bisogni generali cui deve provvedere.

L'economia individualistica cede il posto all'economia sociale degli individui, dei gruppi, dello Stato in una armonia dinamica di tutte le forze nazionali. Il bisogno di questa solidarietà è oggi così sentito, che sono stati proprio gli organi del processo economico con le loro associazioni e i loro consorzi e con le insistenti richieste di intervento statale nei diversi settori produttivi, a porre praticamente i dati della funzione economica dello Stato. In regime corporativo si passa dall'empirismo al sistema e si pongono le premesse di una politica economica nuova che ripudia le premesse dell'economia liberista.

5 — I problemi dei rapporti, delle coordinazioni, dei collegamenti del sistema corporativo con gli altri organi amministrativi e costituzionali dello Stato che prima si profilavano sotto forme incerte, si sono delineati ad un certo punto in tutta la loro portata politica.

Non si tratta soltanto del complesso delle imprese produttrici, anzi il punto centrale del problema, quello del funzionamento integrale delle corporazioni, si trova precisamente nella cornice dell'organizzazione amministrativa dello Stato.

Le corporazioni hanno due funzioni e due compiti fondamentali da assolvere oltre quello di conciliare le controversie collettive di lavoro, generalmente di carattere salariale:

1) dare il proprio parere, che può essere facoltativo od obbligatorio, alle pubbliche amministrazioni in tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attività economica per cui ciascuna corporazione è costituita;

2) elaborare e preparare le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.

Su questi punti gli equivoci sono possibili, anche di carattere fondamentale, quali il conflitto di competenza e il contrasto sistematico fra i ministeri e l'ordinamento corporativo. E' evidente che se un ministero, cioè l'organo centrale di governo, dichiarasse che questo o quell'altro argomento non può essere sottoposto ad una qualsiasi corporazione perchè esso è di sua propria esclusiva competenza e, peggio, se il medesimo ministero negasse di far conoscere alla corporazione interessata il proprio pensiero e le proprie direttive su un determinato argomento, nella presunzione che le categorie interessate non possano e non debbano discutere quella che è, insomma, l'alta opinione dello Stato sovrano, le possibilità di vita e di attività delle corporazioni sarebbero tagliate alle radici.

Che accoglienza ha fatto la burocrazia alle nuove corporazioni?

Due ordini di considerazioni hanno suggerito le direttive generali con cui si è sorpassato questo punto morto. Anzitutto doveva essere ben chiaro che in base alla legge costitutiva, le corporazioni non sono organi amministrativi del Ministero delle corporazioni, il quale ha sulle corporazioni, specie in un primo tempo, naturale potere di direzione e di controllo dal punto di vista tecnico e giuridico, ma non può comprendere nella sua sfera di competenza concreta l'insieme delle corporazioni, perchè queste sono istituite per tutta la estensione, per tutta l'area dell'economia della nazione e operano quindi su un settore che è di competenza di tutti i ministeri.

In sostanza le corporazioni sono organi di tutti i ministeri e coadiuvano l'amministrazione dello Stato nel suo complesso e non vi sono pertanto in ogni singolo ciclo produttivo argomenti di competenza del ministero e argomenti di competenza della corporazione, perchè la disciplina unitaria della produzione non può ammettere la trattazione a segmenti di determinate questioni economiche e tecniche.

Alla luce di questo concetto la collaborazione tra ministeri e corporazioni si rivelò capace di fecondi risultati. Se si tiene conto che sono le organizzazioni sindacali, vale a dire le associazioni in cui si raccolgono le grandi masse dei cittadini produttori, a dare i quadri alle corporazioni, i ministeri hanno nelle corporazioni gli organi più preparati, più idonei, più legittimi per conoscere sino in fondo gli stati d'animo e l'intensità degli interessi che essi hanno finora diretto e disciplinato troppo dall'alto e troppo dall'esterno. Inoltre le commissioni di cui i ministeri dispongono senza grande costrutto insieme con i molti enti parastatali a carattere economico, ormai anacronistici e superflui, debbono scomparire e ciò gioverà molto a facilitare la marcia delle corporazioni e a semplificare il nostro ordinamento amministrativo.

Vi sono poi altri elementi politici di più alta importanza. L'iniziativa in materia di leggi e regolamenti, che nel passato regime è stata quasi esclusivamente della burocrazia, pochissimo del governo e quasi mai del parlamento, il quale si limitava ad approvare o a non approvare quello che la burocrazia preparava, diventa

— in regime corporativo — iniziativa popolare e governativa insieme, perché tanto il popolo — attraverso i sindacati — quanto il governo — mediante i ministeri — hanno nella corporazione l'organo sociale per eccellenza cui rivolgersi per preparare la norma più aderente alle necessità delle diverse zone della vita nazionale. Perciò non vi fu alcuna tendenza della burocrazia a considerare le corporazioni come strumenti e manifestazioni di classe.

La corporazione odierna ha un nome antico, ma è l'istituto tipico di un ordinamento sociale nuovo. La sua originalità, la sua modernità consiste appunto nel non essere più un chiuso organo di parte economica e di costituire invece il nuovo principio realistico e la nuova forza organica dello Stato. Si trattava di dare uno sbocco alla tendenza profonda della società moderna di liberare gli organi centrali dello Stato da talune funzioni, che con maggiore conoscenza e maggiore semplicità possono essere assunte da altri enti non esteriori e più vicini alle necessità degli uomini e delle cose cui si deve provvedere. Non è questo il vecchio principio del decentramento territoriale, il quale insidia l'unità funzionale che deve essere in ogni caso assicurata allo Stato in quanto il decentramento prepara il regionalismo, ma è il criterio pratico di una più razionale distribuzione del lavoro fra i vecchi e i nuovi organi dello Stato, i compiti del quale vanno naturalmente aumentando insieme col naturale sviluppo della vita nazionale.

Non sarebbe possibile cogliere nella sua pienezza il valore storico della trasformazione sociale allora compiuta e che si andava compiendo, se non si tenesse conto che l'ordinamento corporativo costituisce la sutura fra l'organizzazione economica della nazione e la tessitura giuridica dello Stato, il collegamento fra la legalità e la realtà della società nazionale. Anche le corporazioni, come i ministeri, sono organismi posti al servizio delle supreme idealità e dei supremi interessi dello Stato, cioè anche le corporazioni — pur nella loro qualità di corpi sociali intermedi fra lo Stato e i singoli individui — sono anche esse Stato e non associazioni di particolari interessi.

Pertanto non fu difficile ai ministeri di trasformarsi nel loro spirito. Considerati al di fuori dell'ordinamento corporativo, essi

avrebbero conservato il loro rigido aspetto, che assunsero in regime liberale quando questo li ereditò dal regime assoluto. Da un certo punto di vista tutte le burocrazie potevano dire come Luigi XIV: « Lo Stato sono io », ma da un punto di vista corporativo, esse non governano che gli individui, ignorando i gruppi economici e sociali. La burocrazia doveva dunque trasformarsi, perchè lo Stato se nel secolo scorso fu soltanto diritto, nel secolo attuale è anche economia e così completato diventa lo Stato politico, sintesi di tutte le attività economiche e morali della nazione. In tal modo le corporazioni sono entrate decisamente nel mondo della concreta realtà, affrontando i problemi essenziali, normali e straordinari, dell'economia italiana.

Le tappe di questa lenta elaborazione sono contrassegnate da altrettante leggi in cui si è venuto man mano traducendo in norme di diritto positivo un immenso travaglio sociale.

Fin dal primo momento le corporazioni si sono però avviate decisamente a trattare argomenti e a prendere decisioni, che rientrano nella sfera dei poteri economici i quali costituiscono la chiave di volta di tutto il sistema corporativo. I termini che la legge dà a questi poteri sono assai generici, cioè amplissimi, nell'intento di assicurare le possibilità di pieno sviluppo al principio dell'autogoverno delle categorie produttrici sotto l'alto controllo dello Stato.

Si consideri intanto che siamo già usciti dal periodo sperimentale in cui le corporazioni dovevano crearsi un metodo, un costume, una tradizione per poter affrontare problemi sempre più vasti, fino a raggiungere quello che è lo scopo finale dell'ordinamento corporativo, e cioè una più alta giustizia sociale.

Le perplessità di coloro i quali attendevano la corporazione alla prova pratica, come ad un esame di maturità politica, sono state brillantemente smentite. Due scogli insidiosi si presentavano infatti di fronte alle corporazioni, all'atto di mettersi al lavoro.

Il primo era quello di un probabile attrito con gli organi della pubblica amministrazione, ma l'incontro tra la vecchia organizzazione amministrativa ed il nuovo ordinamento corporativo è avvenuto senza scosse e senza conflitti di competenza, perchè nella cornice dello Stato unitario corporativo non sono possibili i dua-

lismi, che sarebbero inevitabili e anche indispensabili là dove c'è contrasto di tendenze ideali e lotta di partiti politici.

Così quella che poteva sembrare una grande questione costituzionale si è ridotta alle più modeste proporzioni di un semplice problema di ripartire razionalmente il lavoro tra i vecchi e i nuovi organi dello Stato, i compiti del quale da esclusivamente giuridici e amministrativi, sono adesso anche economici, per il naturale svilupparsi della vita sociale e perchè il progressivo declino del capitalismo ha aperto la fase dell'intervento sistematico dei pubblici poteri nelle questioni della produzione.

Un altro pericolo era costituito dal possibile, se non probabile, prevalere nell'ambito delle corporazioni di un gretto e piatto spirito economicistico di categoria, che avrebbe abbassato il tono generale dell'ordinamento corporativo sino a quello di un semplice meccanismo materialistico, privo di contenuto spirituale e di energia politica. Si sarebbe sostituita cioè, alla lotta di classe, la quale ebbe, nel suo periodo di predominio, anche un vasto significato politico, la lotta egoistica e mortificatrice dei gruppi economici.

Ma anche contro questa astratta possibilità, contro questo teorico pericolo il regime possedeva le sue difese, vale a dire la forza morale del partito, che assicurava in ogni caso l'unità ideale tra il sistema economico e il sistema politico.

Coloro che agitavano ancora i vieti fantasmi della corporazione medievale, chiusa, avversa al mondo esterno, sorda e rigida intercapedine fra la vita e il progresso, si sono decisi a ripiegare in un dignitoso silenzio.

In linea di principio, per definire e determinare le discriminanti fra la corporazione medievale e quella odierna, tra il comune e le signorie d'allora e lo Stato moderno, occorre anzitutto riconfermare che la corporazione attuale vuole essere progresso, in senso sociale e in senso economico, perché essa eleva accanto alle forze del capitale anche quelle del lavoro e della tecnica nella direzione unitariamente concepita dalla impresa economica, e perché essa trae i suoi quadri dai sindacati professionali ove si raccolgono le grandi masse umane, vive e volitive, di tutto il popolo italiano.

Né deve essere omesso di ricordare che le decisioni delle cor-

porazioni sono sottoposte all'approvazione dello Stato prima di diventare esecutive, il che assicura la difesa organica e permanente dei consumatori nei quali si salda il ciclo economico.

La grande direttiva ideale che Mussolini aveva tracciato nei suoi discorsi, fin da quello dell'ormai lontano 1919 agli operai di Dalmine, è chiara e determinante.

Una rivoluzione non è, non può essere soltanto l'ascesa al potere di un partito, che ne soppianta un altro con la forza; non la successione di una classe dirigente più giovane e moderna ad un'altra ormai logorata nel governo della cosa pubblica; non, infine, il ristabilimento delle normali condizioni dell'ordine costituito in una società sconvolta da turbamenti morali e da crisi economiche. Una rivoluzione, invece, per meritare questo nome, per avere diritto ai suoi inconfondibili connotati storici, deve essere soprattutto una rivoluzione sociale in cui si riassumono tutti gli elementi spirituali e materiali della vita individuale e collettiva. Lo strumento della rivoluzione sociale del fascismo è il sistema corporativo e come tale esso deve essere valutato per comprendere la reale importanza.

La profonda esigenza della comunità nazionale è quella di organizzare gli elementi della produzione, sostituendo un ordine razionale, una solidarietà prestabilita al brutale scatenarsi delle forze antagonistiche e di coordinare, inoltre, le tendenze e gli urti della vita economica per ottenere col minimo inevitabile di dispersione delle ricchezze e delle energie, un equilibrio, per quanto possibile stabile, fra produzione e consumo. In questo ambito trovano sbocco le aspirazioni sociali e le necessità economiche.

Da quando le grandi imprese capitalistiche sono entrate nella cittadella dello Stato a domandare appoggi per determinati interessi di produzione, queste imprese sono diventate fatti e interessi sociali, che lo Stato fa suoi e difende non più in vista del solo utile del capitale, ma in confronto agli interessi di tutte le categorie sociali. Questo vuol dire in pratica avere associato a parità di condizioni il lavoro al capitale nella direzione responsabile dell'attività produttrice, che era rimasta fino a ieri privilegio e prerogativa delle sole classi capitalistiche. Questa è la premessa politica della giustizia sociale in quanto capitale e lavoro trovano nella corporazione il

terreno naturale per poter rispettivamente sviluppare il proprio processo di perfezionamento, di fronte ai problemi comuni da risolvere, in una dinamica continua di contrasti e di intese.

Il comportamento dei diversi gruppi economici nell'interno della corporazione, quanto il tono e l'indirizzo delle deliberazioni prese dalla corporazione dopo il dibattito sui problemi in esame, sono improntati sempre ad un alto senso di solidarietà sociale e ad un'ampia visione degli interessi che sono stati trattati. Non si è verificato, come non soltanto i pessimisti potevano sospettare, né l'attentato alle finanze statali, né la corsa al piatto, egoistico protezionismo di categoria. Si sono richiesti invece provvedimenti rispondenti alle esigenze totali del settore produttivo interessato, a sua volta considerato non isolatamente in sé, ma in relazione al criterio della interdipendenza dei vari campi dell'economia nazionale.

Questo ha un notevole significato politico perché valse a tranquillizzare la coscienza di molti i quali, pur essendo convinti che la soluzione corporativa del problema sociale ed economico è l'unica che si possa accettare dinanzi al declino del capitalismo, temono sostanzialmente due pericoli e cioè: primo, che la corporazione la quale ha un nome che suscita generalmente alcuni ricordi e fantasmi storici assai imprecisi, diventi un organismo chiuso, monopolizzatore e nemico del progresso; secondo, che lo Stato si confonda a lungo andare con il complesso delle corporazioni e assuma dirette responsabilità nella gestione dell'attività economica.

Senza svalutarne la grande importanza storica, la corporazione medievale è una cosa diversa, anzi avversa alla corporazione odierna. Quella, infatti, ebbe sempre tendenze monopolistiche, sorse e si costituì al di fuori dell'elemento lavoro inteso nel suo senso moderno, fu cioè un fenomeno padronale che si scontrò in modo spesso violento con gli operai avventizi, col popolo minuto, anticipando i termini della lotta tra borghesia e proletariato, ebbe insomma i caratteri economici di un cartello di produttori di stile modernissimo, finché nel periodo di decadenza si ripiegò su se stessa fino a diventare un inciampo all'espansione della vita individuale e collettiva. La corporazione odierna invece è anzitutto un

organo dello Stato dal quale essa riceve riconoscimento e poteri prelegislativi perché è per tramite della corporazione che le categorie entrano nello Stato e gli danno un principio realistico e una sostanza concreta.

Su questa base nessuna cristallizzazione delle forme economiche, nessun ostacolo alla evoluzione dei sistemi tecnici, al progresso dei metodi di gestione, all'afflusso di nuove energie produttrici può temere l'ordinamento corporativo. Al contrario la corporazione è l'istituto tipico della disciplina razionale della produzione, e pertanto è suo compito naturale favorire la messa in valore di nuovi capitali, di nuove forze umane e di incitare gli studi e le invenzioni della scienza applicata alla produzione. La corporazione non è né unilaterale, cioè classista, né rotea nel vuoto, ma sorge sulla base reale dei sindacati dei lavoratori e degli imprenditori, i quali sono organismi aperti alla immissione e alla circolazione di tutti gli elementi umani e tecnici presenti e futuri del processo economico e assicurano quindi il perenne dinamismo nell'ambito della corporazione.

Per quanto riguarda il secondo dubbio è innegabile che le corporazioni svolgono i loro compiti senza tendere in alcun modo a lanciare teste di ponte sui dominî riservati alla sovranità dello Stato, il quale a sua volta, sottoponendo alla sua alta approvazione le determinazioni corporative, resta al di sopra di tutte le forze sociali quale supremo garante degli interessi economici e politici del popolo italiano.

Così si può concludere la ricostruzione politica, compiuta sui dati di allora, dell'ordinamento corporativo dello Stato, che ha contraddistinto e consegnato alla perenne custodia della storia, il ventennio del fascismo.

Capitolo Terzo

I DATI DELL'AVVENIRE

La teoria pura del liberalismo economico, captata assai presto dal trionfante capitalismo, non poteva non diventare se non la scienza della iniquità e del disordine. Essa ha teorizzato, non la lotta di classe, ma una altrettanto brutale lotta per la vita sotto la spinta del tornaconto individuale, con l'inevitabile vittoria del più forte. Gli impulsi morali, le idee di innalzamento e di solidarietà sociale non rientrano nel quadro dell'economia liberale, anzi si era scavato un profondo solco fra economia e morale, mentre lo Stato, sotto una maschera di obiettività, altro non era se non il dominio legalizzato di una classe più potente su tutte le altre. Vero è che per molto tempo si è creduto sul serio nella scienza economica e nelle sue leggi immutabili fino a che la prima guerra mondiale e specialmente il dopoguerra, non ne distrussero via via le applicazioni generali e locali. Le associazioni dei produttori, i consorzi e i cartelli scardinavano la legge della concorrenza; la lotta doganale quella dei costi comparati, il trionfante movimento operaio tutte le leggi del salario eccetera. La vecchia scienza economica fu in frantumi anche là dove non s'eran poste ancora le basi di una nuova. Tuttavia sotto le imperiose spinte della necessità, in tutto il mondo e non solo in Italia, una economia subordinata, tuttora più o meno consapevolmente, ai fini generali degli Stati, è in rapida formazione in analogia all'esperimento dell'Italia. E questo è un lato della universalità dell'idea corporativa.

Le cosiddette leggi del liberalismo economico che hanno per tanto tempo sbarrato le vie dell'emancipazione morale dell'umanità, suscitando la lotta di classe e l'odio contro lo Stato nella coscienza delle masse lavoratrici, le quali ogni qualvolta hanno fatto un passo innanzi si sono dovute prima scontrare brutalmente con esse, non governano più la produzione. Esse hanno avuto la strana sorte di costituire i pilastri del mondo economico liberale e nello stesso tempo hanno potuto rappresentare le basi e i termini di paragone della terribile critica di Marx.

Ripudiando queste leggi, si va dunque al di là del liberalismo e del comunismo e si liberano le vie dell'umanità dai due deprecabili destini che prima sembravano insuperabili: il dominio dell'individuo più forte sull'individuo più debole, o la distruzione della personalità umana. Ormai non è più possibile prescindere dalla idea corporativa, che è il pilastro portante di un ordine nuovo.

L'ordinamento corporativo è stato attuato in un momento grave e tragico dell'economia mondiale e ciò collauda la sostanziale bontà dell'ordinamento il quale in un tale periodo, se non fosse stato in tutto rispondente alle necessità sociali del nostro paese, non avrebbe resistito alle idee contrarie e alla bufera della universale crisi economica.

Naturalmente suo compito primo era quello di fare la conciliazione fra i lavoratori e lo Stato, che per tanti anni fu inutilmente auspicata dal regime liberale. Conciliazione spirituale, dando ai lavoratori un nuovo senso politico e la convinzione di essere l'elemento fondamentale e indispensabile del nuovo Stato, per essere essi la parte maggiore del popolo italiano.

Nella materialistica e grigia civiltà del secolo XIX, c'era rimasta una sola cosa sacra: il diritto di proprietà.

Lo Stato corporativo ha affermato, accanto a questo diritto, come una cosa altrettanto sacra, il diritto al lavoro. Intanto si è fatta giustizia di alcune tesi della dottrina economica liberale: non è vero che il capitale crea il lavoro; è il lavoro che crea il capitale.

Il capitale, così considerato, acquista veramente la sua funzione utile e necessaria, ma soltanto quando ci si convince che il

lavoro nasce con l'uomo ed è il fondamento della vita umana e che il capitale è un semplice elemento strumentale.

Pertanto immettere il capitale nella cittadella dello Stato, vale a dire controllare il capitale così come si controllano tutte le altre forze e tutti gli altri aspetti economici e politici di una nazione, è fondamentale criterio dell'economia corporativa.

Non si tratta di abolire il diritto di proprietà. Chiunque abbia lavorato, chiunque abbia accumulato il frutto del suo lavoro, ha il diritto di goderne e di trasmetterlo ai propri figli. Ma bisogna che il lavoro sia considerato la fonte prima di ogni diritto.

C'è forse un altro criterio che discende da questo. Non è vero che la ricchezza di un popolo sia costituita dalla quantità di prodotti e di beni economici che esso possiede: la ricchezza di un popolo è rappresentata invece dalla somma di lavoro utile che esso può compiere, perché se una vasta produzione di beni economici si accompagna con una dilagante disoccupazione, questa non è ricchezza, ma autentica miseria. Pertanto bisognava che, per primi, i lavoratori rivendicassero il diritto dello Stato ad intervenire nella attività economica per il controllo e la disciplina della produzione, muovendo dal principio che se un ordinamento economico come quello capitalistico si è ridotto nel momento della sua più alta espansione e della sua migliore organizzazione tecnica a dare al mondo diecine di milioni di disoccupati, questo è un ordinamento economico che si dimostra ormai inattivo e quindi da sostituirsi. Questa è la convinzione generale. Si respinge il comunismo, ma anche il presente regime di riformismo politico ed economico, che dà agli individui e ai gruppi capitalistici il diritto non solo di usare, ma anche di abusare della ricchezza nazionale attraverso, per esempio, gli istituti del sottogoverno della partitocrazia, i quali sono una specie di croupiers che rastrellano il denaro pubblico per convertirlo in strumenti di megalomanie economiche e di predominio politico.

In materia economica le idee non sono ancora ben chiare. Molti hanno confuso l'economia corporativa con l'economia chiusa, grettamente monopolistica e protezionista.

Ora bisogna riconfermare che l'economia corporativa non ha

mai avuto niente a che fare con l'economia chiusa postulata da certe piccole correnti nazionalistiche del secolo scorso, le quali ebbero anche allora in Italia una assai scarsa fortuna.

Bisogna ricordare che negli anni di formazione dell'ordinamento corporativo furono proprio i corporativisti più convinti ad opporsi alle tendenze eccessivamente protezionistiche di un determinato settore della produzione italiana, convinti che un paese politicamente unito e corporativamente ordinato non dovesse affatto alzare il ponte levatoio di medievale isolamento economico, e dovesse invece tendere le sue rinnovate e moltiplicate energie verso la conquista di nuovi mercati e di nuove fortune all'industria della Nazione.

Si è anche fatta confusione fra economia chiusa e autarchia economica, che rappresentò, invece, un momento dell'economia corporativa, in quanto l'autarchia non era un fine, ma un mezzo necessario alla difesa militare e quindi all'indipendenza e alla libertà d'azione della Patria, in determinati periodi della politica internazionale.

Di fronte a queste necessità l'economia corporativa può respingere risolutamente i dettami della teoria dei costi comparati e orientarsi verso l'organizzazione produttiva di tutti gli elementi utili del patrimonio concreto della Nazione. Va sottolineato come soltanto in regime corporativo ciò possa essere possibile. Coloro i quali hanno ritenuto di poter fare l'equazione — economia corporativa eguale economia particolaristica del territorio italiano — hanno ragionato in base al falso presupposto di una inammissibile antitesi fra commercio con l'estero ed economia corporativa, pur avendo questa fra i suoi massimi obiettivi quello della autonomia economica della Nazione.

In tale materia più che le concezioni economicistiche contano i fatti della realtà. Durante il suo ventennale regime il fascismo si dichiarava realistico al massimo grado e « alieno da rigidi schemi » secondo le direttive di azione che Mussolini gli aveva dato sin dal suo sorgere. Quel realismo garantiva che mentre all'autonomia economica della nazione avrebbe contribuito in un prossimo futuro, e in parte notevole, l'impero africano, la nostra disciplina interna nel

settore produttivo ci metteva in condizioni di affrontare con le migliori probabilità di successo la grande competizione degli scambi internazionali, quando essa si sarebbe riaperta, poiché essa sarebbe stata affrontata con una attrezzatura delle categorie produttrici e degli appositi organi tecnici, quale nessuna altra nazione possedeva.

Un'economia chiusa o quasi chiusa, prodiga innanzi tutto di grossi dazi doganali, non può essere che l'economia tradizionalistica di un piccolo paese rurale.

Ma nella civiltà moderna nessun popolo può aspirare alla potenza e al benessere, nessuna nazione può diventare grande ed influente, se non possiede una grande industria.

L'ordinamento corporativo in cui le categorie produttrici sono chiamate agli alti compiti della collaborazione sociale e del potenziamento di tutte le riserve del paese, ha bisogno dell'incitamento dei lontani traffici continentali e transoceanici, dello slancio delle vaste competizioni con gli altri popoli per la massima possibile esportazione agricola e industriale e per l'attrazione in Italia della valuta estera mediante lo sviluppo di dense correnti turistiche e di intensificati noli della marina mercantile. Tutto ciò deve essere predisposto nel quadro di una economia programmata.

Dunque l'economia delle corporazioni è l'economia nuova, l'economia dell'avvenire.

In regime liberista il progresso scientifico, mentre da un lato agisce come produttore di merci su vasta scala e a basso costo, da un altro lato reagisce come divoratore di braccia: occupazione operaia e meccanizzazione dell'industria e dell'agricoltura sembrano due termini in procinto di diventare inconciliabili. In questo senso la macchina si impadronisce dell'uomo, lo supera, diventa essa stessa una forza sociale e sé stante e l'uomo rinunzia ad essere il centro dell'attività produttrice.

Uscire da questo cerchio non si può se non rovesciando le vecchie formule che avevano scavato un abisso fra il morale e l'economico affermando invece la supremazia della volontà umana sopra le forze materiali e, in concreto, la subordinazione delle attività produttrici alle direttive sociali e alle norme giuridiche dello Stato. Su questa premessa si basa l'ordinamento corporativo e pertanto

si comprende perché i paesi liberisti non hanno finora potuto affrontare seriamente la disoccupazione mediante una razionale disciplina politica dell'economia.

La massima funzione del sindacato anche in regime corporativo, oltre quella di rappresentanza, resta pur sempre la difesa degli interessi economici dei lavoratori, cioè la difesa del salario.

L'effettivo valore formativo che ha avuto in passato il movimento operaio nella società moderna, consiste quasi esclusivamente in questo: che la pressione sindacale per l'aumento dei salari ha rappresentato l'incitamento, lo stimolo quotidiano al progresso tecnico per la riduzione dei costi, con conseguente aumento della produzione e dei consumi sicché salario e profitto industriale sono stati praticamente alleati e concordi, al di là delle intenzioni e delle contrarie apparenze, nel determinare il progressivo sviluppo capitalistico del mondo occidentale.

Ma evidentemente in un regime di economia diretta e programmata quale è quella corporativa, non si possono mantenere le stesse posizioni che sembravano fondamentali in regime liberista. In questo sistema nuovo si tratta di escogitare un metodo nuovo in base al grande principio corporativo: il diritto al lavoro.

Alla formula « difesa del salario » si sostituisce la formula « difesa dell'occupazione operaia » ma la sostanza è la stessa. Infatti si tratta di assicurare al lavoro e in concreto alle masse lavoratrici, una quota parte sempre crescente del reddito totale dell'attività produttrice, allargando il campo di circolazione di tale quota di reddito.

In Italia, più che in ogni altro paese civile, la famiglia ha una importanza assai notevole sull'andamento dei redditi operai. Da noi la famiglia resta lungamente unita. Intorno ad essa, nei momenti difficili, si riuniscono tutti i suoi membri isolati e si forma così un gruppo economico omogeneo, anche se transitorio, nel quale il maggior numero di salari ridotti rappresenta, come è evidente, un reddito superiore a un minor numero di salari più alti. Durante il ventennio fascista furono istituiti gli assegni familiari agli operai aventi una famiglia numerosa, realizzando così per la prima volta il criterio del salario proporzionale ai carichi familiari del lavoratore. I

costi e i prezzi non ne risultano influenzati e quindi restano al di fuori delle ripercussioni di questa istituzione di alto valore sociale, che intende attuare una più equa distribuzione del lavoro senza danneggiare il congegno del meccanismo produttivo. Ciò non basta. Non bisogna arrestarsi o retrocedere di fronte alle eventuali difficoltà tecniche perché qualsiasi industria, anche la più meccanizzata, può facilmente assorbire un numero proporzionale di nuovi operai. Si può essere perfettamente certi che il riassorbimento dei disoccupati può largamente continuare sino a raggiungere cifre assai alte.

Si tratta di realizzare una forma nuova di imponibile di mano d'opera, che già vigeva in Italia nelle aziende agricole, in tutte le attività di produzione agricola, industriale e terziaria.

Per evitare l'aumento dei costi aziendali e a titolo di contropartita, alle aziende dovrebbe essere dato lo sgravio delle spese sociali, passando al sistema fiscale, tutti gli oneri dell'assistenza e della previdenza sociale, come in minima parte, del resto, si è già incominciato a fare.

Non c'è altro mezzo per eliminare progressivamente la disoccupazione, che è il fenomeno più triste della società presente e che vale di per sé sola a condannare qualsiasi sistema economico che la provochi o la sopporti. Nessuna difficoltà tecnica si deve o si può opporre, se si vuole assicurare la stabilità dell'occupazione a masse operaie sempre più vaste e dare un senso vivo, un valore di realtà al principio del diritto al lavoro.

2 — Il governo di centro-sinistra, cioè l'infida concentrazione politica democristiana-socialista ha imposto la pianificazione di tutta l'attività economica, presentandola come l'equivalente della felicità per tutti.

Si prepara la direzione centralizzata della produzione mediante la manovra combinata della spesa pubblica, del sistema fiscale e della disciplina del credito, usando come strumenti esecutivi i grandi monopoli statali delle fonti di energia, l'istituendo demanio

delle aree edificabili, le nuove leggi sulle società per azioni e sugli enti di sviluppo agricolo, previa abolizione della mezzadria. Ma l'amministrazione dello Stato, considerata l'attuale decadenza burocratica e la farraginosa e disorganica composizione del governo appare fin d'ora impotente ad avviare un tale sistema.

Il Ministero del Bilancio non è servito fino ad ora che ad intralciare l'opera dei ministeri dell'entrata e della spesa che sono le Finanze e il Tesoro. Il Ministero del Commercio Estero, mentre si vanno livellando le frontiere doganali dei paesi del MEC, manca di qualsiasi funzione, perché il commercio interno e internazionale costituiscono un fatto unitario.

Il Ministero delle Partecipazioni Statali, data l'esistenza dell'IRI per il coordinamento delle imprese con prevalenza di capitali dello Stato, e dopo la costituzione dei monopoli del CNEN e dell'ENEL, si dimostra come è sempre stato, del tutto superfluo. Lo strano Ministero per la Ricerca Scientifica è quanto di più astratto ed irreale, cioè di meno scientifico, si potesse pensare nel momento in cui i laboratori delle università sono privi di mezzi e di strumenti di studio.

Forti ostacoli politici si oppongono alla pianificazione. Oltre all'ostilità dei sindacati e degli operatori economici, c'è l'incognita degli enti regionali che dovrebbero essere istituiti al termine di questa legislatura e che avranno ciascuno il proprio particolare piano economico.

Il dilemma è inevitabile: o si mantiene fermo l'accentramento delle decisioni governative sull'attuazione del piano nazionale e allora salta il principio dell'autonomia regionale, oppure si rispetta l'autonomia regionale e allora salta il piano nazionale e tutto il sistema della pianificazione.

La pianificazione può segnare la fine di ogni iniziativa e di ogni libertà personale. La mentalità gregaria e la mistica materialistica degli schemi di produzione sono il prodotto della congenita e perenne immaturità morale e storica del socialismo. Sono infatti cinquanta anni che i reiterati piani quinquennali e triennali fanno regolare fallimento nella patria del socialismo, che è intanto costretta a importare grano dall'America e dal Canadà.

I democristiani hanno accettato di subire il miracolo della pianificazione forse con la riserva mentale di poterla respingere se la crisi economica in corso si risolvesse da sé per effetto del tempo. Ma è più probabile che subentrino altre forze di sovversione più esplicita o di diversa natura politica.

Peraltro è certo che nessuno crede nella potenza rinnovatrice della pianificazione. La scienza ha ormai risolto il problema della produzione illimitata e con ciò può essere soddisfatta la grande esigenza dell'emancipazione del lavoro umano. Il socialismo è ormai dovunque anacronistico e illusorio.

Ma la partitocrazia italiana è sempre in ritardo. Dopo l'Inghilterra anche la Germania procede in gran fretta a snazionalizzare le industrie nazionalizzate in un tragico dopoguerra, consegnandole ad una vasta categoria di piccoli risparmiatori azionisti.

In Russia si fanno progetti per ripristinare il profitto aziendale e per decentrare parzialmente il piano industriale attribuendo maggiore autonomia alle aziende.

I problemi della giustizia economica si propongono oggi ai governi degli Stati, al di fuori della dottrina socialista e contro l'azione politica dei partiti socialisti. Tutta la demagogia della letteratura socialista di un intero secolo, sbiadisce e si affloscia davanti alla nitida crudezza del monito di San Paolo di Tarso: « Chi non lavora non mangia » da cui deriva il grande principio che il lavoro è il soggetto o il protagonista dell'economia e che il lavoro stesso è la fonte e l'origine di tutti i diritti personali della proprietà e dell'iniziativa economica.

I principî e le idee vengono prima e stanno più in alto dei diritti, ma i diritti sono i mezzi indispensabili per attuare le idee e i principî dentro il perimetro della società costituita. Il diritto di proprietà condiziona il rispetto concreto del principio naturale di libertà e in questo concetto confluiscono le correnti etiche antiche e moderne della civiltà umana.

Un padre della Chiesa, Tertulliano, ha scritto: « Il ricco è il tesoriere del povero »; la prima più vera democrazia, la democrazia inglese, ha proclamato questa sentenza: « Chi non ha non è ».

L'unico Stato sociale che sia esistito nella storia, lo Stato fascista, ha codificato questa norma: « La proprietà è una funzione sociale ».

E la giustizia sociale non si esaurisce nella perequazione fra le categorie e in un nuovo rapporto fra capitale e lavoro, ma è anche una domanda di onestà e di purezza, una attesa popolare di moralità totale che la pianificazione economica non può dare, intanto che gli scandali finanziari e la furbizia dei profittatori politici avvelenano la vita italiana.

Tutto ciò non può mutare senza un'opera profonda di rigenerazione morale, e in ogni caso non serve che il partito socialista abbia imposto al governo, sotto la falsa minaccia di uscire dal governo medesimo, di affrettare le così dette riforme di struttura, culminate nella pianificazione dell'economia, che a volte chiamano programmazione e viceversa.

Ma le due parole non sono intercambiabili e significano due cose del tutto diverse. Programmare e programmazione sono neologismi acquisiti alla lingua e significano l'insieme degli indirizzi che si vogliono dare all'attività economica sulla base delle esigenze e delle capacità della produzione, stabilendo l'accordo sistematico dei pubblici poteri e delle categorie economiche.

Pianificare e pianificazione sono termini del gergo politico marxista, restati fuori del vocabolario e significano una serie di progetti fatti dall'alto per arrivare a un sistema di controllo generale e di dirigismo assoluto dell'economia. La programmazione è un principio proprio dell'economia corporativa, ma in verità è sempre esistita perché tutte le imprese economiche hanno sempre dato un programma alla loro attività. Nello Stato corporativo la programmazione si attua razionalmente e si riassume in un giuridico ed organico sistema di autogoverno delle categorie economiche sotto l'alto controllo dello Stato.

Il principio ispiratore è che non esiste un'economia privata in contrasto con un'economia pubblica, perché l'economia è sempre un fatto di interesse pubblico ed esiste perciò solo un'economia sociale di cui lo Stato non deve avere né la gestione né la direzione centralizzata, ma di cui lo Stato deve indirizzare e controllare lo sviluppo, ai fini dell'interesse generale. I piani di produzione che

si riassumono nella pianificazione escludono l'iniziativa e la libertà individuale dell'economia e sostituiscono alla volontà personale dei protagonisti della produzione, che sono i lavoratori e gli imprenditori, la volontà indiscutibile del potere centrale.

Fra la programmazione e la pianificazione c'è una fase intermedia di interventi politici dei governi e dei partiti nell'economia, da cui derivano il disordine finanziario e l'inflazione monetaria, che l'economista Roepke con idee ancor più chiare di quelle dell'economista Keynes chiama l'« inflazione democratico-sociale » di questo periodo storico, specialmente vigorosa oggi in Italia per opera del governo di centro-sinistra. E' proprio questo tipo d'inflazione che stronca ogni possibilità di risparmio e di maggiori investimenti, perché in tempo d'inflazione il risparmio è inutile e forse stupido.

La politica di pianificazione rappresenta anche un'evidente rottura della carta costituzionale e la rottura stessa implica la trasformazione dello Stato, il quale finisce di essere uno Stato rappresentativo dove sono garantiti i diritti di libertà politica e d'iniziativa economica, che vengono invece particolarmente assunti dallo Stato.

Lo Stato collettivista non è in grado, però, di risolvere il problema fondamentale della pianificazione, contro il quale hanno battuto e si sono fracassati i piani dell'Unione Sovietica e della Cina popolare, che è il problema di stabilire la priorità dei diversi piani in rapporto alla loro importanza ed urgenza, in confronto a tutti gli altri piani predisposti, ciascuno dei quali può variare appunto di importanza e di urgenza, nel corso prestabilito della sua attuazione.

I socialisti vogliono accelerare le riforme di struttura, a prescindere dal dato finanziario; infatti mentre i salari dell'industria italiana restano ancora inferiori a quelli di tutti gli altri paesi industriali d'Europa, il governo di centro-sinistra sembra essersi schierato contro ogni aumento degli assegni familiari.

Non è giustificabile dal punto di vista etico ed è inammissibile dal punto di vista politico negare l'aumento degli assegni familiari nonostante il rialzo dei prezzi e del costo della vita, e consi-

derare invece possibili e utili le enormi spese richieste dalle progettate riforme di struttura.

Per l'ordinamento regionale occorreranno spese varianti dai mille e duecento ai mille e cinquecento miliardi all'anno, diecimila miliardi almeno occorreranno per nazionalizzare e costituire in demanio le aree fabbricabili; un numero imprecisato ma non inferiore ai ventimila miliardi sono necessari per l'abolizione della mezzadria e per gli enti di sviluppo agrario.

Di fronte a queste cifre la sfiducia degli italiani verso l'evidente incompetenza e l'altrettanto evidente mancanza del senso di responsabilità del governo di centro-sinistra, è pienamente giustificata.

Intanto l'economia italiana, anzi tutta la vita materiale della società italiana, sta ancora in piedi per merito dell'IRI rimasto sostanzialmente immutato da quando Mussolini lo costituì nel 1937 ed entrò fin da allora in possesso dei quattro quinti dell'industria metalmeccanica, di quasi tutta la navigazione marittima di linea, della grande banca d'interesse nazionale, e di un complesso di altre aziende che fanno da piloti dei rispettivi rami di produzione. Altrettanto avviene nel campo del lavoro per gli assegni familiari istituiti in quel medesimo periodo di tempo e che hanno creato il nuovo principio sociale del salario familiare.

Il rigetto della pianificazione non significa pertanto il ritorno a un impossibile liberismo di piena economia di mercato, ma significa la scelta di una economia di programmazione corporativa, di cui l'IRI è ancora oggi insostituibile strumento.

Questo periodo politico oscillante fra l'illusione e la paura si dovrà chiudere prendendo atto che il socialismo italiano, con la sua tradizione anti-nazionale ed anti-statale e la sua pianificazione collettivista, non è un partito di governo come è in Francia, in Inghilterra e nelle monarchie socialiste dei paesi scandinavi.

La formula di centro-sinistra è stata più volte confermata e smentita dalla maggioranza parlamentare ma essa è già vieta e senza prestigio; non ha più slancio se mai l'ha avuto, e il dissenso fra i due partiti maggiori che costituiscono la coalizione politica ha già spezzato la volontà e la forza operante del governo il quale non ha

saputo conquistare la fiducia dei sindacati operai nè quella degli imprenditori economici.

I partiti di governo sono infatti sconvolti da scambievoli e da interne correnti di sospetto e di acrimoniosa diffidenza e il conclamato proposito di procedere senz'altro alle riforme di struttura, di fare cioè una politica di sinistra contro quella che viene definita l'ingiusta opposizione della destra, sembra del tutto insincera e velleitaria. Nessuno intanto chiarisce che cosa si intenda per destra e per sinistra e che cosa siano le strutture da riformare. Le parole vengono distorte dal loro significato filologico e la mancanza delle definizioni appropriate provoca la confusione dei termini e dei concetti. Per sinistra i socialisti intendono il progresso e per destra la conservazione. Ma ciò è falso.

Un partito conservatore oggi non esiste, perchè non si può voler conservare il disordine finanziario, la disoccupazione, la disonestà. In realtà destra politica vuol dire autorità e giustizia sociale, e sinistra politica significa solo la marcia verso il marxismo-leninismo, mentre i prezzi aumentano insieme coi costi economici, e la collaborazione fra socialisti e comunisti si conferma e si consolida dovunque.

Di fronte a questi dati non si comprende a chi potranno giovare le annunziate riforme di struttura, ma non certo alle categorie lavoratrici e ai ceti medi i quali non ne trarranno che nuovi gravami finanziari.

In passato, quando il socialismo era un movimento ispirato agli interessi operai, diffidava delle riforme dei sistemi e si dedicava soprattutto all'aumento dei salari e alla diminuzione delle imposte e dei prezzi. Del resto le riforme annunziate in realtà non sono riforme, non sostituiscono un sistema ad un altro.

Le regioni rappresentano un nuovo organo amministrativo da usare come strumento di disgregazione dello Stato, il demanio pubblico delle aree fabbricabili è un esproprio antisociale di quattro milioni e mezzo di piccoli proprietari da una casa di abitazione, poiché sui terreni demaniali non vi può essere proprietà privata. Questo sarà inoltre il modo per disseccare alle origini la volontà e le fonti del risparmio per la formazione dei capitali destinati a nuo-

va produzione. Infine il divieto della mezzadria è la incosciente demolizione di una millenaria forma di conduzione agricola e di rapporti sociali cui l'Italia e l'Europa debbono, fra l'altro, la salvezza delle fonti umanistiche. L'Italia ha già avuto invece di una grande riforma, una profonda deformazione del suo sistema economico e della sua composizione sociale.

L'Italia è stata fino a pochi anni or sono, fino a quando nel 1956 non si è formato il Mercato Comune Europeo una nazione a sfondo agricolo, con una forte attrezzatura industriale nel triangolo Genova, Torino, Milano.

In pochi anni, per l'assoluta assenza della guida dello Stato, anzi per consigli e con l'aiuto dello Stato, alcuni milioni di rurali si sono spostati dal Sud e dal centro d'Italia verso Roma e verso il Nord, abbandonando l'attività agricola per l'attività industriale. Il governo e i partiti hanno favorito questa colossale emigrazione interna senza rendersi conto della sua natura civile e storica e delle conseguenze economiche e sociali permanenti che essa avrebbe avuto, ma convinti che il grado di civiltà di una nazione si misura dal numero dei lavoratori industriali in confronto al numero dei lavoratori agricoli.

E' un errore proprio dei gruppi marxisti e materialisti confondere il progresso con la civiltà, la quale non si promuove e non si incrementa con le macchine e con i manufatti industriali. Anzi spesso la civiltà decade mentre si sviluppa il progresso tecnico.

La Germania e l'Inghilterra sono da oltre un secolo paesi industriali, perché mancano delle risorse geologiche e climatiche favorevoli alle colture agricole, ma nessuno può pensare che esse siano più civili dell'Italia la quale è stata la creatrice prima della civiltà europea. La Francia possiede un felice sistema di economia mista in cui l'attività agraria e l'attività industriale si equilibrano in modo quasi perfetto, mentre l'Italia non era adatta a subire in così breve tempo tale profonda metamorfosi economica. I rurali emigrati al Nord e al centro della penisola non hanno, né l'acquisteranno se non alla ventura generazione, la *forma mentis* e le qualità professionali dell'operaio urbano, e per ora si limitano a detestare il loro ambiente di origine e intanto mal si adattano al nuovo metodo di vita cit-

tadina, creando gravi problemi morali, economici e urbanistici che vanno dall'ordine pubblico, all'abitazione, alla scuola.

Privata di milioni di lavoratori la nostra produzione agricola è notevolmente diminuita e l'Italia, che possedeva la quasi autosufficienza nell'alimentazione, è ora diventata tributaria dell'estero per molti prodotti della terra.

D'altra parte la nostra produzione industriale polarizzata sugli elettrodomestici, le automobili utilitarie, il tondino di ferro e il cemento per le costruzioni edilizie, non è ancora in grado di aprire nuove correnti di esportazione sui mercati internazionali in concorrenza con gli altri paesi industriali d'Europa, del Nord America e dell'Asia. La trasformazione da paese agricolo a paese industriale è un'aspirazione sbagliata e velleitaria, mentre lo sviluppo necessario dell'industria fino a raggiungere un volume equo per un paese a economia mista, è avvenuto in condizioni sfavorevoli e non si è ancora stabilizzato in un nuovo equilibrio.

Per favorire tale equilibrio è necessario alleggerire l'eccessivo gravame fiscale, rinunziando anzitutto alla riforma amministrativa delle regioni con le enormi spese che essa comporta.

3 — Il governo di centro-sinistra è rimasto per un certo tempo indeciso se il piano di sviluppo economico dovesse essere uno strumento di pianificazione reso obbligatorio da una legge del Parlamento sia per i governi, sia per gli enti economici, oppure se dovesse essere un repertorio di problemi e di esigenze economico-sociali, un quadro logico di supposizioni e di previsioni capace di segnare gli indirizzi e i metodi dell'intervento sistematico dello Stato nella materia economica. L'indecisione non è durata molto e si è adottata senz'altro la prima tesi.

Nel piano prescelto ed approvato i problemi concreti non sono molto approfonditi; specie nei riguardi della politica dei redditi, la quale se dovesse assumere il significato specifico di equilibrio fra i salari operai e i profitti delle imprese dovrebbe essere respinta, in quanto sarebbe preferibile lasciare integra la contrattazione sinda-

cale. La tregua salariale che si profila dietro l'imprecisa frase della politica dei redditi, avrebbe un senso logico solo davanti alla contropartita del blocco dei prezzi, che nessuno oggi potrebbe assicurare.

L'osservazione più pesante che si deve fare al piano prescelto è di essere distaccato, se non proprio al di fuori, dal sistema economico italiano, perchè in tempo di lira calante e di inflazione latente, qualsiasi previsione su ciò che potrà, anzi che dovrà accadere nei futuri cinque anni è priva di basi reali e campata nel vuoto. Infatti il progetto prevede per il prossimo quinquennio un aumento annuo del reddito nazionale del 5%, mentre meditati calcoli di organi competenti, come ad esempio la Unione delle camere di commercio, prevedono un aumento assai inferiore. Anche la previsione dell'aumento dell'occupazione operaia di 820.000 unità è meramente presuntiva e comunque assai inferiore alle necessità del nostro normale sviluppo demografico. Arbitraria ed ottimista è inoltre la previsione che il risparmio privato del quinquennio 1966-1970 ammonterà a circa 32 mila miliardi, in confronto ai circa 25 mila miliardi accumulati nel quinquennio trascorso.

Non si tiene conto che il risparmio è un atto di volontà individuale che solo la fiducia nell'ordine costituito e nella stabilità dei valori morali e materiali e nella stabilità della moneta, che spetta all'ordine costituito di mantenere e di difendere, può giustificare ed incrementare. In questo periodo di incertezze e di svalutazione progressiva della moneta, il risparmio può apparire a molti un atto inutile, anzi perfino un atto di incoscienza. La filosofia pratica del « carpe diem » sembra oggi l'unica valida.

Scarsa è l'importanza attribuita alla formazione professionale dei lavoratori e alla razionalizzazione degli impianti e dei metodi di produzione delle aziende, che rappresentano i due massimi problemi della capacità di concorrenza dell'economia italiana sui mercati internazionali. Scarsi anche sono i rapporti considerati dal piano con il Mercato Comune e con i vari paesi della CEE e ciò rischia di isolare il piano stesso dalla situazione economica europea.

Soprattutto manca al piano adottato l'adesione dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni degli imprenditori, che non so-

no stati chiamati a dire il loro parere e a collaborare alla formazione del programma, il quale può essere vitale solo se avrà l'adesione e l'accordo delle forze economiche e sociali. Questo è il punto di massima debolezza del piano di sviluppo, e non basteranno a sorreggerlo le forze politiche del centro-sinistra.

In Italia esiste la servitù sindacale. Ogni partito ha al suo servizio una forza sindacale, ma la volontà di decisione nel campo della produzione e del lavoro non spetta ai sindacati ma ai partiti, i quali non ammettono che si attribuisca ai sindacati una personalità giuridica appunto per mantenerli nella condizione di soggetti alla partitocrazia.

E' innegabile che le forze dell'iniziativa privata sono ora insufficienti a risanare il grande guasto prodotto nella nostra economia dal centro-sinistra, ed è pertanto necessario chiamare le forze dell'economia pubblica e quelle dell'economia privata a collaborare in un programma di risanamento generale. Ma non si può fare questo programma esautorando le forze della privata iniziativa. La libertà di fare è certamente più importante della libertà di pensare. Non serve a nulla avere la facoltà di fare pubblica propaganda delle proprie opinioni se non si ha nel contempo la libertà di disporre della propria personalità e della propria volontà di azione.

Il centro-sinistra dimostra di non sapere uscire dal quadro ideologico del liberismo capitalistico, senza cadere negli schemi del marxismo; come non sa concepire un sistema di libertà organizzata senza ricadere nei principî del liberalismo politico ed economico. Perciò si afferma che il centro sinistra è irreversibile. Il piano di sviluppo riassume questo dualismo concettuale e pratico della formula di centro-sinistra ove si scontrano la crisi del Partito socialista impotente a rompere la sua progenitura marxista per intraprendere un nuovo riformismo legislativo, e la crisi della Democrazia cristiana, la quale non possiede la sia pur minima idea di cosa si possa sostituire alla assai ammalata economia di mercato.

Dunque il piano quinquennale di sviluppo ha una doppia personalità. Potrebbe diventare una seria premessa e un concreto invito alla necessaria programmazione economica, come potrebbe diventare il primo conato di piano quinquennale comunista di un'Ita-

lia che comunista non è, nonostante i parecchi milioni di voti protestatari che il partito comunista riceve dai malcontenti di questa partitocrazia sfrenata ed opprimente.

L'economia diretta e programmata non è un principio del liberismo, nè un principio del socialismo, ed è invece un principio corporativo, di piena pertinenza ideologica e politica del Movimento Sociale Italiano che lo ha ereditato dalla sua tradizione storica e lo ha assunto ad elemento primario della sua propria dottrina dello Stato. Del resto, ormai da tempo, da quando ha avuto termine la guerra delle dottrine sull'intervento statale nella materia economica, il concetto di programmazione è entrato di pieno diritto nel novero degli elementi necessari per formare una qualsiasi concezione di governo della cosa pubblica, soprattutto perché quel concetto ha avuto in Italia, fra le due guerre mondiali, il completo esperimento politico del sistema corporativo del fascismo.

Non competono perciò al « Piano di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970 » certi enfatici aggettivi di rivoluzionario e storico, che i socialisti abusivamente gli attribuiscono.

La legge del « piano » è stata respinta dal M.S.I. non per opposizione di principio, dato che l'idea da cui ha avuto ispirazione è stata mutuata dalla teoria corporativa del M.S.I., ma perché si tratta di un piano sbagliato, che deforma l'idea stessa della programmazione e delude non solo le lontane esigenze della storia, ma anzitutto delude le esigenze della vita e della cronaca presente, considerando che la cronaca è la materia prima della storia.

Infatti, dopo l'alluvione dello scorso autunno questo progetto è diventato di colpo una cosa surrealistica, metafisica. Sono stati devastati 100 mila chilometri quadrati, cioè un terzo esatto del territorio italiano e si è rilevato che tutto il suolo nazionale è indifeso, vulnerabile e in condizioni di stabilità precaria e che è necessario provvedere subito a modificare e sistemare le condizioni fisiche naturali, per assicurare l'esistenza medesima dello Stato.

Bisognava rinunciare dunque al predisposto programma di sviluppo e presentarne un altro esclusivamente dedicato al risanamento fisico dell'Italia; bisognava prendere decisioni eroiche, ribaltando tutto lo schema e tutta la manovra della spesa pubblica.

Attraverso una valutazione non ufficiale, ma tuttavia compiuta in sede tecnica, è risultato che sono necessari circa dieci anni di lavoro e circa trenta miliardi di spesa per la sistemazione idrologica, montana e forestale del territorio nazionale; senza questa sistemazione l'Italia è destinata a subire il deterioramento alluvionale progressivo, fino alla completa devastazione del suo suolo e delle sue città. Nelle città, nessuna esclusa, manca un sufficiente complesso di fognature, il che riduce le città alle condizioni di corpi viventi privi di adeguato sistema vascolare e quindi destinati alle trombosi, cioè alle inondazioni ricorrenti.

I comuni mancano dei mezzi per provvedere a questo risanamento sotterraneo, poichè essi sono diventati semplici uffici di collocamento degli immigrati rurali che i partiti spingono ad abbandonare l'agricoltura trasferendoli in parte nelle aziende municipalizzate di trasporto e nelle diverse nettezze urbane.

L'azienda autotranviaria di Roma ha seimila tranvieri in più del necessario, quella di Milano ne ha cinquemila in eccedenza.

L'azienda municipalizzata di Roma ha un deficit di bilancio di 50 miliardi l'anno che l'amministrazione comunale deve annualmente pareggiare e che sarebbero pienamente sufficienti, se fossero usati allo scopo specifico, per mettere Roma al riparo delle sue annuali inondazioni delle fogne che straripano quando si accresce il livello del Tevere.

Ecco l'elenco delle cose che dovrebbero essere fatte. Anzitutto risolvere il grande problema delle assicurazioni sociali che rasenta il raggiro politico. Infatti l'assistenza sanitaria si disperde in parte notevole negli sperperi e nelle ladrerie dei medicinali gratuiti, mentre le pensioni d'invalidità e vecchiaia sono ai limiti dell'inutilità in quei milioni di piccole pensioni di dodici-quindicimila lire mensili, che costituiscono la parodia della previdenza e un insulto al bisogno dei lavoratori vecchi e inabili. In verità si è istituito un sistema di assistenza sociale in cui proliferano i falsi ammalati e i disoccupati volontari e che è molto, troppo costoso. Lo Stato assistenziale è un concetto antieconomico e di depressione morale, che soffoca l'operosità, il risparmio e l'iniziativa individuale. Il risparmio del resto è un atto di volontà personale che si fonda sulla fiducia

nel sistema politico e sulla stabilità della moneta ed è pertanto in via di scomparire.

In questo campo dell'assistenza e della previdenza tutto deve essere modificato e risanato, riducendo largamente le spese attuali. Occorre rinunziare, poi, a gran parte delle partecipazioni statali nelle aziende industriali e di varia attività, che sono tutte in disavanzo e bisognose di urgenti sovvenzioni di danaro liquido, il che fa delle partecipazioni statali la causa permanente dell'inflazione monetaria. Quindi riformare la legge sulle municipalizzazioni delle aziende di trasporto e di altri servizi pubblici, per riportarle alla retta gestione economica dei costi e dei profitti. Riconsiderare, infine, tutti i piani di intervento statale esistenti nei diversi settori, e soprattutto prendere una grande decisione, vale a dire abolire le regioni a statuto speciale che si sono dimostrate organi superflui e ingombranti, quando non siano anche organi parassitari e di malcostume politico, e rinunziare alla attuazione delle regioni a statuto ordinario, la cui funzione nefasta si è definita. Su queste basi si potranno accumulare i tremila miliardi annui per un decennio, necessari per compiere il risanamento idrogeologico della Nazione.

Tutti i mezzi finanziari e tutte le forze di lavoro potranno essere impiegati in questa opera che sarebbe un grande investimento di capitali altamente redditizio e una grande somma di lavoro produttivo esente da ogni elemento parassitario. Dopo un tale decennio si doveva preparare un'altra organica programmazione relativa ai vari settori di produzione. Invece di tutto questo si è confermato il piano predisposto, ricorrendo alle solite variazioni di bilancio per stanziare duecento insufficienti miliardi per la difesa del suolo. Ciò appare quasi ridicolo, tenendo anche conto che tali provvedimenti rappresentano gravi manipolazioni dei bilanci già approvati e consentono al governo, insieme con l'uso discrezionale dei residui passivi, di sottrarsi in pratica al controllo finanziario del Parlamento, il quale ha ormai perduto la sua funzione originaria e fondamentale.

I socialisti hanno voluto imporre questo programma di sviluppo astratto e illusorio, e ciò appare strano perchè i socialisti sono i seguaci del materialismo storico di Carlo Marx in cui tutto è fisico

e non vi è metafisica, tutto è esperienza e non esistono problemi della conoscenza.

Ma non bisogna farsi ingannare. Lo scopo di questo programma di sviluppo è molto concreto, ed è quello di mettere le mani sugli organi della produzione per ridurli a strumento di dominio politico. Perciò hanno presentato una programmazione di natura del tutto tecnica e burocratica, estranea all'adesione, all'intervento e all'influenza dei protagonisti e dei responsabili della produzione medesima.

Si attribuisce ad un complesso di organi burocratici del potere esecutivo privi di attitudini e di esperienze, il compito di dirigere e di esercitare i compiti degli elementi attivi della società che sono le categorie produttrici e che sole hanno la responsabilità e la capacità di formulare i giudizi e di fare le scelte economiche e quindi di eseguirle. La programmazione si può definire l'intervento sistematico dello Stato nell'economia, per cui ne deriva che tutta l'economia privata diventa elemento formativo della nostra economia sociale, in funzione dell'interesse generale. La programmazione non è una tecnica ma è la politica economica che deve attuare l'autogoverno delle categorie sociali sotto l'alto controllo dello Stato. La tecnica opera sulle cose, la politica opera sulle persone umane e la tecnocrazia è solo un'immagine, non un'ipotesi di governo.

Vi è sempre una tecnica al servizio di una politica; non vi può mai essere una politica al servizio di una tecnica e nel rapporto permanente di interdipendenza tra economia e politica l'economia è l'oggetto, la politica è il soggetto.

E' chiaro che da questa premessa discende una precisa conseguenza politica, e cioè che in questo presente ordinamento dello Stato non si può fare una vera programmazione.

Bisogna prima cambiare il sistema costituito. O si fa un ordine giuridico delle categorie sociali, o si abolisce la proprietà e l'iniziativa individuale. O lo Stato corporativo o il sistema comunista.

Lo Stato corporativo è essenzialmente rivolto alla massima produzione e alla giustizia sociale; è un sistema rappresentativo che si attua dal basso verso l'alto; tutela l'iniziativa individuale e ne sta-

bilisce i limiti; riconosce la proprietà e assegna alla proprietà una funzione sociale.

Nel presente piano di sviluppo c'è una fondamentale incapacità, in quanto esso doveva essere preceduto da una riforma della pubblica amministrazione, per mettere lo Stato in grado di coordinare gli elementi oggettivi e soggettivi della comunità nazionale. Invece si è istituito il Ministero del Bilancio e della Programmazione, al quale spetta la direzione della produzione e il super controllo dei ministeri economici. E' un grave errore attribuire tale compito ad un organo che possiede autorità del tutto pari a quella degli organi che deve controllare. Ciò produrrà grave disordine costituzionale e politico, poiché tutti i ministeri hanno dalla Costituzione uno stesso grado di sovranità e nessuno può dipendere dall'altro; inoltre nei governi di concentrazione, i diversi elementi politici non accetteranno il predominio di un ministero, che in politica vorrebbe dire il predominio di un partito.

Tale compito di coordinamento generale doveva essere invece assunto dal Presidente del Consiglio cui spetta per legge la direzione unitaria di tutta l'azione dei diversi organi di governo, assistito, però, nelle forme più ampie, dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, cui sono state illegalmente sottratte quasi tutte le sue funzioni, negando l'importanza di questo unico organo che possieda un'alta e sicura competenza nella materia economica e sociale.

E' impossibile credere che si possa trasformare la vita di un popolo mediante semplici organi burocratici, cui fra l'altro si vuol attribuire il compito di trasformare, come sembra voglia proporsi questo programma, nei prossimi quattro anni, altri seicentomila lavoratori agricoli in lavoratori dell'industria. Non si comprende che il progresso tecnico e la civiltà sono due cose diverse e a volte contrastanti, e che l'importanza sociale del contadino non è affatto inferiore a quella dell'operaio e che, anzi, ai fini vitali è certamente superiore. Si è perso di vista che l'Italia è un paese che possiede le condizioni naturali per un'economia mista agricola e industriale e che dobbiamo perciò riportare le maggiori cure all'attività agricola, per ridare stabilità e sicurezza al nostro sistema economico.

Sembra inoltre impossibile poter svolgere un'organica politica economica in mancanza delle leggi di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, il che impedisce che qualsiasi piano produttivo, anche di settore, possa essere attuato.

Intanto si propone una politica dei redditi per adeguare i salari al livello della produttività. Ma la politica dei redditi può essere attuata solo se abbia la capacità di includere, insieme con la stabilità dei salari la stabilità dei prezzi. In Inghilterra il governo ha deciso di applicarla bloccando con una legge, per un anno, i salari e i prezzi dei beni di consumo. Anche la dottrina sociale della Chiesa, nel formulare il principio della giusta mercede, da Tomaso D'Aquino alle encicliche papali moderne, considera come fondamento assoluto del sistema la normalità dei prezzi. E' assai dubbio che il governo abbia oggi i mezzi per garantire una stabilità di prezzi che possa a sua volta consentire una stabilità dei salari.

Ma è un errore voler comprimere la tendenza del salario al progressivo aumento. Bassi salari ed alti costi sono la caratteristica di un'economia povera e depressa; alti salari e bassi costi sono la caratteristica di un'economia ricca e capace di nuovo sviluppo.

La spinta dell'alto salario è il motore del sistema economico. L'alto salario accresce i consumi e i consumatori, promuove il progresso tecnico, determina l'incremento della produzione e della comunità sociale.

Comunque i sindacati non possono rinunziare al loro intervento determinante e debbono partecipare all'accertamento dei redditi e quindi alla formazione dei prezzi e dei salari, e ciò non è previsto dal piano approvato.

L'economia programmata è il fondamento del progresso sociale il quale si deve attuare con la partecipazione istituzionale delle masse del lavoro alla direzione dell'impresa economica e alla distribuzione del profitto. Naturalmente questo è un punto di arrivo e la strada per raggiungerlo deve essere percorsa nel giusto tempo, ma le dichiarazioni di principio debbono essere fatte subito e il cammino deve essere iniziato con un passo deciso, cioè con l'attuazione legislativa dell'articolo 39 della Costituzione, per il riconoscimento giuridico del sindacato.

Questo « piano » ha spezzato le speranze e le attese delle masse del lavoro, cui esso doveva essere soprattutto dedicato.

Più del progresso tecnico e delle scoperte scientifiche, più del pensiero filosofico, più dell'arte e della poesia, sono state le masse lavoratrici che hanno messo in moto le ruote della civiltà umana. « Sono i malcontenti che dànno il movimento al mondo » scrisse Spinoza, il filosofo dell'etica.

Tutta la marcia della civiltà è stata alimentata dal disprezzato lavoro manuale, dalla spinta fisica delle anonime masse. Poi le masse hanno fatto irruzione sulla ribalta della storia a chiedere nuove tutele e nuovi poteri, garantiti dal diritto e dallo Stato, che la programmazione doveva dare e non ha dato. Perciò il M.S.I. ha respinto a malincuore questa legge del « piano » che delude secolari speranze e non significa nulla, né un incremento tecnico né un atto di giustizia sociale.

4 — Il concetto di rivoluzione ha natura politica, non economica. L'immagine di una insurrezione violenta ed anche sanguinosa che rovesci l'egemonia di qualcuno e di qualche cosa per sostituirla con un'altra egemonia è semplice e convincente, ma l'immagine di un complesso di congegni economici rivoluzionari è assai meno brillante.

La Russia sovietica tiene da cinquanta anni sospesa sul mondo l'ipoteca psicologica e la minaccia ricorrente della rivoluzione sociale mentre oggi la Cina le contende un medesimo ruolo politico. Molteplici furono nella storia antica e moderna le rivoluzioni per il rovesciamento degli istituti giuridici e per il passaggio del potere da un ceto ad un altro; ma nella sfera economica vi è un unico, ininterrotto movimento materiale e tecnico verso forme sempre più progredite di incremento produttivo.

La stessa rivoluzione russa dell'ottobre 1917 è stata una profonda rivoluzione politica, ma nulla ha veramente innovato nella composizione sociale della Russia. I braccianti delle officine e dei campi, i tecnici delle aziende collettive, i capi e gli ufficiali del par-

tito e dell'esercito, rappresentano oggi in Russia il medesimo schema triadico del proletariato, della piccola borghesia artigianale e intellettuale e dell'alta borghesia industriale degli Stati occidentali. L'ordine sociale è così complesso che mai nel corso di una generazione fu possibile dominarlo e capovolgerlo. La rivoluzione è un concetto e un fatto politico, la trasformazione del sistema economico è una graduale evoluzione.

La rivoluzione francese, a giudizio del suo storico più acuto, il Tocqueville, fu soltanto l'atto violento per abbattere l'impalcatura esterna di una costruzione che si era già elevata nel corso dei due secoli precedenti. Una rivoluzione non può durare cinquanta anni. La rivoluzione francese del 14 luglio 1789, nella notte del successivo 4 agosto era già compiuta, e tutto quanto seguì può essere considerato come un processo di assestamento.

La Russia sovietica è scesa in gara con l'Occidente, per raggiungere un numero indice di produzione uguale a quello degli Stati Uniti d'America e a tale scopo ha messo in azione tutte le sue riserve di forze produttive di superficie e del sottosuolo, ricorrendo a tutti i mezzi antichi e moderni per ottenere il massimo rendimento degli uomini e delle cose. In Russia sono sorte le miniere di carbone, le centrali elettriche, gli stabilimenti siderurgici oltre il circolo polare artico, in zone deserte e vietate al soggiorno umano, mediante l'impiego non di liberi lavoratori, ma di milioni di sospettati politici, di condannati per delitti comuni, di prigionieri di guerra, ripristinando la schiavitù del mondo antico e le prestazioni di lavoro forzato delle società medioevali.

E' nata su tali basi, con l'ausilio dell'alta tecnica e delle scienze fisiche, un'economia antieconomica, priva dei caratteri di un razionale sistema di produzione.

Infatti l'economia deve servire al progresso materiale e spirituale degli uomini e laggiù gli uomini servono, invece, un gruppo di altri uomini, animati più che da una ideologia, da una allucinazione politica. Ma nonostante il vasto sviluppo industriale il rapporto fra produzione e consumo, cioè il rapporto tra i mezzi di sussistenza e le esigenze della popolazione, è rimasto allo stesso livello

del periodo zarista. La miseria non è stata né soppressa né diminuita dalla rivoluzione d'ottobre.

In Occidente il socialcomunismo continua a ripetere le sue enunciazioni sulla uguaglianza degli uomini, che la rivoluzione francese aveva già proclamato nel momento medesimo in cui dichiarava imprescrittibile il diritto di proprietà. Il socialcomunismo non ha mai spiegato in qual modo si dovrebbe provvedere alla formazione dei capitali necessari per alimentare la produzione, quando fossero aboliti il risparmio insieme con la proprietà e l'iniziativa individuale. L'unico modo resta il lavoro forzato e la servitù politica.

La produzione si fa con il lavoro umano e con il capitale che il lavoro ha accumulato, ed essi sono inscindibili e resterebbero inerti se non operassero insieme. Il capitale, ha scritto Marx, è la base della società nuova. E avrebbe dovuto dire, se non fosse stato il profeta della « dottrina del ventre », come il critico socialista del marxismo, Bernstein, ha definito le teorie di Marx, il lavoro è la base della società nuova. Lo Stato sovietico può formare i capitali mettendo in valore nuove risorse del sottosuolo e destinando nuovi territori alla coltivazione agricola, sfruttando il lavoro degli schiavi operai. In Occidente, invece, non esistono nuovi elementi economici e nemmeno la schiavitù varrebbe a creare dal nulla i capitali indispensabili alla attività produttrice, se non intervenisse l'iniziativa della volontà individuale.

Ed oltre le ragioni fisiche vi sono le ragioni morali che impediscono di trasferire il concetto di rivoluzione dalla sfera politica alla sfera economica. La linea dello svolgimento storico è ineguale e incostante, ma ha sempre proceduto attraverso la circolazione dei ceti più arretrati verso i ceti superiori.

In tutto l'Occidente è visibile il moto di ispirazione morale delle categorie operaie per elevarsi a mansioni più specializzate, fino a varcare il confine che divide il lavoro manuale dal lavoro tecnico e mentale, mentre il cosiddetto proletariato va sempre più diminuendo nel numero in confronto ai gruppi tecnici e qualificati. I contadini, inoltre, anelano al possesso della terra, compresi i coloni e i mezzadri dell'Italia centrale e settentrionale, i quali sono in maggioranza aderenti al partito comunista, perché da questo con-

fidano di ottenere la proprietà della terra, che essi poi difenderebbero anche con le armi contro lo Stato comunista che volesse collettivizzarla.

Su tale questione il comunismo si arresta nell'impotenza. La Francia dell'89 trasferì ai contadini la proprietà terriera conquistata ai nobili e al clero con la semplice operazione finanziaria della svalutazione degli « assegnati ». Ciò è vietato al comunismo, che nega il diritto di proprietà senza averne potuto sradicare le radici morali nella coscienza individuale.

Le tradizioni civili e le condizioni geofisiche impediscono l'esperimento comunista nei paesi dell'Occidente, nei quali non potrebbe portare altro che la servitù economica e l'oppressione politica dello straniero. Se un cedimento interno avvenisse in un punto qualsiasi del progredito Occidente, e questo punto potrebbe essere forse l'Italia, dopo un periodo più o meno breve di disordine e di stragi, si dovrebbe tornare al punto di partenza, ripercorrendo all'inverso le strade insanguinate della rivoluzione impossibile.

Considerata da Roma, nel suo cinquantesimo anniversario, anche la rivoluzione di Mosca dell'ottobre 1917 non sarà infine, secondo l'immagine di Pareto, se non una lieve ruga sul grande volto della storia.

Ma la coscienza morale dell'uomo contemporaneo è oscurata e il mondo cade in pezzi, nell'ambito spirituale e nell'ordine politico. Il Concilio Vaticano II, nell'onesto intento di cancellare l'accusa di deicidio dalle spalle del popolo ebreo, ha praticamente destituito il primo santo evangelista, San Matteo. I quattro evangelisti ora sono tre, poiché San Matteo è stato forse radiato, quasi reo convinto del delitto di falso e di mendacio spirituale e storico, e perciò nemmeno i vangeli sembrano ormai sufficienti a dare le certezze della fede e della morale cattolica.

In verità l'accusa di deicidio nell'etica attuale non era molto seria né pericolosa, perché il delitto era di circa 2000 anni or sono e perciò sarebbe stato oltre che impietoso anche molto stupido imputarlo agli ebrei odierni. Da questo punto di vista si rivela così l'assurdità della accusa di genocidio degli ebrei pronunziata contro il popolo germanico, poiché fra non molto la generazione della se-

conda guerra mondiale sarà scomparsa e l'accusa di genocidio, dato e non concesso che fosse comprovata, graverebbe sulle generazioni innocenti con la stessa assurdità dell'accusa che pesava sul popolo ebraico.

Alla conferenza di Yalta fu deciso di sopprimere la libertà dell'Europa e furono tracciati i nuovi confini di punizione per l'Italia e per la Germania, mutilandole nel loro territorio nazionale. Fu la vendetta per i danni sofferti e per il pericolo corso, e tuttavia fu proprio la vendetta perfezionata a Norimberga con l'ergastolo e col capestro, a precipitare la successiva sconfitta morale dei vincitori. Un pensiero di Voltaire, cinico onesto, ha interpretato la morale di Yalta e del processo di Norimberga. Aveva scritto Voltaire: « Il vincitore che si vendica del vinto dopo la vittoria non era degno di vincere ».

Ma i falsificatori della storia che detengono in Italia la tribuna parlamentare, molte cattedre universitarie, la stampa e gli schermi televisivi, infieriscono intanto con la loro incivile propaganda, accusando ancora la Germania di avere oppresso per secoli il popolo italiano.

« Il Principe » di Nicolò Machiavelli si chiude con un appello ai Medici di Firenze di liberare l'Italia dal dominio dei barbari, ma i barbari erano gli spagnoli e i francesi. Infatti in Italia non è mai esistita una dominazione politica della Germania e quella sulla Lombardia e il Veneto era degli austriaci succeduti agli spagnoli e aveva per aguzzini gli slavi della Croazia e della Boemia.

L'alleanza dei socialisti e dei democristiani ha distrutto lo Stato e il senso della ragione e di fronte all'estero l'Italia è conosciuta soltanto in quanto esiste a Roma la Città del Vaticano e nel concerto internazionale l'Italia laica non ha più voce. Di questo la Città del Vaticano non ha alcuna responsabilità; è la decadenza, anzi l'assenza dello Stato che fa grandeggiare anche nella sfera civile la potenza della Chiesa. Da tempo tutti i sedimenti e tutti gli elementi deteriori della nostra lunga storia riaffiorano e fermentano in questa obliqua partitocrazia.

Mentre tramontano gli ideali civili e si esaurisce la fede, è

riemerso il guelfismo, che è sempre stato il carattere distintivo degli italiani. Si tratta di un elemento anteriore al sorgere delle fazioni germaniche dei guelfi e dei ghibellini. In Italia guelfi e ghibellini, più che fazioni politiche in contrasto, erano due anime e due etiche diverse. I ghibellini credevano e invocavano l'autorità con tutto ciò che ne discende nel sistema politico e giuridico. I guelfi non credevano nell'autorità del potere centrale e non accettavano se non l'imperio religioso della Chiesa. In terra volevano essere liberi di ogni onere e di ogni dovere. Il guelfismo è un fenomeno esclusivamente italiano e tutto in Italia è stato ed è ritornato guelfo dopo la parentesi del ventennio fascista.

Guelfi sono anche gli anticlericali e i socialcomunisti, poiché l'essenza del guelfismo è la negazione dell'autorità dello Stato e di ogni potere trascendente. Il guelfismo significa neutralismo, non intervento, obiezione di coscienza, e non la supremazia del potere ecclesiastico su quello imperiale, come fu nei paesi nordici durante il medio evo. Dante era ghibellino anche quando partecipava alla fazione dei guelfi. Nei ghibellini c'è la tendenza e l'aspirazione riassunta da Machiavelli, verso l'unità nazionale contro il particolarismo per conseguire la liberazione dallo straniero; ma i ghibellini erano una piccola minoranza che non poteva vincere e in certi momenti lo Stato pontificio fu il meno guelfo tra gli Stati della Penisola e Papa Giulio II fu una fortissima figura di ghibellino.

Il ghibellinismo si trovava nel regno di Napoli e Sicilia, per l'opera di Federico II di Svevia, e un po' in Piemonte per l'opera di alcuni conti e duchi di Savoia, animati dallo spirito guerriero. Perciò è dal Sud d'Italia che è salito verso i territori del Nord, guelfi e commerciali, la tradizione giuridica romana e il senso dello Stato. Questo è durato fino a venti anni or sono quando le forze dello Stato, della magistratura e della burocrazia provenivano quasi tutte dalle province meridionali, mentre il Piemonte aveva dato i quadri delle forze armate. Altrove anche quando guelfi e ghibellini furono scomparsi dalla storia, la natura guelfa aveva preso possesso degli italiani tendenzialmente disposti all'anarchia, intanto che il ghibellinismo svaniva nella controriforma che segnò la fine del Rinascimento e della supremazia morale dell'Italia sull'Europa. Ma

insieme fu politicamente sconfitto anche il guelfismo, anch'esso sopraffatto dallo straniero.

Perduta la seconda guerra mondiale l'Italia mancò di ogni difesa morale e militare e scomparve dalla politica internazionale, che è ora in piena fase di involuzione.

Gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica sono pervenuti ad un completo accordo e la distensione fra Est e Ovest si è compiuta con il duplice intento di sbarrare la strada all'unificazione dell'Europa e di mettere la camicia di forza alla Cina impazzita. Vi sono gravi ragioni di interesse politico ed economico comuni fra Mosca e Washington. L'America pensa che l'Europa unita possa riprendere la sua legittima supremazia civile e naturalmente teme l'espansione della Cina verso l'Australia e nel Pacifico; la Russia teme tanto l'espansione della Cina quanto la unificazione dell'Europa e quindi della Germania.

L'arma atomica è oggi meno importante dell'energia atomica per assicurare il predominio tecnico ed economico che Russia e America vogliono stabilire in confronto alle nazioni non atomiche, mediante il trattato di non proliferazione atomica. Così le nazioni atomiche, tra cui sono state comprese anche la Francia e l'Inghilterra, diventano tutrici dispotiche delle nazioni non atomiche, in cui sono annoverate tutte le altre. Si può fare il raffronto con l'equità dell'antica « *pax romana* » per convincersi che la civiltà occidentale è decaduta ed è in pericolo di morte. L'unificazione politica dell'Europa è impedita perché l'Unione Sovietica vive fra due paure; la paura di Berlino a sinistra, la paura di Pechino a destra. E' triste il destino della rivoluzione di ottobre!

Ma la civiltà occidentale non può essere salvata se non rimettendo in valore i suoi elementi originari e costitutivi. La civiltà occidentale è, infine, la civiltà mediterranea e romana trasfigurata dal cristianesimo, restaurata dal Rinascimento italiano, arricchita dall'apporto delle forze originali di paesi latinizzati, dilatata dal pensiero filosofico e scientifico delle popolazioni germaniche. E' perciò necessario riportare in piena luce e in piena efficienza l'Italia e la Germania ora umiliate nello spirito e mutilate di vasti territori nazionali. Bisogna credere che l'Europa conseguirà la sua unità poli-

tica e che ancor prima l'Italia riconquisterà la piena dignità di Stato nazionale.

L'enciclica « Populorum progressio » di Papa Paolo VI dichiara nel modo più solenne che la coscienza moderna non può accettare un ordine costituito sui principî del liberalismo economico e politico e che d'altronde essa non può sottomettersi alla servitù spirituale e materiale del comunismo. E' dunque necessario ricercare e trovare nuovi e più saldi fondamenti alla organizzazione sociale per restituire alla persona umana depressa la certezza dei valori assoluti e la fiducia nella vita e nella volontà di azione.

E' necessario avviare l'individuo verso superiori scopi di innalzamento civile, allacciando la sua transitoria vita terrena alla vita perenne della comunità nazionale, ordinata secondo giustizia.

Oltre il liberalismo democratico e il socialcomunismo vi è un'altra idea politica. E' l'idea corporativa, l'unica idea nuova del XX secolo, la sola in cui l'elemento spirituale e l'elemento economico si incontrano e in cui il senso nazionale e le esigenze sociali si uniscono; è l'idea con cui si può definire la dottrina dello Stato in questa incisiva proposizione: libertà per l'individuo, giustizia per le categorie sociali, autorità per lo Stato.

Rileggiamo la prima dichiarazione della Carta del lavoro: «La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale ed economica che si realizza integralmente nello Stato corporativo fascista ».

La Carta del lavoro, la quale fu promulgata dalle forze nazionali che nel primo dopoguerra avevano smentito e poi respinto dall'Italia la sanguinaria rivoluzione bolscevica, offre oggi i principî ideali e i dati pratici dell'ordinamento politico dell'avvenire.

la Carta del lavoro

commentata da Diano Brocchi

Premessa

La Carta del Lavoro *va considerata come il documento fondamentale dell'ordinamento corporativo, cioè di quella profonda trasformazione dello Stato in cui il fascismo intese esprimere la sua originalità e per la quale il fascismo ancora vive, come è ampiamente illustrato nell'introduzione di questo lavoro.*

Alcune delle sue norme avevano di già trovato attuazione nella legislazione ch'era in atto, altre anticipavano la sua futura integrazione.

La Carta, costituita di trenta dichiarazioni in cui vengono riassunti i principî del nuovo ordinamento, si divide schematicamente in quattro parti. La prima tratta dello Stato corporativo e della sua organizzazione; la seconda del contratto collettivo di lavoro e delle garanzie del lavoro; la terza degli uffici di collocamento; la quarta della previdenza, dell'assistenza, dell'educazione e dell'istruzione.

Lo spirito della Carta del Lavoro è l'espressione della coscienza moderna di fronte a quel fenomeno che è il prodotto della creativa attività dell'uomo, cioè il lavoro.

La legge eversiva, antifascista del 23 novembre 1944, con cui fu abolito l'ordinamento sindacale e corporativo istituito dal fascismo, pretese di spazzare, con le conquiste sociali del Ventennio, anche la Carta del Lavoro, senza preoccuparsi minimamente di esaminare con obiettiva serenità — almeno per rispetto ai lavoratori

italiani — quanto dell'ordinamento che da essa scaturì — già definito, anche all'estero, un edificio monumentale — poteva essere utilizzato.

Dopo aver riportato la risoluzione emanata dal Gran Consiglio la sera del 21 aprile 1927, ricorderemo le trenta dichiarazioni, trascrivendole una per una e dimostrandone, con brevi note illustrative, la perdurante attualità.

La seduta del Gran Consiglio

La sera del 21 aprile 1927, sotto la presidenza di S. E. il Capo del Governo e Duce del Fascismo, si è riunito a Palazzo Chigi il Gran Consiglio fascista. Erano presenti, oltre a tutti i membri del Gran Consiglio, anche i presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il Gran Consiglio ha adottato il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Il Gran Consiglio, approvando il seguente testo della « Carta del Lavoro »

esprime il voto

che il Governo, per iniziativa del suo Capo, Ministro per le corporazioni, di concerto con gli altri Ministri interessati, predisponga i provvedimenti di legge necessari a promulgare i principî oggi affermati in via di svolgimento dalla legislazione fascista sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e sull'organizzazione corporativa dello Stato e

delibera

che entro il corrente anno 1927 vengano conclusi, rinnovati o modificati i contratti collettivi di lavoro, in base alle clausole contenu-

te nella presente « Carta », e che la durata dei contratti debba essere tale da consentire alle imprese la possibilità di un ampio margine di tempo necessario per adeguarsi alla nuova situazione finanziaria e alle difficoltà della concorrenza internazionale.

Nel momento poi di promulgare questa Carta, che è un documento fondamentale della Rivoluzione fascista, in quanto stabilisce i doveri e i diritti di tutte le forze della produzione

ritiene

opportuno di richiamare su di essa l'attenzione di tutto il popolo italiano e di quanti nel mondo si occupano dei problemi sociali contemporanei

poiché

con questo suo atto di volontà e di fede il Regime delle Camicie Nere dimostra che le forze della produzione sono conciliabili fra di loro e che solo a questa condizione esse sono feconde.

Il Regime fascista dimostra, inoltre, che esso, al di fuori, al di sopra e in antitesi alle rovinose e assurde demagogie socialistiche, oramai dovunque fallite, screditate e impotenti, tende ad elevare il livello morale e materiale delle classi più numerose della società nazionale, consapevolmente entrate di diritto e di fatto nell'orbita dello Stato fascista.

(Gazz. Uff. 30 aprile 1927, n. 100).

CARTA DEL LAVORO

DELLO STATO CORPORATIVO E DELLA SUA ORGANIZZAZIONE

I

« La Nazione italiana è un organismo avente fini, vita, mezzi di azione superiori per potenza e durata a quelli degli individui divisi o raggruppati che la compongono. E' una unità morale, politica ed economica, che si realizza integralmente nello Stato fascista ».

In questa prima dichiarazione, affermandosi in maniera categorica l'unità morale, politica ed economica della Nazione italiana, viene negato il principio liberistico dell'ineluttabilità delle leggi economiche, subordinando l'economia alle esigenze unitarie, che sono anche morali e politiche, della collettività nazionale.

Infatti, data l'unità morale, politica ed economica della Nazione, l'iniziativa degli individui e dei gruppi che la compongono e l'interesse dello Stato si integrano fra loro in un sistema economico e giuridico, organico e unitario.

Tutto, evidentemente, discende da una particolare concezione della Nazione, concepita non più come la somma degli individui viventi in un determinato periodo di tempo, ma come una successione ininterrotta di generazioni che si tramandano, come una fiaccola ideale, il frutto delle loro umane conquiste, per cui, in ogni mo-

mento, la Nazione è contemporaneamente passato, presente e futuro in continua ininterrotta gestazione.

Da qui il principio fondamentale di preminenza dello Stato cui vengono subordinati gli interessi dei singoli, divisi o raccolti in gruppi organizzati, e dal quale fatalmente discendono, come corollari, i principî successivi.

II

«Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche, manuali è un dovere sociale. A questo titolo, e solo a questo titolo, è tutelato dallo Stato.

Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale; i suoi obiettivi sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza nazionale ».

Il lavoro ha avuto varie interpretazioni nella storia: fu manifestazione di schiavitù per l'antichità classica; punizione divina; espressione d'inferiorità, secondo una concezione durata, si può dire, fino al secolo scorso. Il socialismo cominciò a discorrerne come di un diritto: quello di guadagnarsi con esso da vivere, un diritto che, indipendentemente dai principî teorici, finisce col fare del lavoro una merce, oggetto di scambio, venendo a coincidere, per tal verso, con i postulati liberistici. Ma già nella « Carta del Carnaro », cioè nella Costituzione fiumana di Gabriele D'Annunzio, il lavoro aveva acquistato una nobilitazione ideale. « Il lavoro, anche il più umile, il più oscuro, se sia bene eseguito tende alla bellezza e orna il mondo » diceva la dichiarazione XIV di quella Carta.

Il fascismo, in questa II tavola, trasforma quel dichiarato *diritto* del socialismo in un *dovere*, ch'è poi l'unico titolo in virtù del quale si può pretendere ch'esso sia tutelato dallo Stato. E per affermare che il lavoro è un dovere sociale, occorre poter contare sull'autorità e la forza di uno Stato che sappia « tutelarlo ». Ed è in vir-

tù di questa sua capacità ch'esso può conseguentemente garantire anche la tutela dei diritti sociali che ne scaturiscono.

Affermazione questa ch'è premessa di quella immediatamente successiva dell'« unitarietà del complesso della produzione », i cui obiettivi unitari, riassumentisi « nel benessere dei singoli e nello sviluppo nazionale », riconfermano ancora quel principio etico di una attività che, trascendendo l'interesse dei singoli, s'esalta in un'azione collettiva.

Ed è in virtù di questa subordinazione che l'attività economica si libera da un egoistico calcolo individuale.

III

« L'organizzazione sindacale o professionale è libera. Ma solo il sindacato legalmente riconosciuto e sottoposto al controllo dello Stato, ha il diritto di rappresentare legalmente tutta la categoria di datori di lavoro o di lavoratori, per cui è costituito: di tutelarne, di fronte allo Stato e alle altre associazioni professionali, gli interessi; di stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria, di imporre loro contributi e di esercitare, rispetto ad essi, funzioni delegate di interesse pubblico ».

Questa dichiarazione riassume in sè una realizzazione compiuta un anno prima e consacrata nella legge 3 aprile 1926, sulla « Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ».

Il processo che aveva portato a quella tappa fondamentale era stato lungo e laborioso ed era passato attraverso, prima il sindacalismo rivoluzionario, poi, il sindacalismo nazionale, quindi, a quello fascista, per sfociare, infine, nel sindacalismo giuridico deliberato dal Gran Consiglio con la mozione votata il 6 ottobre del 1925.

Alfredo Rocco, Ministro Guardasigilli, autore della legge, nel presentarla al Parlamento, volle mettere in rilievo la sua caratteristica di essere essa una legge che sanzionava una realtà di fatto, cioè

l'esistenza di un'organizzazione sindacale capillarmente penetrata in tutto il paese e in tutti i settori produttivi, ed ispirata ai principî di collaborazione fra le classi sociali (più propriamente distinte in categorie economiche), di disciplina giuridica e di conseguente controllo da parte dello Stato.

Il riconoscimento giuridico del sindacato, secondo questa concezione, comportava conseguentemente il passaggio del sindacato da ente di diritto privato ad ente di diritto pubblico, recante quindi con sè il privilegio, e anche l'onere, della tutela e del controllo.

Questa dichiarazione riconferma ciò che è stabilito dalla legge e cioè che non può essere riconosciuta legalmente, per ciascuna categoria dei datori di lavoro, lavoratori, artisti e professionisti, che una sola associazione. Questa disposizione risolveva una dibattuta questione circa il problema del riconoscimento giuridico ch'era stato chiesto anche dalle organizzazioni sindacali che si proponevano non certo la tutela degli associati, ma di divenire strumenti di lotta politica contro l'opera di costruzione dello Stato fascista.

IV

« Nel contratto collettivo di lavoro trova la sua espressione concreta la solidarietà tra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione ».

In questa dichiarazione, come nella successiva XI, viene organicamente inquadrato, in un sistema, l'istituto del contratto collettivo come strumento di conciliazione di varî interessi, per loro natura potenzialmente contrastanti, e nello stesso tempo di subordinazione a quelli nazionali.

Anche questa dichiarazione ha già trovato nella legge 3 aprile 1926 e nel suo regolamento del 1° luglio dello stesso anno la propria attuazione. Con quella legge e col suo regolamento, il diritto individuale del lavoro ha trovato la sua tutela giuridica, secondo il

nuovo rapporto economico, con quello del gruppo, in un'armonica subordinazione degli interessi di tutti a quello della collettività concretizzatasi in quella realtà prima etica che politica che è lo Stato.

V

« La Magistratura del lavoro è l'organo con cui lo Stato interviene a regolare le controversie del lavoro, sia che vertano sull'osservanza dei patti e delle altre norme esistenti, sia che vertano sulla determinazione di nuove condizioni del lavoro ».

Com'era stata abolita l'autodifesa individuale, si ritenne che anche i contrasti sorti nell'applicazione dei patti di lavoro dovessero essere sottratti alla prova di forza delle parti e regolati dallo Stato.

Nella presentazione al Parlamento della sua legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, Alfredo Rocco aveva aspramente condannato gli scioperi, annunciando l'eliminazione, in virtù della legge, dell'autodifesa di classe.

La Magistratura del lavoro viene quindi istituita dalla citata legge 3 aprile 1926 e suo regolamento, ed è un organo speciale della magistratura ordinaria, costituito da una apposita sezione di ciascuna Corte di Appello. Tale organo giudica dei conflitti collettivi di lavoro, mentre le controversie individuali sono di competenza della magistratura ordinaria, secondo il R.D. 26 febbraio 1928. Le sentenze della Magistratura del lavoro sono equi giudizi pronunciati in clima di disinteressata obiettività, tenendo conto dei superiori interessi della produzione, sostituendosi, così, al patto collettivo di lavoro.

La Magistratura del lavoro non solamente compone i contrasti fra le parti non in grado di giungere a un accordo, ma si sostituisce anche ad esse quando si dimostrassero inerti per il disinteresse delle organizzazioni sindacali, oppure nel caso in cui queste non fossero state legalmente costituite.

Perciò, l'ordinamento corporativo non si riduceva, come oggi si usa di far credere, ad una limitazione della libertà, vietando sia lo sciopero che la serrata; ma garantiva, invece, nell'interesse supe-

riore della collettività nazionale, il rispetto dei diritti delle parti sanciti dai contratti collettivi. Questo manca nella attuale società pseudo democratica in cui i diritti del lavoro sono affidati a patti collettivi che hanno appena un valore morale per coloro che li hanno stipulati (cioè non per tutti i lavoratori interessati) e il cui rispetto è affidato non all'imparzialità del magistrato, ma alla prova di forza delle parti.

VI

« Le associazioni professionali legalmente riconosciute assicurano l'uguaglianza giuridica tra i datori di lavoro e i lavoratori, mantengono la disciplina della produzione e del lavoro e ne promuovono il perfezionamento.

Le corporazioni costituiscono la organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi.

In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi della produzione interessi nazionali, le corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi di Stato.

Quali rappresentanti degli interessi unitari della produzione, le corporazioni possono dettar norme obbligatorie sulla disciplina dei rapporti di lavoro e anche sul coordinamento della produzione tutte le volte che ne abbiano avuto i necessari poteri dalle associazioni collegate ».

Anche questa dichiarazione ha già trovato nella legge 3 aprile 1926 e nel suo regolamento la sua giuridica sanzione.

Ne va rilevato l'alto valore etico, affermando essa il principio dell'uguaglianza degli uomini di fronte al lavoro, come il Cristianesimo affermò l'eguaglianza di fronte alla legge di Dio e nel secolo XIX divenne comune patrimonio il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge degli uomini.

Ed è indubitabile che il Ventennio si ispirò a quell'uguaglianza giuridica, prima completamente sconosciuta, e che le associazioni professionali operaie operarono efficacemente per il mantenimen-

to della disciplina della produzione e del lavoro e per il loro perfezionamento.

Le corporazioni di cui si parla in questa dichiarazione costituiscono l'oggetto del Titolo III del Regolamento 1° luglio 1926 in cui si tracciano i principii cui dovranno ispirarsi, quando, dopo ulteriore maturazione, furono create con la legge 5 febbraio 1934.

VII

« *Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva fra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica, la direzione della quale spetta al datore di lavoro che ne ha la responsabilità* ».

Questa dichiarazione rappresentò un aspetto innovatore della politica economica: si confermava cioè il valore dell'iniziativa privata (che spesso si preferiva definire individuale) ma riteneva il datore di lavoro (l'organizzatore dell'impresa) direttamente responsabile, di fronte allo Stato, dell'indirizzo della produzione. Ma, pur riconoscendogli il diritto alla direzione dell'impresa, lo si poneva su di un piano di parità col prestatore d'opera suo « collaboratore ».

VIII

« *Le associazioni professionali di datori di lavoro hanno l'obbligo di promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi. Le rappresentanze di coloro che esercitano una libera professione o un'arte e le associazioni*

di pubblici dipendenti concorrono alla tutela degli interessi dell'arte, della scienza e delle lettere, al perfezionamento della produzione e al conseguimento dei fini morali dell'ordinamento corporativo ».

Qui si pone l'accento sulle funzioni di pubblico interesse relative all'aumento e al perfezionamento della produzione, tanto che se ne affida il promovimento alle associazioni professionali, organi appunto di diritto pubblico, poste sul medesimo piano delle libere professioni e delle associazioni di pubblici dipendenti.

E' una specie di ammonimento con il quale il legislatore ricorda ai datori di lavoro che la loro funzione più importante non è la difesa degli interessi di categoria in contrapposto a quelli delle categorie lavoratrici, ma l'incremento e il perfezionamento della produzione e la riduzione dei suoi costi.

IX

« *L'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato. Tale intervento può assumere la forma del controllo, dell'incoraggiamento e della gestione diretta* ».

Questa dichiarazione integra la VII: cioè vi si afferma il diritto dello Stato di intervenire nella produzione quando l'iniziativa privata denunci la sua mancanza o la sua insufficienza: si passa cioè dalla fase « molle » del controllo e dell'incoraggiamento a quella sostitutiva ed eventuale della gestione diretta.

X

« *Nelle controversie collettive del lavoro l'azione giudiziaria non può essere intentata se l'organo corporativo non ha prima esperito il tentativo di conciliazione.*

Nelle controversie individuali concernenti l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni professionali hanno facoltà di interporre i loro uffici per la conciliazione.

La competenza per tali controversie è devoluta alla magistratura ordinaria con l'aggiunta di assessori designati dalle associazioni professionali interessate ».

Nella Dichiarazione V si è parlato della Magistratura del lavoro. In questa si precisa che le associazioni sindacali non possono rivolgersi ad essa per intentare un'azione giudiziaria, se non è stato prima esperito il tentativo della conciliazione tramite l'organo corporativo di collegamento. Lo spirito di collaborazione che ispira il sindacalismo nazionale non può rinunciare a esercitare la sua azione conciliativa fino a quando essa non si dimostri ormai impossibile. Il ricorso al magistrato va esperito, come detto, nel caso in cui sia venuto meno quello spirito conciliativo che deve ispirare l'opera di stretta collaborazione fra le associazioni sindacali.

Le controversie individuali hanno, evidentemente, un minore rilievo di quelle collettive e la loro conciliazione è devoluta alle associazioni sindacali. Fallito che sia il loro tentativo di componimento, le parti interessate adiranno la magistratura ordinaria, integrata, com'è precisato dalla « Carta », ed in particolare dalla legge Rocco e dal suo regolamento, da assessori esperti in materia di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali direttamente interessate.

DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO E DELLE GARANZIE DEL LAVORO

XI

« *Le associazioni professionali hanno l'obbligo di regolare, mediante contratti collettivi, i rapporti di lavoro fra le categorie di datori di lavoro e di lavoratori, che rappresentano.*

Il contratto collettivo di lavoro si stipula fra associazioni di primo grado, sotto la guida e il controllo delle organizzazioni centrali, salva la facoltà di sostituzione da parte dell'associazione di grado superiore, nei casi previsti dalla legge e dagli statuti.

Ogni contratto collettivo di lavoro, sotto pena di nullità, deve contenere norme precise sui rapporti disciplinari, sul periodo di prova, sulla misura e sul pagamento della retribuzione, sull'orario di lavoro ».

In base alla legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro e al suo regolameneto, nel breve spazio di due anni, praticamente fu data una sistemazione contrattuale a tutti i principali rami della produzione italiana. Cioè quasi tutte le aziende e le loro rispettive maestranze operaie avevano raggiunto una disciplina contrattuale dei loro rapporti di lavoro, in virtù di una rete di contratti, nazionali, regionali e provinciali, che investivano tutta l'attività produttiva del Paese: dall'industria, all'agricoltura, al commercio, al credito, ai trasporti.

I contratti nazionali regolano le condizioni generali: dalle norme relative all'assunzione a quelle sul licenziamento, dalle clausole sulle misure disciplinari a quelle inerenti alla mutualità. Tali contratti nazionali vengono poi provincialmente integrati da tabelle relative alla retribuzione che viene appunto stabilita provincia per provincia.

Questo tipo di regolamentazione dei rapporti di lavoro per categorie professionali è stato sostanzialmente rispettato anche dopo l'abrogazione della legislazione sindacale e corporativa. Solamente che gli odierni contratti collettivi riguardano solo gli iscritti alle associazioni sindacali di fatto che li hanno stipulati e soprattutto non hanno, come avevano allora, valore di legge.

XII

« *L'azione del sindacato, l'opera conciliativa degli organi corporativi e la sentenza della Magistratura del lavoro garantiscono la*

corrispondenza del salario alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro.

La determinazione del salario è sottratta a qualsiasi norma generale e affidata all'accordo delle parti nei contratti collettivi ».

In questa dichiarazione si afferma un principio innovativo. Il salario, fino ad allora conseguenza del libero giuoco della domanda e dell'offerta (la « legge bronzea »), viene ora invece determinato in base a precisi criteri la cui definizione è affidata ai sindacati, alle corporazioni e alla Magistratura del lavoro. Al classico limitato principio socialista « a ciascuno secondo il suo rendimento », si aggiungono due fattori: quello delle esigenze minime di vita del lavoratore, a garanzia del soddisfacimento delle sue fondamentali necessità, e l'altro delle effettive possibilità delle aziende, affinché non ne venga compromessa la vitalità.

Occorre però aver ben chiaro che le « esigenze normali di vita » non si limitano alla valutazione del minimo necessario all'esistenza, cui si riferiscono gli economisti liberali: esse corrispondono allo stato dell'economia nazionale e vi si adeguano, seguendo cioè le sue variazioni, che possono essere anche talvolta regressive, in certi periodi di crisi, di cui però l'ordinamento corporativo dello Stato è in condizioni di valutare e l'entità e la durata e quindi la giustificabile incidenza sia sul salario che sul reddito dell'imprenditore sopra il quale soltanto possono essere fatti ricadere gli oneri di crisi passeggere.

In quanto alle « possibilità della produzione », sussiste anche qui il medesimo contrasto fra le due concezioni, la corporativa e la liberale.

In una fase critica della produzione, l'imprenditore, in base al principio liberale, seguirà il criterio e l'indirizzo che riterrà più conveniente al suo tornaconto individuale. Secondo, invece, il principio corporativo, non sarà l'imprenditore a giudicare e quindi a decidere nel senso che a lui personalmente sembrerà più utile; ma i sindacati, le corporazioni (costituiti peraltro dai produttori e quindi anche dagli imprenditori) e la Magistratura del lavoro de-

cideranno in base a quello che, da un complesso esame, risulterà essere l'interesse dell'economia nazionale.

Sicché, quando una inevitabile riduzione dei prezzi, necessaria a far fronte ad una crisi, si potrà ottenere riducendo i costi di produzione senza il bisogno di dover incidere sopra i salari, saranno gli organi corporativi che sapranno imporre l'intangibilità del saggio dei salari.

Sul « rendimento del lavoro » va rilevato che, mentre per la concezione liberale c'è una tendenza al livellamento fra la potenza produttiva di una determinata zona e la somma dei guadagni in essa raggiunti piuttosto che un'inclinazione del salario verso il rendimento dei singoli lavoratori, secondo invece la Carta del lavoro, il salario corrisponde al contributo di produttività del lavoratore, cioè si differenza in ragione di questo contributo. In quanto poi alla valutazione e alla tutela del rispetto dell'eguaglianza fra il salario e il rendimento, o contributo, questo è il compito degli organi dello ordinamento corporativo.

XIII

« I dati rilevati dalle pubbliche Amministrazioni, dall'Istituto centrale di statistica e dalle associazioni professionali legalmente riconosciute, circa le condizioni della produzione e del lavoro e la situazione del mercato monetario, e le variazioni del tenore di vita dei prestatori d'opera, coordinati ed elaborati dal Ministero delle corporazioni, daranno il criterio per contemperare gli interessi delle varie categorie e delle classi fra di loro e di queste coll'interesse superiore della produzione ».

La dichiarazione IV afferma che « nel contratto collettivo di lavoro trova espressione concreta la solidarietà fra i vari fattori della produzione, mediante la conciliazione degli opposti interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori e la loro subordinazione agli interessi superiori della produzione ». Questa XIII indica il modo di realizzare quegli scopi. Peraltro conciliare gli opposti interessi delle

parti e misurarli con quelli superiori della produzione nazionale, significa conoscerli, cioè essere in grado di valutare esattamente i complessi fenomeni che formano la vita di una collettività organizzata in uno Stato moderno, dai dati statistici relativi alle condizioni che regolano la produzione ed il lavoro alla situazione relativa al mercato monetario, alle variazioni di vita dei lavoratori. L'Istituto centrale di statistica, citato dalla dichiarazione, è la fonte più larga e più attendibile dei dati necessari all'elaborazione da farsi dal Ministero delle corporazioni, osservatorio economico del mercato del lavoro e del processo produttivo.

Questo coordinamento fra le pubbliche Amministrazioni, l'Istituto centrale di statistica e le associazioni sindacali, nell'esame delle condizioni della produzione e del lavoro, del mercato monetario e del tenore di vita dei prestatori d'opera, dava la necessaria garanzia sui rilevamenti in base ai quali venivano esaminati, discussi e stipulati i contratti collettivi, quindi responsabilmente tutelati gli interessi delle categorie professionali.

Se ciò accade anche oggi è indubbio merito di una lezione impartita dalla Carta.

XIV

« *La retribuzione deve essere corrisposta nella forma più consentanea alle esigenze del lavoratore e dell'impresa.*

Quando la retribuzione sia stabilita a cottimo, e la liquidazione dei cottimi sia fatta a periodi superiori alla quindicina, sono dovuti adeguati acconti quindicinali o settimanali.

Il lavoro notturno, non compreso in regolari turni periodici, viene retribuito con una percentuale in più, rispetto al lavoro diurno.

Quando il lavoro sia retribuito a cottimo, le tariffe di cottimo debbono essere determinate in modo che all'operaio laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base ».

La retribuzione a cottimo veniva considerata da Marx e, naturalmente, dai suoi seguaci, come la forma di salario tipica del

sistema capitalista. La Carta del Lavoro considera invece che, in quanto incentivo all'incremento produttivo, il salario a cottimo sia conveniente al lavoratore e all'azienda e quindi alla produzione nazionale.

Al primo, perché assicura il giusto compenso al suo lavoro, alla seconda, perché contribuisce alla riduzione dei costi, all'ultima, perché ne agevola l'incremento.

Importante, nell'interesse del lavoratore, è poi la norma contenuta in questa dichiarazione secondo cui allorché la liquidazione dei cottimi vien fatta a periodi superiori alla quindicina, quando cioè non si è ancora in grado di valutare l'entità del lavoro eseguito, al prestatore d'opera vanno corrisposti degli adeguati acconti quindicinali o settimanali, secondo il periodo di retribuzione. Ed importante è anche l'altra norma che indica la determinazione delle tariffe di cottimo, secondo la quale all'operaio deve essere assicurato un guadagno minimo che sia superiore alla paga base. E ciò per il fatto che la paga base è il salario minimo al disotto del quale non è consentita l'assunzione dell'operaio perché inutilizzabile; per cui, all'operaio laborioso di normale capacità lavorativa deve essere garantito, nel cottimo, un guadagno a quello senz'altro superiore.

XV

« Il prestatore di lavoro ha diritto al riposo settimanale in coincidenza con le domeniche.

I contratti collettivi applicheranno il principio tenendo conto delle norme di legge esistenti, delle esigenze tecniche delle imprese, e nei limiti di tali esigenze procureranno altresì che siano rispettate le festività civili e religiose secondo le tradizioni locali. L'orario di lavoro dovrà essere scrupolosamente e intensamente osservato dal prestatore d'opera ».

Il riposo settimanale di 24 ore era sancito dalla legge la quale prevedeva deroghe relative ad alcune attività la cui particolare natura le giustificava.

Questa dichiarazione riafferma la norma legislativa e insiste sul criterio che il riposo settimanale coincide con la domenica, adeguandosi, con questo, allo spirito religioso del popolo italiano. Questa precisazione non fu fatta al tempo della promulgazione della legge sul riposo settimanale, nel 1907, cioè un periodo in cui il clima politico del nostro paese era saturo di anticlericalismo.

La riconferma del diritto dell'operaio al riposo settimanale è in evidente relazione a un'altra legge del fascismo, cioè al R.D. 15 marzo 1923 sulle otto ore di lavoro.

Il fissare la settimana in sei giorni lavorativi non rivela la sua piena importanza se non si stabilisce la durata della giornata di lavoro.

Quello delle otto ore fu uno dei primi atti del governo fascista, il quale fu anche il primo, fra i governi delle grandi potenze, a ratificare, il 16 ottobre 1924, la Convenzione di Washington che ne suggeriva l'adozione in campo internazionale. Successivamente, con D.L. 29-5-1937 n. 1768 la settimana lavorativa veniva ridotta a quaranta ore.

Il richiamo finale della dichiarazione alla scrupolosa osservanza dell'orario di lavoro è in relazione al lavoro concepito come dovere sociale, che, come tale, dà al lavoratore il diritto che esso venga tutelato.

XVI

« *Dopo un anno di ininterrotto servizio il prestatore d'opera, nelle imprese a lavoro continuo, ha diritto ad un periodo annuo di riposo feriale retribuito* ».

La prima espressione contrattuale delle « ferie » si ebbe in Italia nel concordato metallurgico del 19 settembre 1919, a conclusione dell'occupazione delle fabbriche. Successivamente, questa concessione fu estesa ad alcune altre grandi categorie industriali, ma la maggior parte dei lavoratori addetti ad altri settori produt-

tivi (industrie minori, agricoltura, commercio, artigianato) non ne beneficiavano.

Fu in virtù, quindi, di questa dichiarazione che l'istituto delle ferie retribuite venne esteso a tutte le categorie.

Non si trattava, evidentemente, di una norma giuridica; ma solamente di un'indicazione da valere per la stipulazione dei contratti.

In realtà, tutti i contratti stipulati dopo la promulgazione della Carta accolsero quella direttiva.

XVII

« *Nelle imprese a lavoro continuo il lavoratore ha diritto, in caso di cessazione dei rapporti di lavoro per licenziamento senza sua colpa, ad una indennità proporzionata agli anni di servizio. Tale indennità è dovuta anche in caso di morte del lavoratore* ».

Il diritto all'indennità di licenziamento preesisteva a questa dichiarazione, in virtù del R.D.L. del 9 febbraio 1919 e del R.D. 13 novembre 1924 sul contratto di impiego privato. Riguardava cioè solamente questa categoria. La Carta del Lavoro ha esteso questo diritto a tutte le categorie lavoratrici.

Fino da allora è sorta la questione, soltanto oggi giuridicamente risolta con la legge 15 luglio 1966 relativa ai « licenziamenti individuali », se il diritto all'indennità di licenziamento spetta soltanto al lavoratore licenziato od anche a quello che si dimette volontariamente. La difformità delle interpretazioni e dei giudizi dipendeva dalla natura attribuita a tale indennità, cioè se essa veniva considerata un risarcimento di danni, oppure un atto previdenziale, cioè un salario od uno stipendio. differito.

In quest'ultimo caso, era evidente che qualunque fosse stata la causa della risoluzione del rapporto di lavoro, la somma intenzionalmente accantonata per la liquidazione andava versata al lavoratore.

A questo criterio, evidentemente, si ispirarono le parti nella

stipulazione dei patti collettivi in cui veniva esplicitamente dichiarato che l'indennità spettasse al lavoratore anche nel caso che il rapporto si interrompesse per dimissioni volontarie.

XVIII

« *Nelle imprese a lavoro continuo, il trapasso della azienda non risolve il contratto di lavoro, e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. Egualmente la malattia del lavoratore, che non ecceda una determinata durata, non risolve il contratto di lavoro. Il richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N. non è causa di licenziamento* ».

Il principio affermato in questa dichiarazione, per il quale cioè il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, è già riconosciuto giuridicamente nel contratto d'impiego; inoltre, gli usi e qualche accordo sindacale lo avevano reso valevole anche in qualche contratto collettivo relativo agli operai. Altrettanto può dirsi per quanto riguarda casi di malattia del lavoratore o il richiamo alle armi.

Questa dichiarazione generalizza il principio, rendendolo applicabile a tutti i rapporti di lavoro.

Parrebbe quindi che, almeno dal punto di vista puramente giuridico, non vi fosse qui niente di sostanzialmente originale. Ma l'innovazione invece esiste ed è di carattere politico e morale. Secondo il concetto corporativo che ispira la Carta del Lavoro, il rapporto fra lavoratore e datore di lavoro *si trasforma in un nuovo rapporto con l'azienda* per cui il lavoratore è « un collaboratore attivo dell'impresa », il cui organizzatore (datore di lavoro) è responsabile verso la collettività (Stato). Cioè, non è più il proprietario dispotico al quale il lavoratore è legato da una relazione labilmente tutelata.

Nell'impresa corporativa, imprenditore e lavoratore sono entrambi fattori dell'azienda, legati da un nuovo rapporto di collabo-

razione, secondo la dichiarazione VII, con reciprocità di diritti e di doveri.

Sicchè, può mutare il datore di lavoro, cioè il titolare del patto di lavoro, ma resta il rapporto fra l'azienda e i suoi dipendenti collaboratori. Rapporto nuovo, quindi, di carattere etico e sociale.

XIX

« Le infrazioni alla disciplina e gli atti che perturbino il normale andamento dell'azienda, commessi dai prenditori di lavoro, sono puniti, secondo la gravità della mancanza, con la multa, con la sospensione dal lavoro e, per i casi più gravi, col licenziamento immediato senza indennità.

Saranno specificati i casi in cui l'imprenditore può infliggere la multa o la sospensione o il licenziamento immediato senza indennità ».

Le sanzioni previste in questa dichiarazione non sono un'innovazione. Esse erano previste anche dai contratti stipulati dalle vecchie organizzazioni sindacali prima del fascismo; dalla multa, alla sospensione dal lavoro, al licenziamento in tronco senza diritto ad indennità di licenziamento.

La novità di questa dichiarazione consiste nel fatto che i contratti debbono specificare i casi in cui l'imprenditore, responsabile della direzione dell'impresa, può infliggere le dette punizioni.

Che tale potere spetti all'imprenditore rientra in ovvî principî generalmente accettati; ma ciò non significa che il lavoratore al riguardo sia sprovvisto di difesa. Le associazioni sindacali, rappresentanti delle parti, hanno il diritto, che è anche dovere, di assumere le giuste difese dei loro rappresentati e, come si è visto precedentemente, allorchè esse non riescano a comporre il dissenso, c'è la magistratura ordinaria integrata da esperti sindacali, per le controversie individuali, che può intervenire a esprimere un giudizio obiettivo, ad amministrare insomma la giustizia.

XX

« Il prestatore di opera di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante il quale è reciproco il diritto alla risoluzione del contratto, col solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato effettivamente prestato ».

L'istituto della « prova », preesistente alla Carta del Lavoro, nell'ordinamento corporativo viene ad acquistare una precisa fisionomia, un suo particolare significato: cioè l'esigenza, nell'interesse collettivo, che l'imprenditore sia in grado di valutare le capacità del lavoratore all'assolvimento dei compiti che gli vengono assegnati e che quest'ultimo possa rendersi conto delle condizioni particolari nelle quali viene a trovarsi nell'azienda, sia in rapporto al lavoro assegnatogli, che alla retribuzione che gli viene corrisposta. Così, la prova viene a costituire un elemento naturale del contratto mentre prima ne era soltanto un elemento accidentale.

Pertanto, il legislatore stabilisce la durata di tale periodo, la quale deve essere in stretto rapporto alla qualità del lavoro e non può esser superiore ad un conveniente periodo di tempo, affinchè la sua figura non venga snaturata.

Ciò spiega anche la norma per la quale, in caso di risoluzione del contratto prima che l'esperimento sia compiuto, il lavoratore viene retribuito soltanto per il tempo che è durato il suo lavoro.

Una volta però che la prova sia stata superata, il servizio prestato è computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità. Sicchè, l'istituto della prova così concepito si dimostra il più adatto a facilitare l'assunzione del lavoratore in relazione alle sue effettive capacità e con una retribuzione che a questa sia adeguata.

XXI

« Il contratto collettivo di lavoro estende i suoi beneficî e la sua disciplina anche ai lavoratori a domicilio. Speciali norme saran-

no dettate dallo Stato per assicurare la polizia e l'igiene del lavoro a domicilio ».

Il lavoro a domicilio ha sempre rappresentato nel passato un facile sistema di sfruttamento. Marx ne auspicò l'eliminazione come unico rimedio ai mali di cui era la causa.

In effetti, il frazionamento della mano d'opera addetta a tale specie di lavoro e quindi la sua difficoltà di difesa agevolavano la riduzione al minimo dei compensi.

La risoluzione marxista di eliminare il lavoro a domicilio poteva forse eliminare l'inconveniente denunciato con il sistema, però, del medico che volesse eliminare il male sopprimendo il malato. Infatti si sarebbero eliminate tradizionali forme di attività che, oltre a rispondere a esigenze concrete difficilmente in altra maniera risolvibili, coincidono spesso con forme di artigianato che offrono ancora raffinati prodotti altrimenti irrealizzabili.

Pertanto, questa dichiarazione della Carta, che estende ai lavoratori a domicilio i benefici e la disciplina del contratto collettivo, risolve nel modo migliore il problema, inserendo quei lavoratori nel sistema corporativo, cioè offrendo loro la tutela del contratto collettivo, quindi della Magistratura del lavoro e dei provvedimenti relativi all'ordinamento corporativo dello Stato.

Da questa dichiarazione scaturivano naturalmente i problemi relativi all'inquadramento sindacale, al regolamento collettivo ed alle norme di polizia e d'igiene del lavoro: problemi che il legislatore e le organizzazioni sindacali fasciste risolsero successivamente con impegno e sollecitudine.

Concludendo, le riportate dichiarazioni che riassumono i principî posti a base dell'istituto del contratto collettivo di lavoro resteranno inalienabili conquiste dei lavoratori, anche dopo l'abrogazione della legge Rocco e di tutta la legislazione sindacale e corporativa del Ventennio.

I patti collettivi che stipulano oggi le organizzazioni sindacali s'ispirano ancora a quei principî, anche se quei patti non hanno, come allora, valore obbligatorio.

XXII

« Lo Stato accerta e controlla il fenomeno della occupazione e della disoccupazione dei lavoratori, indice complessivo delle condizioni della produzione e del lavoro ».

Lo Stato fascista, rilevando che l'occupazione e la disoccupazione dei lavoratori sono indici delle condizioni economiche e sociali della Nazione, nella propria responsabilità, sente il dovere di esercitare un attento controllo sul fenomeno. Da ciò prende le mosse la legislazione sul collocamento che ha la sua prima manifestazione nella legge 29 marzo 1928, cioè l'anno successivo alla promulgazione della Carta, la cui terza parte è appunto dedicata a questa disciplina.

Nonostante le modificazioni — nel Ventennio e dopo — avutesi al riguardo, la legislazione sul collocamento s'ispira ancora a quelle norme.

XXIII

« Gli uffici di collocamento sono costituiti a base paritetica sotto il controllo degli organi corporativi dello Stato. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere i prestatori d'opera pel tramite di detti uffici. Ad essi è data la facoltà di scelta nell'ambito degli iscritti negli elenchi secondo l'anzianità di iscrizione ».

Giuridicamente, datori di lavoro e lavoratori, anche qui, sono alla « pari », ed è fatto obbligo ai primi di assumere i secondi tramite gli appositi uffici; però, la qui accordata facoltà di scelta ai datori di lavoro sarà presto limitata agli specializzati, per evitare che la mano d'opera più umile (i braccianti) corra il pericolo di subire il

giuoco delle preferenze esercitato dai datori di lavoro, a vantaggio di lavoratori più accondiscendenti.

XXIV

« *Le associazioni professionali di lavoratori hanno l'obbligo di esercitare un'azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre più la capacità tecnica e il valore morale* ».

Durante il Ventennio, gli uffici di collocamento furono organi delle organizzazioni sindacali. E affinché il collocamento non si limitasse ad una semplice ripartizione di posti di lavoro fra i disoccupati, bensì esercitasse una funzione di avveduta utilizzazione della mano d'opera, al fine di migliorare e incrementare la produzione nazionale, le organizzazioni sindacali avevano il compito di effettuare un'azione « selettiva » fra i lavoratori, cioè di esercitare su di essi un'opera educativa, di miglioramento delle loro qualità umane e tecnico-professionali, in cui il sindacalismo nazionale riteneva consistesse la sua funzione principale.

XXV

« *Gli organi corporativi sorvegliano perché siano osservate le leggi sulla prevenzione degli infortuni e sulla polizia del lavoro da parte dei singoli soggetti alle associazioni collegate* ».

Oltre la cura delle qualità morali e tecnico-professionali, l'ordinamento corporativo riteneva naturalmente di dover avere anche quella dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori nell'esercizio della loro attività.

XXVI

« La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo Stato, mediante gli organi corporativi e le associazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza ».

Secondo la legislazione fascista, che si ispira a questi principî previdenziali e assistenziali, e che non è stata abrogata, si definisce a ragione la previdenza come una forma di collaborazione. Infatti, non solamente si obbliga il lavoratore a garantirsi per l'avvenire, ma si chiama il datore di lavoro a concorrere proporzionalmente a sostenerne gli oneri. E' in virtù dell'applicazione sempre più diffusa e disciplinata di questi principî che i lavoratori italiani sono stati fra i primi — in Europa e nel mondo — ad ottenere una rasserenante garanzia contro le minacce della disoccupazione, delle malattie e degli anni.

XXVII

« Lo Stato fascista si propone:

1) *il perfezionamento dell'assicurazione infortuni;*
2) *il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità;*
3) *l'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi come avviamento all'assicurazione generale contro tutte le malattie;*
4) *il perfezionamento dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;*

5) *l'adozione di forme speciali assicurative dotalizie pei giovani lavoratori* ».

Con questa dichiarazione si precisano dettagliatamente gli scopi che lo Stato fascista si propone in tema di previdenza e di assistenza; scopi che verranno regolarmente raggiunti con apposite leggi successive.

XXVIII

« *E' compito delle associazioni di lavoratori la tutela dei loro rappresentati nelle pratiche amministrative e giudiziarie, relative all'assicurazione infortuni e alle assicurazioni sociali.*

Nei contratti collettivi di lavoro sarà stabilita, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per malattia col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera, da amministrarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi corporativi ».

Dal primo comma di questa norma hanno origine gli enti di patronato gratuito promossi dalle organizzazioni sindacali per la tutela dei loro rappresentati, di fronte agli istituti previdenziali e assicurativi, dai quali i lavoratori attendono il rispetto dei loro diritti.

E la mutualità di fronte alle malattie, estesa oggi a tutte le categorie lavoratrici ed attuata appunto « col contributo dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera », ha la sua origine dal secondo comma, dove era anche previsto a chi spettasse l'amministrazione di quei fondi, « sotto la vigilanza degli organi corporativi », oggi sostituiti dallo Stato.

XXIX

« *L'assistenza ai proprî rappresentati, soci e non soci, è un diritto e un dovere delle associazioni professionali. Queste debbono*

esercitare direttamente le loro funzioni di assistenza, nè possono delegarle ad altri enti od istituti, se non per obiettivi d'indole generale, eccedenti gli interessi delle singole categorie ».

In questa tavola ci si preoccupa palesemente che le associazioni professionali riconoscano, oltre che un loro diritto, anche un loro dovere, quello di assicurare l'assistenza ai propri rappresentati « soci e non soci », cioè siano o non siano iscritti ai sindacati.

Oggi, questa preoccupazione non angustia l'animo dei dirigenti le odierne associazioni sindacali, le quali hanno l'obbligo, solamente morale, di assistere i loro organizzati, poiché in quanto associazioni di fatto, cioè prive di riconoscimento giuridico, rappresentano soltanto i loro iscritti.

XXX

« *L'educazione e l'istruzione, specie l'istruzione professionale, dei loro rappresentati, soci e non soci, è uno dei principali doveri delle associazioni professionali. Esse devono affiancare l'azione delle Opere nazionali relative al dopolavoro e alle altre iniziative di educazione* ».

Già la dichiarazione XXIV, come s'è visto, si preoccupa di esercitare « un'azione selettiva » fra i lavoratori. Ed ecco che si ritorna su quel tema in quest'ultima conclusiva dichiarazione della Carta, quasi a sottolinearne l'importanza.

L'importanza dell'esercizio di questa « azione selettiva » non è oggi adeguatamente avvertita dalle associazioni sindacali, prive o quasi, del resto, dell'autorità di affrontare e risolvere il problema. E ciò, nonostante l'esigenza di una qualificazione del lavoro italiano, sia di fronte alle richieste della sempre maggiore razionalizzazione dei moderni processi produttivi — agricoli e industriali —, sia di fronte alle richieste del più vasto settore della CEE, dove la libera circolazione della mano d'opera è condizionata dalla necessaria specializzazione.

Da quanto succintamente s'è detto, viene ribadita l'attualità della Carta, anche se si ritenne opportuno eliminarla dalle leggi vigenti, sol perché promulgata dal regime fascista.

Eppure, dello stesso parere non fu allora un gruppo di sindacalisti di parte socialista — e, precisamente, Carlo Azimonti, Ludovico Calda, Emilio Colombino, Lodovico D'Aragona, Battista Maglione, Ettore Rejna, Rinaldo Rigola — che, riuniti a Milano in quello stesso anno 1927, formularono una dichiarazione in cui, riconoscendo la realtà del regime fascista e le sue realizzazioni sociali, rilevavano che avrebbero contraddetto se stessi se avessero avversato lo Stato corporativo o la Carta del Lavoro.

In Italia, essi dicevano, si stava facendo un prezioso esperimento al quale essi avrebbero potuto dare il contributo della loro esperienza sindacale.

Fu un proposito — quello della loro collaborazione col regime fascista — che non ebbe, per molte complesse ragioni, un seguito; però quei socialisti se fossero potuti entrare, per usare la moderna terminologia socialista, nella stanza fascista dei bottoni avrebbero fatto certamente del loro meglio per contribuire efficacemente alla realizzazione integrale dello Stato corporativo. Oggi, i loro compagni e discepoli, che in quella cabina di manovra, col consenso dei democristiani, sono finalmente riusciti a entrare, potrebbero dare la prova ai lavoratori italiani di non contraddire se stessi, smentendo i loro maestri. Ma, evidentemente, per loro — come per i loro compagni di cordata di estrazione cristiano-social-corporativa — star nella stanza dei bottoni non significa affatto farli muovere nell'interesse del Paese: basta loro premere quelli che rispondono ad interessi particolaristici, personali o di gruppo.

Va, infine, ricordato, che con legge 13 dicembre 1928, n. 2382/3269 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1928, n. 298), venne concessa al Governo la delega ad emanare norme, aventi forza di legge, « per la completa attuazione della Carta del Lavoro »

Attuazioni legislative della Carta del Lavoro e bibliografia sull'ordinamento corporativo

a cura di Giorgio Bacchi e Raffaele Valensise

I PRINCIPI DELLA CARTA DEL LAVORO NELLA LEGISLAZIONE

I princìpi della « Carta del lavoro » — in parte anticipati da una serie di provvedimenti, tra cui fondamentale la legge 3 aprile 1926 n. 563 (disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro) che va considerata come documento preparatore della Carta stessa — furono, successivamente, tradotti nella legislazione positiva mediante una complessa ed articolata normativa che di seguito si specifica.

R.D.L. 13-11-1924, n. 1825 - *Disposizioni relative al contratto d'impiego privato.*
R.D.L. 23-7-1925, n. 1605 - *Costituzione di un « Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione ».*
R.D.L. 15-10-1925, n. 2050 - *Modificazioni al D.L.L. 23-8-1917 sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro in agricoltura.*
Legge 10-12-1925, n. 2277 - *Sulla protezione e l'assistenza maternità ed infanzia.*
Legge 3-4-1926, n. 563 - *Sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.*
R.D. 15-4-1926, n. 718 - *Regolamento d'esecuzione della legge.*
R.D. 1-7-1926, n. 1130 - *Norme di attuazione della legge 3-4-26.*
R.D. 29-3-1928, n. 1003 - *Sugli uffici di collocamento.*
R.D. 6-5-1928, n. 1251 - *Sul deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.*
R.D.L. 15-11-1928, n 2762 - *Sui fondi degli uffici di collocamento.*
R.D. 6-12-1928, n. 3222 - *Per l'esecuzione del decreto legislativo sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.*
Legge 13-12-1928, n. 2832 - *Di autorizzazione al Governo ad emanare provvedimenti aventi forza di leggi per l'attuazione della « Carta del Lavoro ».*
R.D. 13-5-1929, n. 928 - *Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.*
Legge 20-3-1930, n. 206 - *Sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni.*
R.D. 12-5-1930, n. 908 di attuazione.
R.D. 27-11-1930, n. 1720 - *Sulla competenza in materia di inquadramento.*
R.D. 1-12-1931, n. 1644 - *Sui contributi sindacali.*
Legge 29-6-1933, n. 860 - *Conversione in legge del R.D.L. 23-3-1933 concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro.*
R.D.L. 6-7-1933, n. 1033 - *Ordinamento dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.*
R.D. 28-9-1933, n. 1280 - *Approvazione dello Statuto dell'INFAIL* - (Istituto Nazionale Fascista Assicurazioni Infortuni sul Lavoro).
R.D.L. 12-10-1933, n. 1399 - *Sulla gestione economico-finanziaria delle associazioni sindacali.*
Legge 5-2-1934, n. 163 - *Sulla costituzione e funzionamento delle corporazioni.*
Legge 22-2-1934, n. 370 - *Riposo domenicale e settimanale.*
Legge 26-4-1934, n. 653 - *Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli.*

R.D. 24-12-1934, n. 2316 - *T.U. delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia.*

Legge 10-1-1935, n. 112 - *Istituzione del libretto di lavoro.*

R.D. 17-8-1935, n. 1765 (modificato con legge 1-6-1939, n. 1012) - *Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.*

R.D.L. 19-3-1936, n. 761 - *Estensione assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.*

Legge 6-4-1936, n. 1155 - *Conversione in legge del R.D.L. 4-10-1935 concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.*

R.D. 7-8-1936, n. 1720 - *Approvazione tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione con le cautele e le condizioni necessarie.*

R.D. 15-12-1936, n. 2276 (con modificazioni col R.D.L. 10-3-38, n. 503) - *Disposizioni integrative del R.D. 17-8-35 sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.*

R.D. 25-1-1937, n. 200 - *Regolamento per l'esecuzione dei RR.DD. 17-8-35 e 15-12-36 sull'assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro e malattie professionali.*

R.D.L. 29-5-1937, n. 1768 - *Riduzione della settimana lavorativa a 40 ore.*

R.D.L. 24-6-1937, n. 1334 - *Concessione di congedo straordinario agli impiegati privati per contrarre matrimonio.*

R.D.L. 23-9-1937, n. 1918 (convertito in legge 24-4-1938, n. 831) - *Assicurazione contro le malattie per la gente di mare.*

R.D. 10-3-1938, n. 1054 - *Disposizioni per liquidazione indennità e rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali del personale delle Ferrovie e per le risoluzioni delle controversie.*

D.L. 8-6-1938 - *Determinazione attività per le quali è obbligatoria visita medica periodica a donne e fanciulli occupati.*

R.D. 16-6-1938, n. 1274 - *Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio.*

R.D. 16-6-1938, n. 1275 - *Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Amministrazione poste e telegrafi nei casi di infortuni in servizio.*

R.D.L. 28-11-1938, n. 2138 - *Unificazione dei contributi per assicurazione malattia, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, maternità, infortuni sul lavoro, e corresponsione assegni familiari in agricoltura.*

R.D.L. 21-12-1938, n. 1934 - *Riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.*

R.D.L. 21-12-1938, n. 2202 - *Estensione della assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari e direttori didattici.*

Legge 5-1-1939 n. 10 - *Di modifica della composizione delle Corporazioni e del Consiglio Nazionale.*

D.M. 19-1-1939 - *Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali dei salariati dipendenti da Amministrazioni Statali.*

R.D.L. 14-4-1939, n. 636 (convertito in legge 6-7-1939, n. 1272) - *Modifiche alle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione involontaria.*

Legge 22-5-1939, n. 961 - *Nuove disposizioni sull'Opera Nazionale protezione maternità e infanzia.*

Legge 22-6-1939, n. 1239 - *Istituzione tessera sanitaria per le persone addette ai servizi domestici.*

R.D. 20-10-1939, n. 1863 - *Approvazione regolamento previdenza personale addetto alle Imposte di Consumo.*

R.D. 20-10-1939, n. 2233 - *Approvazione nuovo Statuto Cassa Nazionale fascista assistenza impiegati agricoli e forestali.*

R.D. 13-5-1940, n. 818 - *Approvazione Statuto Cassa Marittima meridionale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sede in Napoli.*

R.D. 13-5-1940, n. 819 - *Approvazione Statuto Cassa Marittima Tirrena per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sede in Genova.*

R.D. 13-5-1940, n. 820 - *Approvazione Statuto Cassa Marittima Adriatica per infortuni sul lavoro e malattie professionali, sede in Trieste.*

R.D. 4-9-1940, n. 1483 - *Approvazione reg. esecuzione legge 28-7-1939 concernente riordinamento Ente nazionale fascista previdenza, assistenza per dipendenti Enti parastatali.*

Legge 19-1-1941, n. 22 - *Istituzione di un Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).*

Legge 29-8-1941, n. 1092 - *Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro degli alunni delle Regie Scuole derivanti dalle esercitazioni fatte in applicazione della « Carta della Scuola ».*

Legge 26-7-1942, n. 917 - *Regolamento per l'esecuzione della legge n. 22 istitutiva dell'ENPAS.*

R.D.L. 25-3-1943, n. 315 - *Unificazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.*

R.D. 6-5-1943, n. 400 - *Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori* (INAM).

Inoltre i princìpi della « Carta del lavoro » trovarono applicazione normativa, oltre che nei contratti collettivi di lavoro, nelle ordinanze corporative e negli accordi economici collettivi, negli Statuti e nei Regolamenti delle Associazioni Sindacali. Attraverso la elaborazione degli Statuti e dei Regolamenti si manifestò in modo originale la capacità delle Associazioni Sindacali di formare norme con efficacia di leggi materiali. Le diverse Associazioni Sindacali diedero luogo ad ordinamenti inizialmente diversi a seconda della loro estensione, dei bisogni e delle situazioni locali. Successivamente i vari Statuti sono andati assimilandosi tra loro, fino a raggiungere una quasi completa identità negli Statuti Confederali approvati con i RR.DD. 16-8-1934 nn. 1379 e 1387. Va infine ricordato che le dichiarazioni della « Carta del lavoro » relative alla Magistratura del lavoro furono tradotte nel codice di procedura civile approvato con R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443, entrato in vigore il 21 aprile 1942. Tutta la « Carta del lavoro » venne collocata avanti al Codice civile con R.D. 16 marzo 1942 n. 262 con disposizioni specifiche sul valore giuridico della stessa Carta, documento informatore della codificazione. Il R.D.L. 14 settembre 1944 n. 277 rimosse la Carta del lavoro dalla collocazione assegnatale, ma le norme del codice civile vigente sono tuttora quelle ispirate alla stessa Carta.

BIBLIOGRAFIA SULL'ORDINAMENTO CORPORATIVO

Il fenomeno corporativo fu sempre oggetto di attenti studi, in particolare da parte del mondo cattolico, che lo valutò dal punto di vista di una possibile ed auspicata soluzione dei problemi sociali, sino a che, con l'ingresso nella vita politica italiana attiva del partito popolare, esso — pur continuando ad esprimere correnti corporative, alcune delle quali tuttora in vita anche se aventi più carattere intellettuale che politico — non subì la suggestione delle teorie marxiste, facendosi trascinare nella stretta della lotta di classe.

Gioverà ricordare che il fenomeno fu oggetto di profonda attenzione anche da parte di studiosi, di larga fama, di estrazione laica.

Imponente fu poi la pubblicistica, in Italia ed all'estero, dopo l'avvento al potere del fascismo e le realizzazioni da esso compiute nel solco dell'idea corporativa.

Si è ritenuta opportuna tale precisazione per far rilevare che una indicazione bibliografica completa sugli studi corporativi, nei suoi aspetti storici, filosofici, economici e giuridici, andrebbe al di là degli scopi e dei limiti del presente lavoro.

Abbiamo pensato, invece, sia utile offrire al lettore una rassegna che riguardi specialmente gli studi di carattere giuridico, dato che il lavoro concerne un esperimento pratico, che si è estrinsecato in istituti e in un complesso monumentale di leggi, che hanno realizzato un ordinamento sociale su basi corporative.

Il lettore, quindi, desideroso di approfondire la materia potrà trovare, nelle opere indicate, utili riferimenti e ampie possibilità di ulteriori ricerche.

Può darsi che la rassegna — anche se così limitata — presenti delle manchevolezze: qualora di ciò il lettore si avvedesse voglia attribuire il fatto a materiale omissione e non di certo ad una non adeguata valutazione delle opere e dei contributi non citati, sempre degni di considerazione.

Si vorrà, infine, tener presente che la produzione di studi storici, economici, giuridici, dal 1923 al 1943, non trascurò, laddove l'argomento lo rendeva necessario, di soffermare sempre l'attenzione più approfondita sulle realizzazioni conseguenti all'ordinamento corporativo.

Ad ogni modo, chi volesse trovare riferimenti bibliografici completi sull'ordinamento corporativo nei suoi vari aspetti, potrà consultare:

— « *Dizionario di Politica* » a cura del P.N.F., edito dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Roma, 1940;

— « *Il Pensiero giuridico italiano* » (5 volumi), edito dall'Istituto Nazionale Fascista per le relazioni culturali con l'Estero - Centro Giuridico - Roma, 1943;

dei quali ci si è avvalsi per la seguente bibilografia.

ABBATE G.: *Inosservanza dei contratti collettivi di lavoro (teoria della violazione e dell'inadempimento)*. Giuffrè, Milano, 1941 in-8°, pagine XII-380.

AGNELLI A.: *Commento alla legge sugli infortuni del lavoro*. S.E.I., Milano, 1925, 3ª ediz., in-8°, pp. XVI-489.

AIMI ALCIDE: *Le garanzie del lavoro agricolo. - La Carta del Lavoro e l'agricoltura.*
— *Dalla scomparsa del salariato alla corporazione.* Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'agricoltura. Mantova, 1934, in-8°, pp. 233.
AMBROSINI GASPARE: *Il Consiglio nazionale delle corporazioni.* Istituto nazionale di Cultura Fascista, Roma, 1930, in-8°, pp. 70
AMICUCCI ERMANNO: *Il contratto di lavoro giornalistico.* Diritto del Lavoro, Roma, 1929, in-16°, pp. 50.
ANICHINI UGOLINO: *I principi dell'istruttoria nelle controversie del lavoro.* Giuffrè, Milano, 1937, in-8°, pp. 108.
— *Il diritto del lavoro. Legislazione — Dottrina — Giurisprudenza.* Giuffrè, Milano, 1938,in-4°, pp. LIX-603.
ANICHINI UGOLINO, FANTINELLI UMBERTO: *I procedimenti per le controversie collettive e individuali del lavoro.* Cappelli, Bologna 1931, in-16°, pp. 388.
ANSELMI ANSELMO: *Il Consiglio nazionale delle corporazioni* - In *La concezione fascista della proprietà privata.*
ARDAU GIORGIO: *I poteri discrezionali dell'imprenditore nel rapporto di lavoro.* Giuffrè, Milano, 1940, in-8°, pp. 169.
ARENA ALESSI ANTONINO: *Esperienze commerciali e corporative.* Quintily, Roma, 1940, in-8°, pp. 115.
ARENA CELESTINO: *L'espansione economica in regime corporativo.* Diritto del Lavoro, Roma, 1929, in-8°, pp. 270.
— *Nuove tendenze dell'organizzazione giuridica del lavoro.* Modernissima, Roma, 1934, in-8°, pp. 153.
— *Lavoro. U.T.E.T.*, Torino, 1936, in-8°, pp. LXVIII-932.
— *Le istituzioni corporative e la dinamcia dei salari* - In *I dieci anni della Carta del Lavoro.*
— *La Carta del Lavoro.* Schema dell'ordine corporativo. Hoepli, Milano, 1938, in-8°, pp. VIII-546.
— *La proprietà di impresa nell'ordine corporativo* In *La concezione fascista della proprietà privata.*
— *Piano finanziario ed economia diretta corporativa* (in « Rassegna economica »), Banco di Napoli, Napoli, 1939.
— *Principi corporativi della finanza pubblica* (in « Rivista di politica economica »), U.S.I.L.A., in Roma, 1939.
— *La teoria corporativa della finanza pubblica* (in « Archivio di studi corporativi »), Scuola di Scienze Corporative della R. Università, Pisa, 1939.
— *L'economia di guerra.* Quaderni di cultura fascista, serie XI, n. 2, Istituto nazionale di Cultura Fascista, Roma, 1941, in-8, pp. 65.
ARISTA GIOVANBATTISTA: *Gli uffici di collocamento in regime corporativo.* Tipogr. Littoria, Firenze, 1929, in-8°, pp. 125.
ASQUINI ALBERTO: « *La Carta del Lavoro* » nella serie « Le conferenze sul Corporativismo », in-8°, Roma, 1929.
ASSANTE ARTURO: *Il nuovo regime economico sociale. Dal sindacato alle corporazioni.* Morano, Napoli, 1934, 2ª ediz., in-8°, pp. 258.
Atti del I Convegno di Studi sindacali e corporativi. Ministero delle Corporazioni, Roma, 1931, Voll. 2, in-16°, compless. pp. 667.
Atti del II Convegno di Studi sindacali e corporativi. Ministero delle Corporazioni, Roma, 1932. Voll. 3, in-16°, compless. pp. 1344.

AULETTA GIUSEPPE GIACOMO: *Collaborazione corporativa fra imprese ed autonomia del diritto commerciale.* Giuffrè, Milano, 1940, in-8°, pagine 60.
AZZI G.: *Le basi tecniche del corporativismo agrario, lo sforzo di produzione in agricoltura* - In *La disciplina della produzione con particolare riguardo all'agricoltura.*
BALDI PAPINI UBALDO: *Il rapporto d'impiego pubblico. C.E.D.A.M.*, Padova, 1941, in-8°, pp. XVI-226.
BALELLA GIOVANNI: *Lezioni di legislazione del lavoro: Le assicurazioni professionali; il contratto di lavoro; le giurisdizioni del lavoro.* U.S.I.L.A., Roma, 1927, in-8°, pp. XXIII-513.
— *Lezioni di legislazione sugli infortuni del lavoro.* U.S.I.L.A., Roma, 1932, in-8°, pp. 118.
— *Legislazione del lavoro. D.U.S.A.*, Roma, 1938- 1939, in-8°, pp. 212.
BALELLA GIOVANNI, NERVI GIUSEPPE: *L'assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie professionali* - In *Trattato di Diritto del Lavoro,* diretto da Borsi Umberto e Pergolesi Ferruccio, vol. III.
BALLADORE PALLIERI GIORGIO: *Diritto internazionale del lavoro.* In *Trattato di Diritto del Lavoro,* diretto da Borsi Umberto e Pergolesi Ferruccio, Vol. IV.
BALZARINI RENATO: v. anche RAVA' R.: *Le disposizioni particolari ad alcune categorie di lavoratori - Atti e negozi di diritto corporativo.* Giuffrè, Milano, 1938, 2' ediz. in 8-°, pp. XII-256.
— *Il concetto di proprietà privata nello Stato corporativo* - In *La concezione fascista della proprietà privata.*
— *Gli enti sindacali* - In *Trattato di Diritto Corporativo,* diretto da Chiarelli Giuseppe, vol. I, parte I.
BANDINI VINCENZO: *Appunti sulle corporazioni romane.* Giuffrè, Milano, 1937, in-8°, pp. VIII-249.
— *Il diritto del lavoro.* Giuffrè, Milano, 1936, Voll. 2, in-8°, compless. pp XXVI-932.
BARASSI LUDOVICO: *Diritto corporativo e diritto del lavoro.* Giuffrè, Milano, 1939, in-8° pp 302.
— *La rappresentanza degli interessi economici* - In *Problemi fondamentali dello Stato corporativo.*
— *Diritto del lavoro.* Giuffrè, Milano, 1935-36. Voll. 2, in-8°, compless. pp. XXVI-932.
— *Diritto sindacale e corporativo. Giuffrè, Milano, 1938,* 3ª ediz., in-8°, pp XVI-380.
BARBERO DOMENICO: *Il contratto-tipo nel diritto italiano.* Vita e Pensiero, Milano, 1935, in-8°, pp VIII-236.
BASILE GIANNINI RAFFAELE, PISTOLESE E. GENNARO: *Codice del lavoro dell'Africa italiana.* Ministero Africa Italiana, Roma, 1938, in-32°, pp. XLIII-868.
BASSANI ENRICO: *La cooperazione nello Stato corporativo fascista.* Il Pensiero, Bergamo, 1933, in-8°, pp. 192.
BATTAGLINI ERNESTO: *La Magistratura del lavoro.* I.R.C.E. Roma, 1940, pp. 18.
BATTISTA G.: *Coalizioni d'impresa e corporazioni.* Cremonese, Roma, 1939, in-8°, pp. 207.
BELLAVISTA GIROLAMO: *La tutela penale dell'economia corporativa sul codice vigente.* Libreria Ulpiano, Roma, 1936, in-8°, pp. 220.

BELLONI GIULIO ANDREA: *Diritto del lavoro*. S.E.L., Milano, 1937, in-16°, pp. IV-93.
BENASSI G.: *La nuova legge sugli infortuni del lavoro*. Facoltà di Giurisprudenza della Regia Università, Modena, 1935, in-8°, pp. 28.
BENEDETTI UGO: *Gli aspetti della nozione di «Azienda-Impresa» nell'ordine corporativo*. Hoepli, Milano, 1937, in-8°, pp. XII-96.
BENINI RODOLFO: *La finanza in regime corporativo fascista*. (in Atti del II Convegno di Studi Sindacali e Corporativi, vol. I, Tipogr. del Senato, Roma, 1932).
BIAGI BRUNO: *Scritti di politica corporativa*. Zanichelli, Bologna, 1934, 2ª ediz., in-8°, pp. 312.
— *Lo Stato corporativo*. Istituto nazionale di Cultura fascista, Roma, 1934, in-8°, pp. 52.
ediz., in-16°, pp. 380.
— *Lineamenti dell'ordine corporativo fascista*, Zanichelli, Bologna, 1939, 2ª ediz., in-16°, pp. 380.
— *La politica del lavoro nel diritto Fascista*. Le Monnier, Firenze, 1940, 2ª, ediz., in-8°, pp. 264.
— *Il libretto di lavoro* (in *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. II).
— *Contenuto economico e forme giuridiche dei rapporti di conduzione agricola in regime corporativo* (in *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura)*.
— *La previdenza sociale nel primo decennio della Carta del Lavoro* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro)*.
BIGGINI CARLO ALBERTO: *Posizione del lavoro nell'azienda agricola* (In *La Carta del Lavoro e l'agricoltura)*.
BIONDI CESARE: *L'incapacità al lavoro dal punto di vista medico-legale*. U.T.E.T., Torino, 1925, in-8°, pp. VIII-620.
BISCEGLIA VINCENZO: *Il contratto di lavoro nel diritto positivo*. Vecchi e C., Trani, 1924, in-8°, pp. 112.
BORDIN ARRIGO: *Appunti di economia politica corporativa*. Giappichelli, Torino, 1942, in-8°, pp 330.
BORELLA ALDO: *Economia agraria corporativa*. Istit. delle Ediz. accad., Udine, 1920, in-8°, pp. 192.
BORSI UMERTO (v. anche *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO): *Elementi di legislazione sociale del lavoro*. Zanichelli, Bologna, 1938, 2ª ediz., in-16°, pp. 346.
BORTOLOTTO GUIDO: *Lo Stato e la dittrina corporativa*. Zanichelli, Bologna, 1931, 2ª ediz., in-16°, pp. 912.
— *Lo Stato e la dottrina corporativa*. (Saggio di una teoria generale). Istituto nazionale di Cultura fascista, Roma, 1931, 2ª ediz. Voll. 2, in-8°, compless. pp. 910.
— *Diritto del lavoro (il contratto di lavoro e di impiego privato)*. Hoepli. Milano, 1935, in -24°, pp. XII-594.
— *Protezione degli operai* (Legislazione del lavoro). Hoepli, Milano, 1936, in-16°, pp. XII-320.
— *Politica e legislazione sociale del Fascismo*. Hoepli, Milano, 1936, in-16°, pp. XII-384.
— *Politica corporativa*. Hoepli, Milano, 1937, in-8°, pp. XVI-594.
— *Diritto corporativo*. Hoepli, Milano, 1938, 2ª ediz. in-24°, pp. XX-708.

BOTTAI GIUSEPPE: *Gli uffici di collocamento*. Diritto del Lavoro, Roma, 1928, in-8°, pp. 12.
— *Il cammino delle corporazioni*. C. Cya, Firenze, 1935, in-8°, pp. 100.
— *La Carta del Lavoro*, Roma, 1927.
— *Le Corporazioni*. Mondadori, Milano, 1935, 3ª ediz., in-8°, pp. XI-609.
— *L'ordinamento corporativo*. Mondadori, Milano, 1938, in-16°, pp. 181.
— *Esperienza corporativa*. Vallecchi, Firenze, 1939, 2ª ediz., in-8°, pp. 720.
— *Elementi di ordinamento corporativo*. Diritto del Lavoro, Roma, 1939, 6ª ediz., in-8°, pagine 200.
— *Dalla corporazione romana alla corporazione fascista*. Istituto di Studi Romani, Roma, 1939, in-8°, pp. 102.
— *Orientamenti economici nel contratto collettivo di lavoro in agricoltura* (In *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura*).
BOTTAI GIUSEPPE e TURATI AUGUSTO ed altri 31 commentatori: *La Carta del Lavoro illustrata e commentata*, Roma, 1929.
BOTTINI LUIGI: *La mezzadria nello Stato corporativo*. C. Cya, Firenze, 1933, 2ª ediz., in-8°, pp. 218.
BRIZI A.: *Discipline delle colture agrarie e del commercio delle derrate agricole in alcuni paesi* (in *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura*).
BRUCCULERI ANGELO: *Il giusto salario*. La Civiltà Cattolica, Roma, 1940, in-8°, pp. 65.
BRUNETTI ANTONIO: *Il contratto collettivo di lavoro. Efficacia nel tempo, nello spazio e sulle persone*. Macrì, Bari, 1936, in-8°, pp. 117.
BRUNI ALESSANDRO: *La garanzia del minimo di retribuzione del lavoro a cottimo* (in «Rivista di Giurisprudenza del Lavoro»), L. Cappelli, Bologna, 1941.
BUCCARELLI LELLO: *I reati contro l'ordinamento sindacale corporativo*. La Toga, Napoli, 1941, in-16°, pp. 103.
CABRINI ANGELO (v MONDAINI GENNARO: *L'evoluzione del lavoro nelle Colonie e la Società delle Nazioni*).
CAMPANA PIERO: *Aspetti politici ed economici della corporazione*. C. Cya, Firenze, 1935, in-8°, pp. 118.
CAMPOGRANDE VALERIO, MASOERO ARTURO: *Elementi di diritto pubblico corporativo e di economia politica corporativa*. E.L.I.T., Torino, 1934, in 16°, pp. XII-284.
CAPALOZZA CAMILLO: *Legislazione sociale*. Hoepli, Milano 1935, in-8°, pp. XXXVI-320.
CAPOBIANCO GIAMBATTISTA: *Sindacalismo e diritto*. S.E.L., Milano, 1929, in-8°, pp. XII-130.
CAPPARELLI FILIPPO: *Il salario corporativo*. Cremonese, Roma, 1936, in-8°, pp. 120.
CARLI FILIPPO: *Saggi di politica economica corporativa*. Nistri-Lischi, Pisa, 1939, in-8°, pp. XXXIII-269.
— *Bottai e le corporazioni* Pinciana, Roma, 1929, in-8° pp. 238.
CARLONI CARLO: *La giurisprudenza della Commissione arbitrale centrale per le assicurazioni sociali*. C.E.D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp. XII-307.
CARNELUTTI FRANCESCO: *Lezioni di diritto industriale. Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1928, in-8°, pagine 203.

— *Teoria del regolamento collettivo dei rapporti di lavoro. Lezioni di diritto industriale.* C.E.D.A.M., Padova, 1936, 2ª ediz., in-8°, pp. 217.
Carta (La) del Lavoro e l'agricoltura. Confederazione Fascista dell'Agricoltura, Roma, 1937, in-16°, pp 368.
CASCIO FRANCESCO: *Norme per il rilascio del libretto di lavoro.* Conf. Fasc. dei Lavoratori dell'Industria, Roma, 1937, in-8°, pp. 86.
CASSI' VINCENZO: *I mezzi di gravame nel processo del lavoro.* L. Cappelli, Bologna, 1937, in-8°, pp. 140
— *L'inquadramento sindacale degli enti pubblici.* Giuffrè, Milano, 1939, in-8°, pp. 207
CASTELBARCO GIOVANBATTISTA: *L'ordinamento sindacale-corporativo nell'organizzazione delle colonie italiane.* Istituto Naz. di Cultura fascista Milano, 1934, in-8°, pp. 168.
— *I regolamenti collettivi dei rapporti di lavoro e il controllo dello Stato.* Nelson Paraninfo, Milano, 1935, in-8°, pp. 221.
CENSI EDOARDO: *Il contratto collettivo nell'agricoltura.* (In *La Carta del Lavoro e l'Agricoltura*).
CESARINI SFORZA WIDAR: *I consorzi* (In *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol. I, parte I.
— *Il lavoro produttivo come servizio sociale* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
— *Corso di diritto corporativo.* C.E.D.A.M., Padova, 1935, 4ª ediz., in-8°, pp. VIII-354.
CHESSA FEDERICO: *Economia agraria corporativa.* Giappichelli, Torino 1941, in-8°, pagine XIII-410
CHIARELLI GIUSEPPE: (v anche *Trattato di diritto corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE) *Il diritto corporativo e le sue fonti.* La Nuova Italia, Firenze, 1930, in-16°, pp. VIII-156.
— *La personalità giuridica delle associazioni professionali.* C.E.D.A.M., Padova, 1931, in-8°, pp. XIV-201
— *Il Comitato corporativo centrale* (in « Archivio di diritto pubblico ») C.E.D.A.M., Padova, 1936.
— *Lo Stato Corporativo. C.E.D.A.M.*, Padova, 1936, in-8°, pp. XII-257.
— *Gli organi di elaborazione, di applicazione e di controllo del diritto di lavoro* (in *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. II).
— *Il contratto collettivo* (in *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
CHINI AMILCARE: *Problemi di rapporti corporativi in agricoltura. In difesa dell'impresa agraria e del lavoro contadino.* Tip. Tuderte, Todi, 1940, in-8°,, pp. 258.
CIGOLINI ANSELMO: *La natura giuridica e le funzioni del Consiglio nazionale delle corporazioni.* Facoltà di Scienze politiche della Regia Università, Pavia, 1930, in-8°, pp. 140.
CIOFFI ALFREDO: *Organizzazione sindacale e rapporti collettivi di lavoro nella legislazione italiana.* Hoepli, Milano, 1927, in-8°, pp. XXIX-622.
— *Istituzioni di diritto corporativo.* Hoepli, Milano, 1936, 3ª ediz., in-8°, pp. XVI-566.
Codice del lavoro (Raccolta coordinata dalle principali disposizioni vigenti con note e indici).
CONIGLIO ANTONIO: *Lezioni di diritto corporativo.* C.E.D.A.M., Padova, 1932-34, in-8°, pp. XLII-700.

CONSIGLIO VINCENZO: *I presupposti teorici del corporativismo*. I.R.E.S., Palermo, 1936, in-8°, pp 116.
CONSOLE R.: *Il contratto d'impiego privato a termine prestabilito nel diritto positivo italiano*. Hoepli, Milano, 1934, in-8°, pp. VI-192.
CONSOLI GIORGIO: *Il fondamento giuridico dell'economia corporativa*. E. Jovene, Napoli, 1938, in-8°, pp. 88.
COPPOLA ERCOLE: *Rapporti d'impiego e di lavoro degli addetti ad enti di culto* (in «Il Diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale»), Roma, 1937.
CORSO POMPEO: *La mezzadria nella disciplina delle norme corporative*. Foro Italiano, Roma, 1936, in-8°, pp. XI-322.
— *I controlli nel diritto corporativo*. Arcieri e Agate, Palermo, 1938, in-8°, pp. 217.
— *Diritto corporativo e del lavoro* C.E.D.A.M., Padova, 1939-1940, in 8°, pp. VIII-516.
— *Le disposizioni particolari per alcune categorie di lavoratori* (in *Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da* BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. III).
CORSONELLO CARLO: *Teoria delle cause oggettive di cessazione del lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1941, in-8°, pp. XVI-208.
CORTI PIERO: *La Carta del Lavoro e i contratti collettivi. Saggio sull'applicazione della Dich. XII*. Tip Frattarolo, Firenze, 1933, in-8°, pp. 190.
U.S.I.L.A., Roma, 1937-'38, Vell. 3, in-32°, compless. pp. VIII-2192.
Codice corporativo e del lavoro. Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria, Roma:
Vol. I: *Ordinamento sindacale-corporativo*, aggiornato al 31 maggio 1940. 1941, in-8°, pp. XII-634;
Vol. II: *Disciplina dei rapporti di lavoro*, aggiornato al 31 dicembre 1940. 1941, in-8°, pp. XII-1342;
Vol. III: *Previdenza e assistenza sociale*, aggiornato al 30 giugno 1941. Con appendice di aggiornamento dei volumi I e II al 30 giugno 1941. 1941, in-8°, pp. VIII-854
COLITTO FRACESCO: *Il problema dei conflitti tra le fonti del regolamento del rapporto di lavoro*. Tip. Molisana, Campobasso, 1937, in-8°, pp. 207.
— *L'accordo collettivo economico*. Giuffrè, Milano, 1940, in-8°, pp. XII-215.
— *La natura giuridica dell'accordo collettivo economico*. L'Eco Forense, Napoli, 1940, in-8°, pp. 24
— *I controlli nel diritto corporativo*. Tipogr. Molisana, Campobasso, 1938, in-8°, pp. 24.
— *I controlli nel diritto corporativo*. Tipogr. Molisana, Campobasso, 1938, in-8°, pp. 210.
COLONNA TOSELLI: *Il costo nell'economia corporativa -- Rendite e proprietà*. Giuffrè, Milano, 1938, in-8°, pp. 143.
— *Critica dei concetti fondamentali dell'economia. Dottrina del profitto corporativo*. Giuffrè, Milano, 1940, in-8°, pp. 174.
Concezione (La) fascista della proprietà privata. Conf. Fasc. Lavoratori ed agricoltori, Roma, 1939, in-16° pp. 640.
— *La riduzione della durata del lavoro. Studio del problema delle 40 ore*. C. Cya, Firenze, 1935, in-8°, pp. 192.
CORTIS TOMMASO: *Il Sindacato Italiano: principii e struttura*. I.R.C.E., Roma, 1940, 2ª ediz., pp. 25.

COSTA STEFANO: *Il diritto penale e le decisioni della Magistratura del Lavoro*. Ciappichelli, Bologna, 1930, in-8°, pp. VIII-160.
COSTAMAGNA CARLO: *Diritto corporativo italiano secondo la Carta del Lavoro*. U.T.E.T., Torino, 1928, in-8°, pp. VIII-622.
CRISAFULLI BUSCEMI SALVATORE: *Pilota pratico - Corporazione dei piloti - Contratto di pilotaggio*. C.E.D.A.M., Padova, 1922, in-8° pp. XXXIX-655.
CURATO R.: *La regolazione della produzione e del lavoro in agricoltura* (in *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura)*.
D'ADDEZIO MICHELE: *La giurisprudenza della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni agricoli (1921-1934)*. C.E.D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp. XVI-845.
— *Il reato di inesecuzione nella sentenza della Magistratura del lavoro*. Tipog. Edit. Bruzia, Catanzaro, 1929, in-8°, pp. VI-256.
D'AGOSTINO GRACCO: *La validità del contratto collettivo di lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1932, in-8°, pp. VII-213.
— *Le associazioni professionali nella legislazione sindacale italiana*. C.E.D.A.M., Padova, 1932, in-8°, pp. VIII-213.
— *Il contratto collettivo di lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1932, in-8°, pp. VIII-273.
— *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1934, in-8°, pp. 201.
— *Il processo collettivo del lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1938, in-8°, pp. VIII-237.
— *I reati contro l'ordinamento corporativo del lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1939, in-8°, pp. VIII-294.
DAL PANE LUIGI: *Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli XVIII e XIX)*. I.S.P.I., Milano, 1940, in-8°, pp. 354.
DAVISO ERNESTO: *Il Patronato nazionale di assistenza sociale* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO: vol. III).
DE BERNARDIS CESARE: *Le controversie del lavoro nel settore agricolo*. (In *La Carta del Lavoro e l'agricoltura)*.
DE COCCI D.: *La rappresentanza sindacale*. Giuffré, Milano, 1942, in-8°, pp. 148.
DE GROSSI FRANKLIN: *Il diritto impiegatizio*. Signorelli, Roma, 1933, in-8°, pp. 46.
DEL GIUDICE RICCARDO: *Il Consiglio Nazionale delle corporazioni* (In *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol. I, parte II).
— *Problemi del lavoro*. Unione Edit. d'Italia, Roma, 1937, in-8°, pp. 298.
— *Dottrina e prassi corporativa. Saggi*. Macrì, Bari, 1940, in-8°, pp. 210.
— *Aspetti del lavoro commerciale*. Confederazione fascista dei Lavoratori del Commercio, Roma, 1940, in-8°, pp. 326.
— *L'ordinamento corporativo dell'Africa Italiana*. Libreria dello Stato, Roma, 1940, in-8°, pp. 20.
— *Le realizzazioni sindacali dei lavoratori del commercio* (in *I dieci anni della Carta del Lavoro)*.
DELITALA LUIGI: *Il contratto di servizio domestico e il contratto di portierato*. U.S.I.L.A., Roma, 1933, in-8°, pp. 136.
— *Diritto delle assicurazioni sociali e norme complementari*. U.T.E.T., Torino, 1933, in-8°, pp. 549.

— *Il contratto di lavoro*. U.T.E.T., Torino, 1937, 3ª ediz., in-8°, pp. IV-628.
— *Diritto delle assicurazioni sociali*. U.T.E.T., Torino, 1938, 2ª ediz., in-8°, pp. IV-532.
— *Diritto processuale del lavoro*. U.T.E.T., Torino, 1938, 2ª ediz., in-8°, pp. IV-556.
— *Diritto penale del lavoro*. *U.T.E.T.*, Torino, 1939, in-8°, pp. VIII-528.
DE MARTINI DEMETRIO: *Contratto collettivo di lavoro e norma giuridica* (in « La giustizia penale »), Roma, 1939.
DE MICHELIS GIUSEPPE: *La corporazione nel mondo*. Bompiani, Milano, 1934, in-16°, pp. 372.
— *Politica internazionale del lavoro, 1937*. C. Colombo, Roma, 1938, in-8°, pp. 74.
DE SANCTIS GAETANO: *L'ordinamento costituzionale corporativo, amministrativo e giurisdizionale dell'Italia Fascista*. Supergrafica Lolli, Roma, 1937, 2ª ediz. in-16°, pp. 142.
DE SEMO GIORGIO: *Il contratto collettivo di lavoro. Natura giuridica ed effetti*. C.E.D.A.M., Padova, 1935, in-8°, pp. VI-204.
— *Il contratto individuale di lavoro - Contratti speciali* (in *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, Vol. III).
DE STEFANI ALBERTO: *La restaurazione finanziaria*. Zanichelli, Bologna, 1926, in-8°, pp. 274.
— *Vie maestre*. Garzanti, Milano, 1927, in-8°, pp. VIII-375.
— *Colpi di maglio. Garzanti*, Milano, 1928, in-8°, pp. VIII-375.
— *L'oro e l'aratro*. Garzanti, Milano, 1929, in-8°, pp. VIII-334.
— *Il paese e lo Stato*. Garzanti, Milano, 1930, in-8°, pp. VII-334.
— *Eventi economici*. Zanichelli, Bologna, 1934, in-8°, pp. 310.
— *L'ordine economico nazionale*. Zanichelli, Bologna, 1935, in-8°, pp. 318.
— *Garanzie di potenza*. Zanichelli, Bologna, 1936, in-8°, pp. 244.
— *Commenti e discorsi*, Zanichelli, Bologna 1938, in-8°, pp. 300.
— *Travaglio economico*. Zanichelli, Bologna, 1940, in-8°, pp. XI-303.
— *Sopravvivenze e programmi nell'ordine economico*. S.A. Ediz. Italiane, Roma, 1941, in-8°, pp. 337.
D'EUFEMIA GIUSEPPE: *Nozioni generali sul contratto individuale di lavoro* (in *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, Vol. I).
— *L'organizzazione di diritto pubblico degli interessi collettivi economici*. E. Jovene, Napoli, 1939, in-8°, pp. 25.
— *L'autonomia privata e i suoi limiti nel diritto corporativo*. Giuffré, Milano, 1942, in-8°, pp. 85.
DE VALLES ARNALDO: *L'assicurazione contro le malattie in genere e contro la tubercolosi* (in *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, Vol. I.
DIAMBRINI PALAZZI S. : *L'idea del diritto nel sistema giuridico corporativo*. Edizioni Roma, Roma, 1936, in-8°, pp.200.
Dieci (I) anni della Carta del Lavoro. Confederazione fascista Lavoratori dell'Industria. Roma, 1937, in-16°, pp. 601.
DIEZ S.: *L'assicurazione contro gli infortuni del lavoro nell'industria e nell'agricoltura e contro le malattie professionali*. L. Cappelli, Bologna, 1941, in-8°, pp. 1000.
DI FRASSINETO: A.: *La cooperazione agraria in regime corporativo* (in *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura)*.

DI LAURO GIOVANNI: *Manuale di giurisprudenza e legislazione corporativa e sindacale*. Cremonese, Roma, 1937, 5ª ediz., in-16°, pp. 784.
DI MAJO CARLO: *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*. Foro Italiano, Roma, 1937, in-8°, pp. 156.
DI MARCANTONIO AMLETO: *La corporazione. Natura e funzioni*. Giuffrè, Milano, 1938, in-8°, pp. XI-426.
— *Le figure soggettive del diritto corporativo*. Giuffré, Milano, 1942, in-8°, pp. 503.
DI NARDI GIUSEPPE: *I limiti di oscillazione del salario*. Macrì, Bari, 1938, in-8°, pp. 94.
D'IPPOLITO TEODORO: *L'azienda corporativa. (Nozioni introduttive)*. Giuffré, Milano, 1940, in-8°, pp. XVI-267.
Disciplina (La) corporativa della produzione con particolare riguardo all'Agricoltura. Barbèra, Firenze, 1936, in-16°, pp. 220.
DONATI BENVENUTO: *Teoria generale dello Stato corporativo*. Tipogr. Dal Re, Modena, 1931, in-8°, pp. 144.
DONNINI VINCENZO: *Organizzazione aziendale nel sistema sindacale e corporativo*. C. Cya, Firenze, 1934, in-8°, pp. 248.
EINAUDI LUIGI: *Trincee economiche e corporativismo* in « Riforma sociale », novembre-dicembre 1933.
ERCOLE FRANCESCO: *Lo Stato fascista corporativo*. Guf. Sez., Palermo, 1930, in-8°, pp. 32.
FABBRICI GIOVANNI: *La cooperazione fascista nel primo decennale del lavoro* (in *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
FABBRO ITALO: *L'organizzazione scientifica del lavoro*. Rovezzani, Milano, 1939, in-16°, pp. 131
FALCHI GIUSEPPINO FERRUCCIO: *Il reato di inesecuzione della sentenza della Magistratura del Lavoro*. Zannoni, Padova, 1929, in-8°, pp. 83.
FANFANI AMINTORE: *Il significato del corporativismo*. Cavalleri, Como, 1939, 5ª ediz. Voll. 2, in-8°, compless. pp 292.
FANNO MARCO: *La determinazione dei salari* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
— *Lineamenti teorici di un'economia corporativa*. C.E.D.A.M., Padova, 1933.
FANTINELLI UMBERTO (v. ANICHINI U.: *I procedimenti per le controversie collettive e individuali del lavoro*).
FANTINI ODDONE: *Politica economica e legislazione del lavoro in Italia*. Vallecchi, Firenze, 1927, in-8°, pp. 1180
— *Stato e lavoro*. Libreria del Littorio, Roma, 1928, in-8°, pp. XXXII-676.
— *La tutela del lavoro nell'ordinamento giuridico italiano e nella legislazione internazionale*. Le Monnier, Firenze, 1934, in-8°, pp. IV-463.
— *Principii e realizzazioni di politica bancaria corporativa*. Vallecchi, Firenze, 1938, in-8°, pp. 598.
— *Legislazione corporativa del lavoro*. Vallardi, Milano, 1938, in-8°, pagine XII-498.
FASOLIS GIOVANNI: *Scienza delle finanze e diritto finanziario, in relazione ai principii ed alle direttive fasciste*. C.E.D.A.M., Padova, 1933, 38, Vol. 2, in-8°, compless. pp. XXX-1389.
FEROCI VIRGILIO: *Diritto sindacale e corporativo*. Hoepli, Milano, 1934, in-8°, pp. 271.
— *Istituzioni di diritto pubblico secondo la vigente legislazione fascista (costituzionale, amministrativa, sindacale e corporativa)*. Hoepli, Milano, 1939, 3ª ediz., in-8°, pp XVI-520.

— *Istituzioni di diritto sindacale e corporativo*. C.E.D.A.M., Padova, 1940, in-8°, pp. XII-365.
FERRI CARLO EMILIO: *Le rendite nell'ordine corporativo* (In *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*).
— *L'ordinamento corporativo dal punto di vista economico*. C.E.D.A.M., Padova, 1933, in-8°, pp. XXVI-218.
— *La corporatività*. C. Cya, Firenze, 1931, in-8°, pp. 104.
— *La rimunerazione corporativa integrale*. Cavalieri, Como, 1939, in-8°, pp. 266.
FERRI GIUSEPPE: *Il sindacato fascista nel diritto pubblico*. Il Diritto Fascista, Roma, 1935, in-16°, pp. 140.
FODALE ERNESTO: *Assistenza fascista* (In *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*)
FONTANA RUSSO LUIGI: *Politica economica generale e corporativa*. Cremonese, Roma, 1940, 2ª ediz., in-8°, pp. XVI-648.
FONTANELLI LUIGI: *Logica della corporazione e relative polemiche*. Un. sindac. ital., Roma, 1941, 7ª ediz., in-8°, pp. 209.
FORTUNATI PAOLO: *La rilevazione statistica e gli sviluppi dello Stato corporativo* (in *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
FOSCHINI GAETANO: *La Magistratura del lavoro*. Athenaeum, Roma, 1937, in-16°, pp. 76.
FOSSA DAVIDE: *Dal sindacalismo romantico al diritto corporativo*. L. Cappelli, Bologna, 1931, in-16°, pp. 292.
FOSSATI ANTONIO: *Politica economica corporativa*. Giappichelli, Torino, 1963, in-8°, pagine 364
FOSSATI MARIO: *Legislazione del lavoro*. Giappichelli, Torino, 1930, in-8°, pp. 222.
FOVEL NATALE MASSIMO: *Fisica economica, politica economica e corporativismo*. Nuovi problemi, Ferrara, 1940, in-8°, pp. 112.
FRANCHI LUIGI: *Legislazione del lavoro e della previdenza sociale*. Giappichelli, Torino, 1930, in-8°, pp 148.
FURITANO GIUSEPPPE: *L'accordo normativo intersindacale*. P. Maglione, Roma, 1936, in-8°, pp. 56.
GAETANO PAOLO: *Manuale di legislazione sociale del lavoro*, Foro Italiano, Roma, 1940, in-8°, pp 56.
GALLETTI U.: *Trattamento economico giuridico del personale delle aziende industriali*. Galleri, Bologna, 1940, in-8°, pp. 430.
GALLI PASQUALE: *La rappresentanza sindacale*. C. Cya, Firenze, 1937, in-8°, pp. 120.
GANGEMI LELLO: *Il problema della durata del lavoro*. Vallecchi, Firenze, 1929, in-8°, pp. 526
— *Politica corporativa e dinamica economica*. Cremonese, Roma, 1934, in-8°, pagine 196.
— *Politica corporativa e finanza pubblica*. Zanichelli, Bologna, 1936, in-8°, pp. VIII-292.
— *La gestione dei servizi pubblici nello Stato corporativo e il metodo di studio dell'economia finanziaria* (in « Archivio di studi corporativi » Scuola di scienze corporative della R. Università), Pisa, 1939.
GASPARRI PIETRO: *L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria* (in *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. III).

— *La legislazione sindacale fascista e la riforma costituzionale*. Edit. Imperia, Genova, 1926, in-16°, pp 190.
— *L'azienda nel diritto del lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1937, in-8°, pagine VIII-176.
— *Le norme corporative economiche*. C.E.D.A.M., Padova, 1937, in-8°, pagine IV-244.
GEMELLI AGOSTINO. (in *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*).
GEMMA SCIPIONE: *Il diritto internazionale del lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1938, in-8°, pp XII-348 (in *Trattato di diritto internazionale*, diretto da FEDOZZI PROSPERO e ROMANO SANTI).
GIACCHERO G.: *Storia del movimento sindacale europeo*. Sansoni, Firenze, 1941, in-8°, pp. XI-347.
GIANTURCO MARIO: *Le associazioni sindacali riconosciute*. C.E.D.A.M., Padova, 1939, in-8°, pp. X-319.
— *La corporazione: principii e struttura*. I.R.C.E., Roma, 1940, 2ª edizione, pagine 16.
— *Il collocamento dei lavoratori*. Diritto del Lavoro, Roma, 1940, in-8° pagine 127.
GIGANTE MICHELE: *Commento alla legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro*. Cremonese, Roma, 1937, in-8°, pp. 164.
GIOVANNINI PIETRO: *L'azienda nello Stato corporativo*. Principato, Messina, 1935, in 8°, pp. 300.
GIUSTINIANI MARIO: *L'orario e i riposi di lavoro*. (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, volume II).
GRECHI ALDO: *Proprietà e contratto nella evoluzione sociale del diritto del lavoro*. C. Cya, Firenze, 1935, in-8°, pp. 181.
GRECHI ALDO, BASILE V.: *Istituzioni di legislazione sociale del lavoro*. R. Noccioli, Empoli, 1940, in-4° pp. 371.
GRECO PAOLO: *Legislazione del lavoro*. Giappichelli, Torino, 1930, in-8°, pp. 514.
— *Il contratto di lavoro*. U.T.E.T., Torino, 1939, in-8°, pp. XVI-500.
GRILLO GIUSEPPE: *I contratti collettivi di lavoro nel settore commerciale*. Signorelli, Roma, 1937-1941. Voll. 5, in-8°, compless. pp. 2228
GUALASSINI UGO: *Rapporti fra capitale e lavoro nelle industrie tessili lombarde del M. E. - Contributo alla storia del diritto del lavoro* (in « Memorie » dell'Istituto Giuridico della R. Università), Torino, 1932.
GUARNERI-VENTIMIGLIA ANTONIO: *I principii giuridici dello Stato Corporativo*. Cremonese, Roma, 1938, in-8°, pp. IV-142.
GUELI VINCENZO: *Sistema giuridico delle assicurazioni sociali*. (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. III).
GUERRIERO ITALO. (v. LO SCHIAVO GIUSEPPE: *Quello che il datore di lavoro deve conoscere*).
GUIDA GIUSEPPE. (v. LO SCHIAVO GIUSEPPE: *Quello che il datore di lavoro deve conoscere*)
GUIDI DARIO: *Principii generali di diritto corporativo*. Diritto del Lavoro, Roma, 1931, in-16°, pp IV-198.
GUIDOTTI FRANCO: *Il contratto collettivo di lavoro nel diritto corporativo*. P. Maglione, Roma, 1934, in-8°, pp. 575.

— *Il lavoro delle donne e dei fanciulli e la tutela della maternità delle lavoratrici.* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. II).
— *Organizzazione sindacale e ordinamento corporativo.* Il Lavoro Fascista, Roma, 1934, in-16°, pp. 432.
ILARDI SAVERIO: *Il nuovo ordinamento delle Consulte corporative dell'Africa italiana* (in « Rivista di diritto coloniale »), L. Cappelli, Bologna, 1939.
IRIANNI AMBROGIO: *Occupazione e disoccupazione in agricoltura.* (In *La Carta del Lavoro e l'agricoltura*).
JACCARINO CARLO MARIA: *L'assicurazione per la maternità.* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol III)
— *L'ispettorato corporativo.* (In *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol I, parte II).
JAEGER NICOLA: *Le controversie individuali del lavoro nel loro nuovo regolamento processuale.* C.E.D.A.M., Padova, 1929, in-8°, pp. 80.
— *Corso di diritto processuale del lavoro.* C.E.D.A.M., Padova, 1935, in-8°, 2ª ediz., pagine VI-265
— *Le controversie individuali del lavoro.* C.E.D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp. XX-340.
— *Principii di diritto corporativo.* C.E.D.A.M., Padova, 1939, in-8°, pagine XX-439.
— *Il contenzioso delle assicurazioni sociali.* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. III).
— *Diritto processuale del lavoro - Controversie individuali.* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. IV).
JANNACCONE COSTANTINO: *L'organizzazione giuridica internazionale del lavoro* (in « Memorie » della Facoltà di scienze sociali e sindacali dell'Università), Ferrara, 1929.
JOVANE E.: *Diritto giornalistico.* Bocca, Milano, 1939, in-8°, pp. XVI-272.
LA BADESSA ROSARIO: *La nuova legislazione infortunistica.* Bocca, Milano, 1938, in-8°, pp. 236
— *Regime giuridico della cooperativa.* Modernissima, Roma, 1939, in-16°, pp. 174.
LA LOGGIA GIUSEPPE: *Principii del diritto del lavoro.* Bocca, Milano, 1940, in-8°, pp. VIII-232.
LANCELLOTTI ARTURO: *L'inquadramento sindacale degli artisti e la disciplina delle mostre d'arte in Italia.* I.R.C.E., Roma, 1940, pp. 23.
LANDI GIUSEPPE: *L'assistenza medico-legale dei lavoratori in Italia.* I.R.C.E., Roma, 1940, pp. 16.
— *Le realizzazioni nel decennale della Carta del Lavoro per le categorie del credito.* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
LANZILLO AGOSTINO: *Lezioni di economia politica corporativa.* C.E.D.A.M., Padova, 1936-1937, in-8°, pp. IV-173.
— *Origine e contenuto dell'economia corporativa.* C.E.D.A.M., Padova, 1939, 2ª ediz., in-8°, pp. XII-335.
— *La proprietà privata e la corporazione.* (In *La concezione fascista della proprietà privata*).

LA VOLPE GIULIO: *Ricerche di dinamica economica corporativa*. CEDAM, Padova, 1938, in-8°. pp. IV-145.
LEFEBVRE D'OVIDIO: *Le leggi speciali sul salario*. Guida, Napoli, 1935, in-8°, pp. 368.
— *Fenomeno finanziario e mercato corporativo* (in « *Rivista Italiana di scienze economiche* »), Zanichelli, Bologna, 1939.
LEICHT PIER SILVERIO: *Corporazioni romane e arti medievali*. G. Einaudi, Torino, 1937, in-16°, pp. 134.
LEOSCO A.: *Trattato teorico-pratico sulla responsabilità penale nella legislazione infortuni sul lavoro*. Hoepli, Milano, 1931, in 8°, pp. 610.
LESSONA SILVIO, MAZZONI GIULIANO: *Corso di diritto corporativo*. C.E.D.A.M., Padova, 1939, in-8°, pp. IV-494.
LETTIERI R.: *Lo Stato corporativo*. Stamperia Reale, Roma, 1942.
LIVERANI FRANCESCO ARMANDO: *Le associazioni di mestiere nelle civiltà antiche e moderne*. F. Vallardi, Milano, 1940, in-8°, pp. VIII-422.
LOJACONO LUIGI: *Le corporazioni fasciste*. Hoepli, Milano, 1935, in-8°, pp. XVI-344
LOLINI ETTORE: *Dall'economia classica alla economia corporativa*. Signorelli, Roma, 1934, in-8°, pp. XXIV-404.
LO PRESTI DOMENICO: *Istituzioni di diritto corporativo. Signorelli*, Roma, 1930, in-16°, pp. 165.
— *Il nuovo Stato italiano sotto il Regime fascista*. Signorelli, Roma:
Vol. I: *Corporativismo e Sindacalismo - La Questione Romana risolta*. 1938, in-8°, pp XVI-200;
Vol. II: *Carta del Lavoro - Diritto corporativo - Ordinamento politico, economico e amministrativo*. 1938, in-8°, pp. XV-250.
LORIGA FRANCESCO: *Accordi economici intersindacali* (in « Studi economico-giuridici della R. Università), Cagliari, 1936.
— *Ordinanze corporative. Norme di coordinamento in materia di lavoro e tariffe professionali*. Giuffrè, Milano, 1938, in-8°, pp. 35.
— *La composizione delle controversie collettive*. Giuffrè, Milano, 1938, in-8°, pp. 64.
— *Il Comitato corporativo centrale e le norme corporative*. Giuffrè, Milano, 1938, in-8°, pp. 40
— *L'evoluzione della funzione normativa delle associazioni sindacali*. Giuffrè, Milano, 1941, in-8°, pp 20
LORO AMLETO. (v. PELLEGRINI RINALDO: *Compendio di medicina legale. Infortunistica*).
LO SARDO LIBERO, ROBERTI GIOVANNI: *L'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*. E. Jovene, Napoli, 1937, in-16°, pp 310
LO SCHIAVO GIUSEPPE GUIDO: *Gli uffici di collocamento*. (In *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol. I, p. I).
— *Gli organi corporativi locali*. (In *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol. I, parte II).
LO SCHIAVO GIUSEPPE GUIDO, GUIDA GIUSEPPE, GUERRIERO ITALO: *Quello che il datore di lavoro deve conoscere*. Azione Letteraria italiana, Roma, 1940, 2ª ediz., in-8°, pp. 401.
LUCIFERO FALCONE: *I delitti contro il lavoro. Commento al capo III della legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina giuridica dei rapporti*

collettivi del lavoro e al titolo VIII del R.D. 1° luglio 1926, n. 1130. Tipogr. R. Garroni, Roma, 1931, 2ª ediz., in-8°, pp. 147.
LUSIGNOLI ALDO: *Organizzazione e tutela del lavoro agricolo*. (In *La Carta del Lavoro e l'agricoltura*).
MAIORANA SALVATORE: *La finanza corporativa e la sua riforma* (in « *Rivista di politica economica* »), U.S.I.L.A., Roma, 1938.
MANACCIO FRANCESCO, MONTERISI MARIO: *Manuale di diritto infortunistico*. Foro Italiano, Roma, 1939, in-8°, pp. 491.
MANTOVANI ALDO: *Ferie - Indennità di licenziamento - Norme disciplinari - Periodo di prova*. (In *La Carta del Lavoro e l'agricoltura*).
MANUNTA UGO: *Il lavoro agricolo nelle corporazioni*. (In *La Carta del Lavoro e l'agricoltura*)
MARRANI PELIO: *Il contratto collettivo di lavoro nella statica e nella dinamica dell'economia industriale*. C.E.D.A.M., Padova, 1935, in-8°, pp. XVI-35.
MARSILI LIBELLI MARIO: *Interesse economico collettivo ed interesse economico individuale*. (In *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*).
MASCI GUGLIELMO: *Economia finanziaria ed economia corporativa* (in « *Archivio Giuridico Filippo Serafini* »), Soc. Tip. Modenese, Modena, 1937.
MAZZONI GIULIANO: *Il contratto collettivo del lavoro nella legislazione internazionale*. C. Cya. Firenze, 1930, in-8°, pp. 124. (v. anche LESSONA SILVIO: *Corso di diritto corporativo*)
— *La corporazione. Commento alla legge sulla costituzione e il funzionamento delle corporazioni*. C Cya, Firenze, 1934, in-8°, pp. 208.
— *Corso di legislazione comparata del lavoro. La legislazione del lavoro in generale - La disciplina giuridica del mercato del lavoro*. Giuffrè, Milano, 1936, in-8°, pp. 299.
— *Teoria dei limiti di applicabilità dei contratti collettivi di lavoro*. Giuffrè, Milano, 1939, 2ª ediz., in-8°, pp. 246.
— *Il principio corporativo nell'ordinamento giuridico italiano*. C.E.D.A.M., Padova, 1940, in-8°, pp. IV-217.
— *La disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro*. (In Trattato di Diritto del Lavoro, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. II).
— *Le corporazioni*. (In Trattato di Diritto corporativo, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE. vol. I, parte II).
— *Introduzione al diritto corporativo. I presupposti, l'ordinamento, le fonti*. Giuffrè, Milano, 1941, in-8°, pp. 256.
— *I principi del collocamento - Realizzazioni legislative e proposte di riforme* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
MAZZONI GIULIANO, SAMBO M.: *Codice delle leggi corporative*. Giuffrè, Milano, 1940, in-8°, pp. XXVIII-879.
— *Codice delle leggi corporative: appendice di aggiornamento al 28 ott. 1941*. Giuffrè, Milano, 1941, in-8°, pp. 134.
MAZZOTTA MASSIMO: *Il codice dell'udienza del lavoro*. Tipogr. Salentina, Lecce, 1934, in-16°, pp. VIII-150.
MEDICI LEOPOLDO: *Origini e fondamenti dell'economia corporativa*. Augustea, Roma, 1935, in-16°, pp. 250.
MENEGAZZI GUIDO: *Economia corporativa - Legge fondamentale e principii derivati*. Signorelli, Roma, 1939, in-16°, pp. 360.
MICELI G. D.: *Istituzioni di diritto corporativo*. Signorelli, Roma, 1934, in-16°, pp. 532.

MICHELS ROBERTO: *Cenni storici sui sistemi sindacali*. Ist. Naz. di Cultura fascista, Roma, 1935, in-8°, pp. 48.
MILANI FRANCESCO: *Il diritto sindacale nel sistema del diritto*. Giuffrè, Milano, 1941, in-8°, pp. VIII-215.
— *Contributo alla teoria dei Consorzi nello Stato corporativo*. Giuffrè, Milano, 1942, in-8°, pp. 404.
MINIATI G.: *Storia e tecnica dell'ordinamento sindacale fascista*. Vallerini, Pisa, 1940, in-16°, pp. 176.
MONDAINI GENNARO, CABRINI ANGELO: *L'evoluzione del lavoro nelle colonie e la Società delle Nazioni*. C.E.D.A.M., Padova, 1931, in-8°, pp. XVI-278.
MONTERISI MARIO (v. MANACCIO F.: *Manuale di diritto infortunistico*).
MONTESSORI R.: *Sindacati e contratti collettivi di lavoro. Il magistrato del lavoro*. Facoltà di Giurisprudenza della R. Università, Modena, 1926, in-8°, pp. 36.
— *La tutela giuridica del lavoro*. Facoltà di Giurisprudenza della R. Università, Modena, 1931, in-8°, pp. 30.
MONTI GENNARO MARIA: *Le corporazioni nell'evo antico e nell'alto medioevo. Lineamenti e ricerche*. Laterza, Bari, 1934, in-8°, pp. XII-350.
MUSSOLINI ARNALDO: *Il Fascismo e le corporazioni*. Augustea, Roma, 1931, in-16°, pp. 112.
MUSSOLINI BENITO: *Le corporazioni (definizioni, pensieri, consegne, disposizioni)*. (A cura di Paolo Orano). Pinciana, Roma, 1937, in-16°, pp. 217.
NAPOLITANO GAETANO: *Le corporazioni fasciste come nuovi sentieri dell'economia*. Signorelli, Roma, 1933, in-8°, pp. 120.
— *Problemi del corporativismo fascista nell'Impero e nelle colonie*. C.E.D.A.M., Padova, 1939, in-8°, pp. IV-148.
— *Premesse economiche all'espansione corporativa*. C.E.D.A.M., Padova, 1941, in-8°, pp. IV-138.
NAPOLITANO GAETANO, BOTTAI GIUSEPPE: *Corso di economia politica svolto sui princìpi della Carta del Lavoro*. Libreria della Sapienza, Roma, 1928, in-8°, pp. VII-328.
NAVARRA ANTONIO: *Introduzione al diritto corporativo*. S.E.L., Milano, 1929, in-8°, pp. XII-276.
— *Personalità giuridica e autonomia sindacale*. (In *I Dieci anni della Carta del Lavoro*).
— *I controlli nell'organizzazione sindacale. I puntata: Nozioni preliminari; la vigilanza e la tutela in genere*. A. Morano, Napoli, 1930, in-8°, pp. 116.
— *L'organizzazione sindacale corporativa*. E. Jovene, Napoli, 1935, 2ª ediz., in-8°, pp. XVI-390.
NERVI GIUSEPPE (v. anche BALELLA GIOVANNI: *L'assicurazione contro gli infortuni e contro le malattie professionali). Infortuni sul lavoro. Questioni, soluzioni, giudicati ed appunti*. U.S.I.L.A., Roma, 1931, in-8°, pp. 190.
PALEARI LUIGI: *La Magistratura del lavoro*. Ist. Edit. Scientifico, Milano, 1927, in-16°, pp. XII-120.
PANTALEONI MAFFEO: *Il sindacalismo e la realtà economica*. U.T.E.T., Torino, 1932, in-8°, pagine XII-442.
PANUNZIO SERGIO: *Diritto sindacale e corporativo*. La Nuova Italia, Firenze, 1930, in-16°, pagine VIII-80.

— *Riforma costituzionale: Le corporazioni. Il Consiglio delle Corporazioni. Il Senato.* La Nuova Italia, Firenze, 1934, in-16°, pp. 125.
— *Il Sindacalismo selettivo, portatore di capacità* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro).*
PANZACCHI A.: *Nuovi fatti e nuove dottrine sull'impiego della mano d'opera.* Tipogr. Compositori, Bologna, 1940, in-8°, pp. 166.
PAPI GIUSEPPE UGO: *La funzione economica della proprietà nell'ordinamento corporativo* (In *La concezione fascista della proprietà privata).*
— *Natura e limiti dell'attività finanziaria in regime corporativo* (in « Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze »), C.E.D.A.M., Padova, 1938.
PARACCINI PIETRO: *Raccolta completa della giurisprudenza delle Magistrature di merito in materia di controversie del lavoro.* E. Jovene, Napoli, 1938, in-8°, pp. 136.
PARESCE GABRIELE: *Espansione del corporativismo all'estero.* Istituto nazionale di Cultura fascista, Roma, 1934, in-8°, pp. 64.
PARISI ALESSANDRO: *La confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione nel primo decennale della Carta del Lavoro* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro).*
PASCOTTO ANTONIO: *Il fenomeno sindacale e la categoria professionale nel mondo moderno.* A. Morano, Napoli, 1939, in-8°, pp. 70.
PAVOLINI ALESSANDRO: *I professionisti e artisti nel primo decennio della Carta del Lavoro* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro).*
PELLEGRINI RINALDO: *Manuale di infortunistica generale. Guida pratica per gli infortuni sul lavoro nelle industrie e nell'agricoltura.* C.E.D.A.M., Padova, 1925. Voll. 2, in-8°, compless. pp. 287.
Trattato di medicina legale e delle assicurazioni sociali. C.E.D.A.M., Padova, 1932, in-8°, pp. VIII-1250.
— *Elementi di infortunistica.* C.E.D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp. IV-459.
PELLEGRINI RINALDO, LORO AMLETO: *Compendio di medicina legale infortunistica.* C.E.D.A.M., Padova, 1940. Voll. 2, in-8°, compless. pagine XXXII-1323.
PELLICANO PAOLO: *Gli organi di collegamento nell'ordinamento corporativo italiano.* Giuffrè, Milano, 1935, in-8°, pp. 112.
PEPE MARIO: *Disciplina del lavoro a domicilio. Assistenza in agricoltura* (In *La Carta del Lavoro e l'agricoltura).*
PERETTI GRIVA DOMENICO RICCARDO: *Il rapporto d'impiego privato.* S.E.I., Milano, 1935, 3ª ediz., in-8°, pp. XVI-489.
— *Infortuni del lavoro e malattie professionali nella nuova legislazione.* U.T.E.T., Torino, 1937, in-8°, pp. XVI-512.
PERETTI GRIVA VINCENZO: *Il contratto di impiego bancario.* C.E.D.A.M., Padova, 1931, in-8° pp. VII-245.
PERGOLESI FERRUCCIO: *Il contratto di lavoro manuale.* Diritto del Lavoro, Roma, 1929, in-16°, pp. XI-202. (V. anche *Trattato di Diritto del Lavoro,* diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO).
— *Diritto sindacale comparato.* Zanichelli, Bologna, 1934, in-16°, pp. 212.
— *I dirigenti d'azienda nell'ordinamento sindacale.* C.E.D.A.M., Padova, 1935-38, in-8°, pp. IV-198.
— *Corporativismo coloniale.* U.S.I.L.A., Roma, 1937, in-8°, pp. 230.
— *Istituzioni di diritto corporativo.* (Edizione aggiornata con la legislazione libica). Zanichelli, Bologna, 1940, 4ª ediz., in-8°, pp. VIII-480.
— *Gli accordi economici collettivi come fonti giuridiche commerciali* (in « La Magistratura del lavoro »), Milano, 1940.

— *Nozione, sistema e fonti del diritto del lavoro* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da Borsi UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. I).
— *Il contratto collettivo di lavoro* (in *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol. II, parte I).
— *Clausole essenziali del contratto collettivo* (in *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
PETRACCONE GIOVANNI: *Il rapporto individuale di lavoro e la previdenza e l'assistenza nell'ordinamento corporativo* (in *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol. II parte II).
— *Contratto di impiego privato e di lavoro*. G. B. Marzano, Genova, 1932, in-16°, pp. 350.
PETROCELLI BIAGIO: *La tutela penale dei pronunciati del lavoro*. A. Morano, Napoli 1929. in-8°, pp. 184.
PETRONE CORRADO: *La rivoluzione giuridica degli statuti sindacali*. Secolo Fascista, Roma, 1934, in-8°, pp. 248.
PETROZIELLO MODESTINO: *Il rapporto di pubblico impiego*. S.E.L., Milano, 1935, in-8°, pp. VIII-400.
PETRUCCI CONSALVO: *L'intervento in giudizio delle associazioni professionali*. Athenaeum, Roma, 1935, in-8°, pp. 129.
PETTI RAFFAELE: *Le norme per il procedimento dinanzi alle commissioni per l'impiego privato*. Tip. La Luce del Pensiero, Napoli, 1925, in-16°, pp. 40.
PICCHETTI RODOLFO: *L'ordinamento sindacale corporativo in sintesi*. Zanoli, Milano, 1940, 2ª ediz., in-8°, pp. 58.
PIERRO MARIANO: *Principii di diritto corporativo*. Zanichelli, Bologna, 1938, 2ª ediz., in-8°, pp. XVI-336.
— *L'inquadramento delle categorie professionali* (in *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
PINO BRANCA ALFREDO: *La funzione sociale delle Corporazioni nella storia*. C.E.D.A.M., Padova, 1930, in-8°, pp. IV-99.
PINTO NICOLA: *Lo status professionale: Saggio di una teoria degli status*. Giuffrè, Milano, 1941, in-8°, pp. VIII-222.
PISTOLESE E. GENNARO. (v. BASILE GIANNINI RAFFAELE: *Codice del Lavoro dell'Africa Italiana*).
PLASTINO ANTONINO: *Norme di legislazione del lavoro per dirigenti aziende industriali*. C.E.D.A.M., Padova, 1938, in-16°, pp. IV-146.
POMPEO CARLO: *I controlli nel diritto corporativo*. Arceri e Agate, Palermo, 1938, in-8° pp. 214.
— *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*. Vita e Pensiero, Milano, 1935, in-8°, pp. XII-162.
PROSPERETTI UBALDO: *L'accordo economico collettivo*. C. Cya, Firenze, 1940, in-8°, pp. XVI-201
— *L'autonomia degli enti sindacali*. Giuffrè, Milano, 1942.
PUGLIESE MARIO: *Diritto tributario del lavoro*. (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, volume IV).
PURPURA ROSARIO: *Capacità di diritto privato dei Sindacati*. CEDAM, Padova, 1928, in-8°, pp. VIII-66.
— *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*. Cappelli, Bologna, 1932, in-8°, pp. 586.
— *Il Consiglio nazionale delle corporazioni*. Cappelli, Bologna, 1932, in-8°, pp. 285.

— *Questioni di diritto corporativo*. Relazioni alle principali esercitazioni svolte nell'anno accademico 1939-40 nell'Ist. di diritto corporativo della R. Università di Firenze. C E D.A.M., Padova, 1940, in-8°, pp. IV-182. (Monografie di: Mazzoni G., Sambo M., Dupuis G.C., Rasponi E.).

RACHELI MARIO: *L'attività contrattuale e assistenziale della Confederazione fascista dei Commercianti*. (In *I 10 anni della Carta del Lavoro*).

RAGGI LUIGI: *Nozioni generali sulle assicurazioni sociali*. (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. III).

— *Il problema del controllo* (In *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*).

RANELLETTI EUTIMIO: *Diritto sindacale e corporativo*. Milano, 1930.

RANELLETTI ORESTE: *La Carta del Lavoro*, Milano, 1928.

RASELLI ALESSANDRO: *La magistratura del lavoro: giurisdizione e azione*. C.E.D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp. 226.

RASI PIETRO: *Le corporazioni fra gli agricoltori. Studio storico-giuridico*. Giuffrè, Milano, 1940, in-8° pp 141.

RAVA' RENZO, BALZARINI RENATO: *Le disposizioni particolari ad alcune categorie di lavoratori* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, vol. II).

RAZZA LUIGI: *La disciplina e gestione della produzione agricola nello Stato corporativo*. (In *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura*).

— *La corporazione nello Stato Fascista*. Il Lavoro Fascista, Roma, 1933, in-8°, pp. 64.

RÉPACI FRANCESCO: *I contributi sindacali e la finanza corporativa*. Zanichelli, Bologna, 1940, in-8° pp. 217.

Repertorio di diritto del lavoro. (Legislazione - dottrina - giurisprudenza). Giuffrè, Milano, 1936, in-8° pp 517.

— *Le finanze dei comuni, delle provincie e degli enti corporativi*. G. Einaudi, Torino, 1936, in-8°, pp. 352.

— *Il bilancio dello Stato dalla unificazione ad oggi* (in « *Rivista di storia economica* »), G. Einaudi, Torino, 1937.

— *Finanza italiana fascista*. Mondadori, Milano, 1939, in-8°, pp. 115.

— *I contributi sindacali e la finanza corporativa*. Zanichelli, Bologna, 1940, in-16°, pp. 217

RESTA RAFFAELE: *Il Ministero delle corporazioni*. (In *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da CHIARELLI GIUSEPPE, vol. I, parte II).

RICCA SALERNO PAOLO: *L'economia finanziaria e l'ordinamento corporativo* (in « *Atti della Reale Accademia Peloritana* »), Messina, 1935.

RICCI UMBERTO: *Dal protezionismo al sindacato*. Laterza, Bari, 1929, in-8°, pp. 260.

RICHARD RICCARDO: *Osservazioni sui rapporti fra diritto del lavoro, diritto corporativo e diritto finanziario, in tema di distinzione fra impiegato e operaio* (in « *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze* »). C.E.D.A.M., Padova, 1940.

RIVA SANSEVERINO LUISA: *Corso di diritto del lavoro (con appendice di aggiornamento)*. C.E.D.A.M., Padova, 1941, 3ª ediz., in-8°, pp. XII-570.

— *Il contratto individuale di lavoro (contratto di impiego privato e contratto di lavoro manuale)* C.E.D.A.M., Padova, 1937, in-8°, pp. V-461.

— *Le norme corporative*. (In *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da

CHIARELLI GIUSEPPE, vol II, parte II).
— *L'assistenza sindacale nell'ordinamento corporativo.* (In *I dieci anni della Carta del Lavoro*).
ROBERTI GIOVANNI: *Lineamenti di diritto infortunistico.* E. Jovene, Napoli, 1937, in-8°, pp. VIII-223 (v. anche LO SARDO L.: *L'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali*).
— *L'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia.* (In *Trattato di Diritto del Lavoro*, diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO, volume III).
ROBERTI ROBERTO: *L'assicurazione a favore dei lavoratori.* U.T.E.T., Torino, 1940, in-8°, pp. 273.
ROMANO SALVATORE: *Il sindacalismo fascista e le professioni forensi.* Tip. C. Colombo, Roma, 1934, in-8°, pp. 129.
— *Capacità giuridica e capacità patrimoniale delle associazioni professionali.* G. Bardi, Roma, 1939, in-16°, pp. 172.
ROSSI CANEVARI ROBERTO: *Trattato teorico pratico internazionale di diritto cinematografico.* S. A. Cooperativa Poligr. degli operai, Milano:
Vol. I: *Attori, artisti del cinema.* 1933, in-16°, pp. XLVI-534;
Vol. II: *La creazione ed il noleggio dei films.* 1933, in-16°, pp. VII-523; gine VII-523;
Vol. III: *Impianto e gestione dei cinema.* 1933, in-16°, pp. VIII-612.
ROVELLI FRANCESCO: *La rappresentanza degli interessi non economici.* (In *Problemi fondamentali dello Stato corporativo*).
SACCO ITALO MARIO: *Verso la magistratura dell'economia corporativa.* E.L.I.T., Torino, 1935, in-8°, pp. 65.
— *Orientamenti corporativi nel mondo.* S.E.I., Torino, 1940, in-8°, pp. 241.
SALEMI GIOVANNI: *Studi di diritto corporativo. I principii fondamentali della legislazione fascista. Concetto, natura e funzione del sindacato. Natura giuridica del contratto collettivo di lavoro.* C.E.D.A.M., Padova, 1929, in-8°, pp. II-78.
— *Corso di diritto corporativo.* C.E.D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp. VIII-181.
SAMBO M. (v. MAZZONI G.: *Codice delle leggi corporative*).
SANTANGELO SPOTO IPPOLITO: *Lineamenti di diritto corporativo.* C.E.D.A.M., Padova, 1938, in-8°, pp. VI-144.
SANTORO PASSARELLI FRANCESCO: *Compendio di legislazione del lavoro.* C.E.D.A.M., Padova, 1936, 2ª ediz., in-8°, pp. VIII-146.
SAVINO MANFREDI: *Il lavoro nei rapporti associativi.* For. Ital., Città di Castello, 1930, in-8°, pp. 330.
SCANDALE ETTORE: *I contributi sindacali.* E. Jovene, Napoli, 1932, in-8°, pagine 246.
— *Finanza e corporazione.*
SCHEGGI ROBERTO: *Saggi su problemi corporativi.* E. Jovene, Napoli, 1934, in-8°, pp. 64.
SCIUTI GIUSEPPE: *Il sindacalismo in Italia.* E. Jovene, Napoli, 1932, in-8°, pagine 90.
SEGA CARLO: *Gli accordi collettivi intersindacali.* C.E.D.A.M., Padova, 1941, in-8°, pp. IV-241.
SERMONTI ALFONSO: *Il Diritto sindacale italiano.* Libreria del Littorio, Roma: Vol. I: *Organizzazione sindacale*, 1929, in-16°, pp. XV-595; Vol II. *Contratto collettivo. Magistratura del lavoro.* 1929, in-16°, pp. 550.

Vol. I: *Organizzazione sindacale*. 1929, in-16°, pp. XV-595.
Vol. II: *Contratto collettivo. Magistratura del lavoro*. 1929, in-16°, pagine 550.

SERPIERI ARRIGO: *La Corporazione dell'agricoltura* (in « Rivista di Diritto Agrario »), O.I.D.A., Firenze, 1930.

— *La disciplina corporativa della produzione*. (In *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura*).

— *L'organizzazione corporativa della produzione*. (In *I dieci anni della Carta del Lavoro*).

— *Principii di economia politica corporativa*. Barbèra, Firenze, 1942, in-8°, pp. X-237.

SETTE F.: *Corso di diritto processuale del lavoro*. Soc. Edit. Tipografica, Bari, 1939, in-8°, pp. 192.

SINAGRA VINCENZO: *I controlli sulle Associazioni sindacali*. Athenaeum, Roma, 1937, in-16°, pp. 290.

SOLMI ARRIGO: *La Magistratura del lavoro*. (In *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura*).

SOSTER GIUSEPPE: *Contratto d'impiego privato e contratto di lavoro manuale*. U.S.I.L.A., Roma, 1931, in-8°, pp. 80.

SOTGIA SERGIO: *Il diritto commerciale nell'ordinamento corporativo*. C.E.D.A.M., Padova 1942, in-8°, pp. VIII-208.

SPIRITO UGO: *Il corporativismo nazionalsocialista*. Sansoni, Firenze, 1934, in-8°, pp. 32.

STAMPACCHIA GIUSEPPE: *La controversia sindacale*. E. Jovene, Napoli, 1935, in-8°, pp. 114.

TABANELLI NICOLA: *Le scritture teatrali*. C.E.D.A.M., Padova, 1938, in-16°, pp. XVIII-411.

TACCONI GABRIELE ODER: *L'inserzione della finanza pubblica*. R. Zannoni, Padova, 1937, in-8°, pp. 49.

TASSINARI GIUSEPPE: *Disciplina corporativa della produzione e commercio estero*. (In *La disciplina corporativa della produzione con particolare riguardo all'agricoltura*).

TESORO GIORGIO: *Orientamenti corporativi del sistema tributario italiano* (D.L. 7 agosto 1936-XIV, n. 1639) in « Rivista di diritto pubblico »), Roma, 1936.

THAON DI REVEL PAOLO: *I concetti fondamentali della riforma degli ordinamenti tributari* (in « La terra »), Roma, 1937.

— *Contributo alla teorica della legge della domanda e dell'offerta* (in « Rivista italiana di scienze economiche »), Zanichelli, Bologna, 1940.

TILGHER ADRIANO: *Homo Faber. Storia del concetto di lavoro nella civiltà occidentale*. Bardi, Roma, 1929, in-8°, pp. 196.

TOCILJ ERMINIO: *Il salario corporativo*. Bocca, Milano, 1938, in-8°, pp. 100.

TOESCA DI CASTELLAZZO CARLO: *Il diritto corporativo e le sue fonti*. Giappichelli, Torino, 1936, in-8°, pp. 241.

— *Lezioni di diritto corporativo*. F.lli Pozzo, Torino, 1941, in-8°, pp. 178.

TORRI PAOLO EMILIO: *Le corporazioni romane. Cenno storico-giuridico economico*. Bardi, Roma, 1941, II ediz., in-8°, pp. 302.

TOSCANO: *La disciplina corporativa dell'economia e del lavoro*. C. Cya, Firenze, 1941.

— *Trattato di Diritto Corporativo*, diretto da Chiarelli Giuseppe, Voll. 3,

in sei parti S.E.L., Milano (Vol. I, parte prima, monografie di: Chiarelli G., Balzarini R., Uckmar A., Loschiavo G. G., Cesarini Sforza M.. Vol. I, parte seconda: Mazzoni G., Del Giudice R., Resta R., Jaccarino C. M., Lo Schiavo G. G.. Vol. II, parte prima: Pergolesi F.. Vol. II, parte seconda: Petraccone G., Riva Sanseverino L.. Vol. III, parte prima e seconda: *in preparazione*. Le singole monografie sono inserite nel testo).

— *Trattato di Diritto del Lavoro* diretto da Borsi Umberto e Pergolesi Ferruccio. Voll. 5. C.E.D.A.M., Padova (Vol. I, monografie di: Borsi U., Pergolesi F., D'Eufemia G., Riva Sanseverino L., De Semo G. Vol. II: Chiarelli G., Mazzoni G., Biagi B., Giustiniani M., Levi L. R., Guidotti F., Levi L. R., Ravà R., Balzarini R. Vol. III: Raggi L., Gueli V., Balella G. e Nervi G., De Valles A., Roberti G., Gasparri P. Jaccarino C. M., Corso P., Davise E., Jaeger N. Vol. IV: Pugliese M., Jaeger N., Vannini O., Pergolesi F., Balladore Pallieri G. Vol. V: Appendice di aggiornamento. Le singole monografie sono inserite nel testo).

TREVISANI RENATO: *Orientamenti corporativi*. Ediz. Roma, Roma, in-16°, pp. 250.

— *Scritti vari di diritto corporativo e di diritto del lavoro*. C.E.D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp.

UCKMAR ANTONIO: *I contributi sindacali. Manuale teorico-pratico*. Diritto del lavoro, Roma, 1929, 2. ediz., in-8°, pp. 253.

— *Finanza corporativa* (in « Diritto e pratica tributaria »), C.E.D.A.M., Padova, 1929.

— *Ordinamento corporativo e ordinamento tributario*.

VANNINI OTTORINO: *Diritto penale del lavoro* (in *Trattato di Diritto del lavoro* diretto da BORSI UMBERTO e PERGOLESI FERRUCCIO Vol. IV).

VENDITTI CARLO: *Principi di diritto corporativo*. E. Jovene, Napoli 1937, in-8°, pp. 250.

— *Negozii associativi economici*. E. Jovene, Napoli, 1938, in-8°, pp. 232.

VENTURI AUGUSTO: *Il diritto fascista del lavoro*. Giappichelli, Torino, 1938, in-8°, pp. XIV-460.

— *Prospettive sindacali*. Ediz. Roma, Roma, 1938, in-16°, pp. 232.

VENTURINI GIANCARLO: *Gli infortuni sul lavoro nel diritto internazionale privato italiano*. Giuffrè, Milano, 1940, in-8°, pp. 77.

VIESTI LUIGI: *Giurisdizione di equità e giurisdizione corporativa*. La Nuova Italia, Firenze, 1932, in-16°, pp. 168.

— *La convenzione preliminare collettiva di lavoro*. La Nuova Italia, Firenze, 1933, in-16°, pp. 52.

— *Giurisdizione corporativa*. La Nuova Italia, Firenze, 1938, in-8°, pp. 143.

VIGLIETTI VITALE: *Corporativismo e cristianesimo*, P. Maglione, Roma, 1934, in-8°, pp. 119.

VITO FRANCESCO: *L'economia corporativa nazionale nell'ambito del mercato mondiale* (in *Problemi fondamentali dello Stato corporativo)*.

VITTA CINO: *L'ordinamento internazionale del lavoro e il diritto italiano*. Facoltà di Giurisprudenza della R. Università, Modena, 1926, in-8°, pp. 61.

VOLPI DI MISURATA GIUSEPPE: *Finanza fascista*. Libreria del Littorio, Roma, 1929, in-8°, pp. 537.

VOLPICELLI ARNALDO: *Corporativismo e scienza giuridica*. Sansoni, Firenze, 1934, in-8°, pp. VIII-208.
VOLPICELLI ARNALDO, BARBIERI F.: *Il problema della rappresentanza nello Stato corporativo* Sansoni, Firenze, 1935, in-8°, pp. 84.
ZANELLI QUARANTINI ALBERTO: *Le fonti del diritto corporativo*. C.E. D.A.M., Padova, 1936, in-8°, pp. X-320.
ZANOBINI GUIDO: *Corso di diritto corporativo*. Giuffrè. Milano, 1940, 5ª ediz., in-8°, pp. XVI-430.